



## Un'analisi giuridica

Cessazione  
della protezione  
internazionale: articoli  
11, 14, 16 e 19 della  
direttiva qualifiche  
(2011/95/UE)



*EASO Professional Development Series  
for members of courts and tribunals*

2018

**EASO professional development materials have been created in cooperation with members of courts and tribunals on the following topics:**

- introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals;
- qualification for international protection (Directive 2011/95/EU);
- asylum procedures and the principle of non-refoulement;
- evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System;
- Article 15(c) qualification directive (2011/95/EU);
- exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive (2011/95/EU);
- ending international protection: Articles 11, 14, 16 and 19 qualification directive (2011/95/EU);
- country of origin information.

The Professional Development Series comprises Judicial analyses, Judicial trainers' guidance notes and Compilations of jurisprudence for each topic covered, apart from Country of origin information which comprises a Judicial practical guide accompanied by a Compilation of jurisprudence. All materials are developed in English. For more information on publications, including on the availability of different language versions, please visit [www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals](http://www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals).



## **Un'analisi giuridica**

Cessazione  
della protezione  
internazionale:  
articoli 11, 14, 16 e 19  
della direttiva qualifiche  
(2011/95/UE)

*Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo  
professionale dei membri degli organismi  
giudiziari*

Manoscritto concluso nel dicembre 2016.

L'EASO, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

Print ISBN 978-92-9494-691-1 doi:10.2847/57270 BZ-06-16-208-IT-C  
PDF ISBN 978-92-9494-693-5 doi:10.2847/62823 BZ-06-16-208-IT-N

© European Asylum Support Office (EASO), 2018

Illustrazione in copertina: baldyrgan/Shutterstock.com

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'EASO, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

## Autori

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito dai giudici Sebastian Baer (Germania), Jacek Chlebny (coordinatore del gruppo di lavoro, Polonia), Bernard McCloskey e Bernard Dawson (Regno Unito), Isabelle Dely (Francia), Aikaterini Koutsopoulou (Grecia), Majella Twomey (coordinatore del gruppo di lavoro, Irlanda) e Birgit Karger, assistente legale presso il Tribunale amministrativo federale (Austria). Il gruppo di lavoro ha altresì beneficiato della consulenza di Carole Simone Dahan, giurista principale, Divisione di protezione internazionale, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Sono stati invitati a tal scopo dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) conformemente alla metodologia di cui all'allegato C. Il sistema di assunzione dei membri del gruppo di lavoro è stato concordato tra l'EASO e i membri della rete di giudici dell'EASO, compresi i rappresentanti dell'International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) (Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato) e la Association of European Administrative Judges (AEAJ) (Associazione dei giudici amministrativi europei).

Il gruppo di lavoro si è riunito in due occasioni a Malta, nell'aprile e nel giugno del 2016. Osservazioni sul progetto di discussione sono state espresse da singoli membri della rete di giudici dell'EASO, vale a dire i giudici Jakub Camrda (Repubblica ceca), Harald Dörig e Ingo Kraft (Germania), Rossitsa Draganova (Bulgaria), Ildiko Figula (Ungheria), e Bostjan Zalar (Slovenia). In conformità del regolamento istitutivo dell'EASO, è stato invitato l'UNHCR, che ha presentato osservazioni sulla bozza di analisi giuridica. Tutte queste osservazioni sono state tenute in considerazione dal gruppo di lavoro. I membri del gruppo di lavoro sono grati a tutti coloro che hanno fornito osservazioni, che si sono rivelate molto utili per completare questa analisi giuridica.

Questa analisi giuridica sarà aggiornata conformemente alla metodologia di cui all'allegato C.

## Elenco delle abbreviazioni

AEAJ	Association of European Administrative Judges (Associazione dei giudici amministrativi europei)
Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEAS	Common European Asylum System (Sistema europeo comune di asilo)
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione sui rifugiati	Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Direttiva qualifiche	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Direttiva qualifiche (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
PDS	Professional Development Series for members of courts and tribunals (Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati)
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nei paesi del Vicino Oriente)

# Indice

<b>Autori</b> .....	3
<b>Elenco delle abbreviazioni</b> .....	4
<b>Prefazione</b> .....	7
<b>Domande fondamentali</b> .....	16
<b>1. Cessazione della protezione internazionale: una panoramica</b> .....	17
1.1 Introduzione .....	17
1.2 Alcune considerazioni generali sul diritto internazionale dei rifugiati da una prospettiva giudiziaria europea .....	20
<b>2. Aspetti procedurali e questioni relative alle prove</b> .....	22
2.1 Valutazione individuale .....	22
2.2 Questioni relative alle prove .....	23
<b>3. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati I — Cessazione conseguente ad azioni individuali: articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)</b> .....	25
3.1 Volontaria riassunzione della protezione del paese di cui si ha la cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) .....	25
3.1.1 Requisiti .....	25
3.1.2 La valutazione della volontarietà .....	26
3.1.3 Situazioni che possono dar luogo alla cessazione .....	27
3.1.4 Situazioni che non danno luogo alla cessazione .....	27
3.1.5 Necessità assoluta .....	28
3.2 Riacquisto volontario della cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) ..	28
3.3 Acquisto di una nuova cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) .....	29
3.4 Volontario reinsediamento — Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) .....	30
3.4.1 Portata generale .....	30
3.4.2 «Volontariamente» .....	31
3.4.3 «Ristabilito» o «ristabilita» .....	31
<b>4. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati II — Cambiamento delle circostanze: articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f)</b> .....	33
4.1 Circostanze venute meno nel paese di cittadinanza .....	33
4.1.1 Cambiamento delle circostanze .....	33
4.1.2 Accertare il mutamento dei presupposti .....	33
4.1.3 Casi particolari — Erronea valutazione dei fatti nella decisione originaria .....	34
4.1.4 «Significativa e non temporanea» .....	34
4.1.5 Approccio «precauzionale» — Consolidamento della situazione .....	35
4.1.6 Protezione effettiva nel paese di cittadinanza .....	36
4.1.7 Vincolo di causalità .....	38
4.1.8 Assenza di altri motivi alla base del timore di persecuzioni .....	38
4.2 Circostanze venute meno nel paese di dimora abituale .....	40
4.3 Motivi di imperio: articolo 11, paragrafo 3 .....	40
4.3.1 Persecuzione originaria .....	41
4.3.2 Motivi di rinuncia alla protezione del paese di origine .....	42

<b>5. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati III — Esclusione e presentazione dei fatti in modo erraneo: articolo 14, paragrafo 3</b>	<b>44</b>
5.1 Esclusione: articoli 14, paragrafo 3, lettera a), e 12	44
5.2 Erronea presentazione e omissione dei fatti	45
5.2.1 Cosa può costituire erronea presentazione o omissione dei fatti	45
5.2.1.1 Informazioni oggettivamente errate o omissioni	45
5.2.1.2 Nesso di causalità	46
5.2.1.3 Intenzione fuorviante	47
5.2.2 La rilevanza della frode con riferimento all'erronea presentazione/ omissione dei fatti	47
5.2.3 L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) è una disposizione obbligatoria	48
5.2.4 Conseguenze della presentazione dei fatti in modo erraneo	48
<b>6. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati IV — Pericolo per la sicurezza e condanna per reati gravi: articolo 14, paragrafo 4</b>	<b>50</b>
6.1 Eccezione in caso di «pericolo per la sicurezza»: articolo 14, paragrafo 4, lettera a)	51
6.2 Eccezione in caso di «pericolo per la comunità»: articolo 14, paragrafo 4, lettera b)	52
6.3 Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa: articolo 14, paragrafo 5	53
6.4 Articolo 14, paragrafo 6	53
<b>7. Motivi di cessazione della protezione sussidiaria — articolo 19</b>	<b>54</b>
7.1 Cessazione: articoli 16 e 19, paragrafo 1	54
7.1.1 Cambiamento delle circostanze	54
7.1.2 Protezione non più necessaria	55
7.1.3 Assenza di altri motivi di protezione sussidiaria	55
7.1.4 Motivi di imperio: articolo 16, paragrafo 3	56
7.2 Esclusione: articoli 17 e 19, paragrafi 2 e 3, lettera a)	56
7.2.1 Latitanti: articoli 19, paragrafo 2 e 17, paragrafo 3	56
7.2.2 Atti criminali, pericolo per la sicurezza: articoli 19, paragrafo 3, lettera a) e 17, paragrafi 1, e 2	57
7.3 Erronea presentazione e omissione dei fatti: articolo 19, paragrafo 3, lettera b)	58
<b>Allegato A — Selezione di disposizioni internazionali</b>	<b>59</b>
<b>Allegato B — Schemi decisionali</b>	<b>61</b>
<b>Allegato C — Metodologia</b>	<b>73</b>
<b>Allegato D — Bibliografia</b>	<b>80</b>
<b>Allegato E — Elenco della giurisprudenza</b>	<b>81</b>



## Prefazione

L'ambito di questa analisi giuridica comprende la legislazione in materia di cessazione della protezione con riferimento allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nell'ambito degli articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) <sup>(1)</sup>. L'analisi giuridica converge principalmente sulla giurisprudenza della CGUE, per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo e il diritto nazionale degli Stati membri dell'UE. La giurisprudenza nazionale citata è diretta a illustrare il modo in cui la direttiva qualifiche e la direttiva qualifiche (rifusione) sono state recepite ed interpretate. La cessazione della protezione temporanea non rientra nell'ambito del presente lavoro, sebbene venga brevemente menzionata più avanti. Il lettore deve tenere presente che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione del contenuto della protezione internazionale [articolo 3, direttiva qualifiche (rifusione)], a condizione che siano compatibili con le altre disposizioni della direttiva.

Una decisione in merito alla cessazione della protezione ai sensi della direttiva qualifiche o della direttiva qualifiche (rifusione) non è, di per sé, decisiva rispetto al fatto che le persone interessate possano essere allontanate. Se la protezione accordata in forza del riconoscimento dello status di rifugiato viene fatta cessare, il richiedente può ancora avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Qualora siano revocate entrambe le forme di protezione internazionale, il diritto internazionale può ancora offrire protezione contro l'allontanamento dal paese di accoglienza. L'articolo 3, CEDU, prevede un divieto assoluto di allontanamento, nei casi in cui esso avrebbe come conseguenza la tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti. Il *refoulement* (respingimento) è vietato ai sensi dell'articolo 21, direttiva qualifiche (rifusione) e dell'articolo 33 della convenzione sui rifugiati. Inoltre, l'interessato potrebbe essere in grado di invocare motivi di protezione in forza del diritto nazionale.

Per garantire uniformità e coerenza, in questa analisi giuridica viene utilizzata la formulazione del testo degli articoli 11, 14, 16 e 19. In generale, l'espressione «cessazione della protezione internazionale» comprende la cessazione, la revoca, la scadenza o il rifiuto del rinnovo della protezione e la revoca dello status di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria e della protezione temporanea. Tuttavia, alcune legislazioni nazionali utilizzano una terminologia diversa <sup>(2)</sup>, mentre alcuni organi giurisdizionali e l'UNHCR utilizzano i termini «annullamento» e/o «revoca» <sup>(3)</sup>.

Nello svolgimento di ricerche sul tema della cessazione della protezione internazionale, il gruppo di lavoro ha constatato che il volume di giurisprudenza pertinente a disposizione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre, in alcuni Stati membri, il tema della cessazione della protezione internazionale è emerso periodicamente, e non sempre è stato

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) GU L 337/9. Salvo indicazioni diverse, ogni riferimento ad «articoli» citati in questa analisi giuridica deve essere inteso come riferito alla direttiva qualifiche rifusa (2011/95/UE).

<sup>(2)</sup> Ad esempio, l'articolo 21 della legge polacca sulla concessione della protezione utilizza un termine che comprende tutti i motivi di cessazione della protezione (disponibile solo in polacco).

<sup>(3)</sup> L'UNHCR utilizza il termine «annullamento» per indicare l'invalidazione di uno status di rifugiato che non avrebbe dovuto essere riconosciuto fin dall'inizio, perché l'interessato non soddisfaceva i criteri di inclusione previsti dall'articolo 1A(2), della convenzione sui rifugiati, o perché in quel momento sarebbe incorso in una clausola di esclusione. Il termine «revoca» è utilizzato dall'UNHCR per applicare l'esclusione sulla base dell'articolo 1F, lettere a) o c) della convenzione sui rifugiati, quando un rifugiato pone in essere un comportamento che rientra nell'ambito di tali disposizioni successivamente al riconoscimento. Cfr. UNHCR, *Note on Cancellation of Refugee Status* (Nota sull'annullamento dello status di rifugiato), 22 novembre 2004.

oggetto di esame da parte dei giudici nazionali su base regolare o continuativa. Da un'analisi complessiva e dalla valutazione dei casi di cessazione della protezione, risulta altresì chiaramente che, in molti Stati membri, tali disposizioni non vengono applicate con la stessa frequenza di altre disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione). Di conseguenza, alcuni casi vengono citati a più riprese in tutta l'analisi.

L'analisi giuridica è sostanzialmente articolata in sette parti:

1. una panoramica generale sulla cessazione della protezione;
2. aspetti procedurali e questioni relative all'onere e al criterio probatorio;
3. cessazione della protezione dei rifugiati in circostanze in cui la cessazione è conseguente ad azioni della persona;
4. cambiamento delle circostanze nel paese d'origine del rifugiato;
5. cessazione della protezione dello status di rifugiato per **esclusione e per presentazione dei fatti in modo erraneo**;
6. cessazione della protezione dei rifugiati a seguito di condanna per reato grave o perché costituiscono un pericolo per la sicurezza di uno Stato;
7. cessazione della protezione sussidiaria.

Di seguito sono riportate le disposizioni pertinenti della direttiva qualifiche (rifusione) e della DPA (rifusione):

### **Direttiva qualifiche (2011/95/UE) (rifusione)**

#### **Considerando 4**

La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

#### **Considerando 12**

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

#### **Considerando 23**

Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

#### **Considerando 37**

Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

## **Articolo 2, lettera e) Definizioni**

«status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

## **Articolo 3 Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

## **Articolo 11 Cessazione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:
  - a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
  - b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o
  - c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
  - d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
  - e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o
  - f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.
3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

## **Articolo 14 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide

da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o paragiudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

- a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

## **Articolo 16** **Cessazione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario della protezione sussidiaria che possa invocare motivi imperativi derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

## **Articolo 17**

### **Esclusione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
  - a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  - b) abbia commesso un reato grave;
  - c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
  - d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

## **Articolo 19**

### **Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo della protezione sussidiaria**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o paragiudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'aver titolo a beneficiare di tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:
  - a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;
  - b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento della protezione sussidiaria.
4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione

in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

### **Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) (rifusione)** **Considerando 49**

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

### **Considerando 50**

È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

### **Articolo 2, lettera o)** **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

«revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE.

### **Articolo 44** **Revoca della protezione internazionale**

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una determinata persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

### **Articolo 45** **Norme procedurali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:
  - a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua condizione di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
  - b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

- a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
- b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 20, l'articolo 22, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 29.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

## **Articolo 46**

### **Diritto a un ricorso effettivo**

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
  - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
  - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;
  - iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;
  - iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora la protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale



riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione di ritenere non ammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.

Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

6. Qualora sia stata adottata una decisione:

- a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
- b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
- c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o
- d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39,

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.

7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 a condizione che:

- a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, almeno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e
- b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.

8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.



9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013.
10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.
11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

## Domande fondamentali

Il presente volume si prefigge di fornire ai membri degli organi giudiziari degli Stati membri una panoramica della cessazione della protezione internazionale. Il suo scopo è di rispondere ai seguenti interrogativi principali:

1. In quali situazioni può avere luogo la cessazione dello status di rifugiato? (sezione 1.1)
2. Qual è la logica alla base della clausola di cessazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d)? (sezione 3.4)
3. In quali circostanze il fatto di avere presentato i fatti in modo erroneo può indurre alla cessazione dello status di rifugiato? (sezione 5.2)
4. Devono sussistere intenzioni fuorvianti nel caso di revoca basata sulla presentazione dei fatti in modo erroneo? (sezione 5.2.1.3)
5. Quali sono le conseguenze dell'errata presentazione dei fatti in una domanda d'asilo? (sezione 5.2.4)
6. Quando una persona può rifiutare di avvalersi della protezione del proprio paese di origine? (sezione 3.1.2)
7. Quali circostanze determinano la volontaria riassunzione della protezione del paese di cui una persona ha la cittadinanza? (sezione 3.1.2)
8. Con riferimento alla volontaria riassunzione della protezione del paese di cui una persona ha la cittadinanza, quando sorge la «necessità assoluta»? (sezione 3.1.5)
9. In che misura un atto con cui l'interessato si riavvale della protezione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), può essere considerato un atto di fedeltà nei confronti delle autorità del paese di origine? (sezione 3.1.4)
10. Qual è il significato di «significativa e non temporanea» nel contesto di «circostanze che sono venute meno»? (sezione 4.1.4)
11. Quali sono le circostanze che fanno ritenere un rifugiato un pericolo per la sicurezza dello Stato? (sezione 6.1)
12. Quali fattori possono essere considerati dagli organi giudiziari nel valutare la volontarietà delle azioni di un rifugiato sotto il profilo delle clausole di cessazione? (sezione 3.4)
13. Quali sono i criteri per il reinsediamento volontario nel paese di origine di una persona? (sezione 3.4)
14. Quali fattori possono essere considerati da un organo giudiziario nel valutare se un rifugiato si sia effettivamente ristabilito nel paese di origine? (sezione 3.4)
15. Quali fattori possono essere considerati da un organo giudiziario nel valutare se un rifugiato rappresenti un pericolo per il paese ospitante e in quali circostanze può successivamente essere fatta cessare la protezione internazionale? (sezione 6)
16. In che modo i motivi di cessazione della protezione sussidiaria e i motivi di cessazione della protezione dei rifugiati sono simili, e in cosa differiscono? (sezione 7)

# 1. Cessazione della protezione internazionale: una panoramica

## 1.1 Introduzione

Allo stesso modo in cui la protezione dei rifugiati è uno status riconosciuto rispetto a un individuo, essa può anche venire meno in determinate circostanze. In generale, la cessazione della protezione internazionale è legata al comportamento delle persone interessate, a sviluppi nel paese di origine o, in linea di principio, a una combinazione di entrambi.

Il diritto sostanziale in materia di cessazione della protezione può essere considerato da due diversi punti di vista. Da un lato, una volta che una domanda è stata formalmente accolta e che lo status di protezione internazionale è stato ufficialmente riconosciuto (con tutti i benefici che comporta, derivanti dall'acquis dell'UE sull'asilo, dalla convenzione sui rifugiati e dal diritto nazionale), la persona protetta «ha la garanzia di un futuro sicuro nel paese ospitante e un'aspettativa legittima che in futuro non sarà privata di tale status, a meno che vi siano motivi dimostrabili validi e sufficienti»<sup>(4)</sup>. Questa è la logica alla base di due principi enunciati dall'UNHCR:

- il primo è che i motivi che possono condurre alla perdita dello status di protezione internazionale sono elencati tassativamente nelle disposizioni pertinenti;
- il secondo è che le clausole in questione devono essere interpretate in modo restrittivo<sup>(5)</sup>.

D'altro canto, ogni concessione dello status di protezione internazionale a persone che non soddisfano effettivamente e pienamente i criteri di ammissibilità, pregiudica l'integrità del diritto dei rifugiati. Il diritto dei rifugiati si basa sul principio che gli esseri umani godono dei diritti e delle libertà fondamentali senza discriminazioni, come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo<sup>(6)</sup>. Ne consegue che decisioni fondate che prevedono la cessazione dello status di protezione, promuovono, al contempo, la realizzazione degli obiettivi e consolidano la direttiva qualifiche (rifusione) e la convenzione sui rifugiati. Inoltre, il principio di sussidiarietà della protezione internazionale riveste particolare rilevanza in materia di cessazione della protezione. Se l'interessato ha ottenuto protezione sufficiente contro le persecuzioni, non è più necessario considerarlo un rifugiato<sup>(7)</sup>. La protezione internazionale è quindi legata alla durata per la quale è necessaria<sup>(8)</sup>. Inoltre, la correttezza dello status dovrebbe essere riesaminata periodicamente, dando effetto al cambiamento delle circostanze nella condizione personale degli interessati o nel loro paese di origine. Oltre a ciò, non esiste alcun obbligo di estendere la protezione internazionale, se un motivo di esclusione previsto dal diritto internazionale dei rifugiati diventa applicabile ad un rifugiato dopo il riconoscimento, o nel caso in cui l'interessato non aveva titolo a beneficiare di tale tutela fin dall'inizio<sup>(9)</sup>.

<sup>(4)</sup> House of Lords (UK), *R (Hoxha)/Special Adjudicator* [2005] UKHL 19, punto 65.

<sup>(5)</sup> UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status* (Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato) ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, dicembre 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, punto 116.

<sup>(6)</sup> Cfr. il preambolo della convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954.

<sup>(7)</sup> Cfr. inoltre, Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza dell'8 febbraio 2005, BVerwG 1 29/03, ECLI:DE:BVerwG:2005:080205U1C29.03.0

<sup>(8)</sup> UNHCR, Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses* (Nota sulle clausole di cessazione), maggio 1997, EC/47/SC/CRP.30, punto 4.

<sup>(9)</sup> UNHCR, *Note on the Cessation Cause*, 22 novembre 2004, punto 5.

In termini di procedura, ogni decisione volta a far cessare la protezione internazionale deve essere il prodotto di un processo decisionale rigoroso, adeguatamente informato ed equo sotto il profilo procedurale. Ciò è indispensabile, tenuto conto delle conseguenze potenzialmente disastrose che la perdita oggettivamente infondata dello status di rifugiato può significare per l'interessato e altri, in modo particolare i familiari. È costantemente riconosciuto, nelle decisioni giudiziarie, che dalla cessazione della protezione internazionale possono derivare conseguenze molto gravi. Questo è stato sottolineato dalla House of Lords nella decisione *R (Hoxha)* in cui ha affermato che «[un']interpretazione troppo ampia di un cambiamento delle circostanze non fa prova di un atteggiamento di cautela da parte dell'autore della decisione, le cui conclusioni comportano potenzialmente gravi conseguenze per il soggetto della decisione»<sup>(10)</sup>. La necessità di norme minime a garanzia dell'equità è stata ripetutamente sottolineata dal Comitato esecutivo dell'UNHCR<sup>(11)</sup>.

La direttiva qualifiche (rifusione) prevede diversi meccanismi di cessazione della protezione internazionale. Nel loro insieme, essi sono la cessazione, la presentazione dei fatti in modo erroneo, l'esclusione e motivi di pericolo per la sicurezza o per la comunità. È importante riconoscere la diversa natura di questi meccanismi.

## Cessazione

Il primo meccanismo di perdita dello status di protezione è la cessazione. Essa è disciplinata dall'articolo 11, che riprende quelle che generalmente vengono denominate «clausole di cessazione» della convenzione sui rifugiati, contenute nell'articolo 1(C). La cessazione ha luogo se l'interessato dimostra, essenzialmente attraverso determinati atti volontari, di non necessitare più della protezione internazionale, o quando un mutamento fondamentale e duraturo delle circostanze nel paese d'origine significa che i motivi che avevano giustificato la concessione dello status di rifugiato hanno cessato di esistere.

Lo status di rifugiato cessa in presenza di due situazioni:

i) Cessazione conseguente ad azioni individuali.

In questa categoria rientrano quattro sotto-categorie di atti che possono dar luogo alla cessazione della protezione:

- a) la volontaria **riassunzione** della protezione del paese di cui la persona ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la residenza abituale;
- b) il volontario **riacquisto** di una cittadinanza persa;
- c) l'**acquisto** di una nuova cittadinanza e il godimento della protezione del paese della nuova cittadinanza;
- d) il volontario **reinsediamento** nel paese precedentemente abbandonato.

ii) Cessazione motivata dal mutamento delle circostanze.

<sup>(10)</sup> *R (Hoxha)/Special Adjudicator*, op.cit., nota 4, punto 113. Una sentenza del Conseil du Contentieux des Etrangers (consiglio del contenzioso in materia di stranieri) (Belgio) è indicativa delle numerose decisioni che hanno riconosciuto le gravi conseguenze della revoca, e stabilito che le pertinenti disposizioni devono essere interpretate restrittivamente: Conseil du Contentieux des Etrangers (Belgio), sentenza dell'11 marzo 2016, n. 163 942, 153 270/V. Inoltre, in un altro caso, la High Court of Australia ha osservato che ogni decisione di questo tipo deve comportare un processo «come minimo altrettanto formale quanto la concessione dello status di rifugiato» [High Court (Australia), Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (ministero per l'immigrazione e gli affari multiculturali della popolazione indigena)/QAAH del 2004 [2006] HCA 53, punto 133].

<sup>(11)</sup> UNHCR, conclusione del Comitato esecutivo n. 8 (XXVIII), 1977, «Determination of Refugee Status» (Determinazione dello Status di rifugiato). Le conclusioni ExCom sono adottate all'unanimità dagli Stati che sono membri del Comitato esecutivo e che possono quindi essere considerate come rappresentative della comprensione delle norme giuridiche relative alla protezione dei rifugiati da parte di tali Stati. Attualmente, 98 Stati sono membri del Comitato esecutivo.

Esiste un'ulteriore situazione in cui può verificarsi la cessazione dello status di rifugiato. Essa si configura quando i rifugiati non possono più rinunciare alla protezione del paese di cui hanno la cittadinanza o nel quale avevano precedentemente la residenza abituale, perché sono venute meno le circostanze con cui si è riconosciuto il loro bisogno di protezione internazionale.

La caratteristica comune a tutte le situazioni di cessazione è che lo status di rifugiato non è più considerato necessario o giustificato. Ciò è in armonia con il principio ad essa connesso, che la cessazione non invalida in modo retroattivo la determinazione dello status di rifugiato. La cessazione ha invece effetto solo per il futuro, cioè ex nunc <sup>(12)</sup>.

### Ulteriore diritto alla protezione sussidiaria

La cessazione della protezione non può essere subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione della protezione sussidiaria non sussistono. Queste due forme di protezione devono essere trattate separatamente. Pertanto, la cessazione dello status di rifugiato non pregiudica il diritto dell'interessato di richiedere la protezione sussidiaria <sup>(13)</sup>.

### Presentazione dei fatti in modo erroneo

Qualora lo status di rifugiato sia stato conferito ad una persona indebitamente perché ha presentato i fatti in modo erroneo o ha omesso fatti determinanti, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), sono previsti la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato.

### Esclusione

La direttiva qualifiche (rifusione) prevede espressamente la cessazione dello status di rifugiato in situazioni dove l'interessato «avrebbe dovuto essere escluso» o «è escluso». Questa disposizione, che riflette i motivi di esclusione previsti dall'articolo 1, sezioni D, E ed F della convenzione sui rifugiati, si applica alle seguenti categorie:

- i) le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1(D) della convenzione sui rifugiati che fruiscono della protezione o dell'assistenza di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR <sup>(14)</sup>;
- ii) le persone alle quali sono riconosciuti diritti specifici, simili a quelli concessi ai cittadini del paese, diverso dal loro paese di origine, in cui hanno stabilito la residenza <sup>(15)</sup>;
- iii) le persone non meritevoli della protezione internazionale dei rifugiati, in quanto hanno commesso, o partecipato alla commissione, di determinati reati gravi o atti efferati <sup>(16)</sup>.

Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di esclusione di cui all'articolo 12, incluso il paragrafo 2 del medesimo, si trovano in EASO, [Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche \(2011/95/UE — Un'analisi giuridica, gennaio 2016](#).

<sup>(12)</sup> Le clausole di esclusione di cui all'articolo 1F(a) e (c) della convenzione sui rifugiati operano nello stesso modo.

<sup>(13)</sup> CGUE, sentenza del 2 marzo 2010, grande sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, eDier Jamal/Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2010:105, punto 79.

<sup>(14)</sup> Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva qualifiche; articolo 1(D), convenzione sui rifugiati.

<sup>(15)</sup> Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), direttiva qualifiche; articolo 1(E), convenzione sui rifugiati.

<sup>(16)</sup> Articolo 12, paragrafo 2, direttiva qualifiche (rifusione); articolo 1(F), convenzione sui rifugiati. È importante notare che il motivo di esclusione previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 lettera b), e dall'articolo 1(F), della convenzione sui rifugiati è soggetto a limitazioni temporali e geografiche e, pertanto, non può costituire la base per la cessazione di uno status di rifugiato che sia stato concesso correttamente.

## Pericolo per la sicurezza o per la comunità

La direttiva qualifiche e la direttiva qualifiche (rifusione) stabiliscono che gli Stati membri possono revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato quando vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, o la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro <sup>(17)</sup>.

Minacce alla sicurezza del paese ospitante o alla sua comunità in casi riguardanti persone già condannate per un crimine o un delitto particolarmente grave possono, in talune limitate situazioni, tradursi nella perdita della protezione contro il *refoulement* (respingimento) ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. I rifugiati che rientrano nell'ambito di applicazione di questa disposizione possono altresì perdere taluni altri diritti, che sono legati al loro soggiorno regolare nel paese ospitante. Vi è notevole divergenza di opinioni sul fatto se, al riguardo, la direttiva qualifiche (rifusione) sia conforme alle intenzioni della convenzione sui rifugiati e, alla data di redazione del presente documento, la questione è stata sottoposta alla CGUE (cfr. la successiva sezione 6) <sup>(18)</sup>.

## 1.2 Alcune considerazioni generali sul diritto internazionale dei rifugiati da una prospettiva giudiziaria europea

Le modalità con cui lo status di rifugiato può essere fatto cessare coerentemente con il diritto internazionale sui rifugiati (cessazione, revoca, e annullamento nella terminologia dell'UNHCR) non sono integralmente disciplinate da disposizioni esplicite della direttiva qualifiche (rifusione) o della convenzione sui rifugiati.

Le clausole di cessazione di cui all'articolo 1(C) della convenzione sui rifugiati sono state recepite nella direttiva qualifiche (rifusione) tramite l'articolo 11, e l'articolo 14, paragrafo 1, fa riferimento a tale disposizione, come base per la cessazione, la revoca o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. Le rimanenti clausole dell'articolo 14, tuttavia, non corrispondono alle disposizioni della convenzione sui rifugiati nello stesso modo.

L'articolo 14, paragrafo 3, disciplina quello a cui l'UNHCR fa riferimento come «annullamento» (anche se si riferisce espressamente solo ad alcuni, non a tutti, i motivi sulla base dei quali l'invalidazione dello status di rifugiato concesso indebitamente sarebbe coerente con il diritto internazionale sui rifugiati) e la «revoca». Emergono informazioni che indicano che lo status di rifugiato è stato indebitamente riconosciuto ad una persona che non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della determinazione. La convenzione sui rifugiati non contiene «clausole di annullamento» esplicite. Tuttavia, se viene stabilito (mediante procedure appropriate, che offrono adeguate garanzie) che l'interessato è stato indebitamente riconosciuto come avente titolo a beneficiare dello status di rifugiato fin dall'inizio, *l'invalidazione del riconoscimento iniziale e la revoca dello status di rifugiato* sono in genere considerate coerenti con il diritto internazionale sui rifugiati.

<sup>(17)</sup> Cfr. articolo 14, paragrafo 4, direttiva qualifiche (rifusione).

<sup>(18)</sup> CGUE, sentenza in attesa di pronuncia, causa C-391/16, M/Ministerstvo vnitra.

Sebbene l'articolo 14, paragrafo 4, non consenta eccezioni ai principi di *non-refoulement*, esso prevede circostanze per la cessazione, la revoca o il rifiuto del rinnovo dello status, simili a quelle di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. L'articolo 14, paragrafo 5, consente agli Stati membri di invocare tali motivi per decidere di «non riconoscere lo status a un rifugiato». L'articolo 14, paragrafo 6, prevede il mantenimento di taluni diritti per le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafi 4 o 5.

## 2. Aspetti procedurali e questioni relative alle prove

La determinazione della legittimità della cessazione della protezione internazionale richiede una valutazione individuale della pretesa del richiedente nel contesto della corretta applicazione del relativo onere e criterio probatorio. Nel decidere se la protezione internazionale debba o meno cessare, gli organi giudiziari sono altresì tenuti a prendere in considerazione le pertinenti disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo <sup>(19)</sup>. Alcuni tribunali hanno stabilito che il principio dell'*autorità di cosa giudicata* non osta alla cessazione della protezione, qualora le circostanze siano mutate sostanzialmente rispetto a quando è stata presa la decisione iniziale di concessione della protezione <sup>(20)</sup>.

### 2.1 Valutazione individuale

Gli articoli 14, paragrafo 2, e 19, paragrafo 4, stabiliscono che uno Stato membro non può far cessare la protezione prima che l'interessato sia stato esaminato dallo Stato su base individuale. Il dovere dello Stato membro di effettuare una valutazione individuale prima di far cessare la protezione potrebbe essere considerato comparabile alla valutazione individuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, per valutare la concessione della protezione <sup>(21)</sup>.

I requisiti procedurali per la cessazione della protezione sono sviluppati appieno negli articoli 44 e 45 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). L'articolo 44, DPA (rifusione), stabilisce che un esame per la revoca della protezione internazionale può cominciare quando emergono elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità di tale protezione. L'articolo 45 DPA (rifusione) fornisce determinate garanzie, come il diritto dell'interessato di essere informato dei motivi del riesame. Questa disposizione offre la possibilità di esporre i motivi per cui la protezione non dovrebbe cessare.

La protezione resta in essere fino a quando lo Stato membro adotta la decisione di farla cessare, che l'interessato rinnovi o meno il permesso di soggiorno collegato a tale specifica protezione. Il *Conseil d'État* (Consiglio di Stato francese) ha avuto occasione di precisare la durata della concessione della protezione. Il tribunale ha decretato che, a causa della natura dichiarativa della protezione sussidiaria, essa produce effetti fino a quando il beneficiario non soddisfa o ha cessato di soddisfare i requisiti necessari enunciati agli articoli 16, 17 e 19 <sup>(22)</sup>.

La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale francese per il diritto di asilo) ha sostenuto che lo status di rifugiato concesso a un cittadino afgano doveva essere revocato in quanto, dopo essere stato riconosciuto come rifugiato, aveva ottenuto un passaporto afgano ed era tornato al suo paese di origine. Il tribunale, tuttavia, ha stabilito che ciò non osta alla valutazione della protezione sussidiaria. Dopo una valutazione individuale, la protezione sussidiaria

<sup>(19)</sup> Particolare attenzione deve essere rivolta ai considerando 49 e 50, nonché agli articoli 45 e 46, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione).

<sup>(20)</sup> Particolare attenzione deve essere rivolta ai considerando 49 e 50, nonché agli articoli 45 e 46, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione).

<sup>(21)</sup> Articolo 4, paragrafo 3, direttiva qualifiche (rifusione): «L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione».

<sup>(22)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 30 dicembre 2014, *OFPPA/M. M. Noor e Mme S. Hassan*, n. 363161, 363162.



è, pertanto, stata concessa al richiedente in considerazione dell'intensità e della frequenza della violenza generalizzata nella provincia afghana dalla quale egli proveniva, all'epoca della pronuncia della sentenza da parte della Corte <sup>(23)</sup>.

Negli Stati membri che prevedono ulteriori forme di tutela nazionale, oltre a quelle riconosciute dalla direttiva qualifiche e dalla sua rifusione, le condizioni per la revoca della protezione nazionale contro l'allontanamento sono determinate esclusivamente con riferimento alle disposizioni del diritto nazionale <sup>(24)</sup>.

Tali disposizioni, e la relativa giurisprudenza, trovano eco nelle garanzie di correttezza procedurale dell'UNHCR, che elencano i requisiti procedurali minimi per quanto riguarda la cessazione <sup>(25)</sup>, la revoca <sup>(26)</sup> e quello a cui l'UNHCR fa riferimento come «l'annullamento» dello status di rifugiato <sup>(27)</sup>.

## 2.2 Questioni relative alle prove

Dalla formulazione degli articoli 14, paragrafo 2, e 19, paragrafo 4, della direttiva qualifiche, risulta chiaramente che, nel decidere in merito alla revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'onere di dimostrare che l'interessato ha cessato di essere o non era mai stato un rifugiato, o che ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, spetta allo Stato membro interessato. Ciò rispecchia l'onere della prova con riferimento alle clausole di cessazione della convenzione sui rifugiati <sup>(28)</sup>. Nondimeno, si attende che il rifugiato spieghi il proprio comportamento, come previsto dall'obbligo di cooperazione. Nella causa *RD/Home Secretary*, il *Upper Tribunal — Immigration and Asylum Chamber* (Tribunale superiore — sezione Immigrazione e asilo del Regno Unito) ha rilevato l'esistenza di una presunzione di volontaria riassunzione della protezione del paese di origine, quando il rifugiato ottiene un passaporto o un rinnovo del passaporto del paese di cui ha la cittadinanza <sup>(29)</sup>.

In una causa concernente la presentazione dei fatti in modo erraneo, la Corte nazionale francese per il diritto di asilo (Cour nationale du droit d'asile) ha respinto il ricorso dello Stato contro una decisione per la tutela giurisdizionale, proprio perché le informazioni fornite dall'amministrazione non costituivano prova sufficiente per certificare le false dichiarazioni <sup>(30)</sup>. Un'altra decisione dello stesso tribunale, fondata specificamente sull'articolo 14, paragrafo 3, ha stabilito che l'onere della prova grava sullo Stato membro, statuendo che le disposizioni dell'articolo 14 non devono essere interpretate come un obbligo di dimostrare che l'intero percorso, o tutti i fatti addotti, sono viziati da frode, presumendo che le informazioni fuorvianti identificate riguardino solo una parte del percorso o una parte dei fatti che hanno indotto alla concessione della protezione. Il tribunale ha altresì ritenuto che la presentazione, sotto diverse identità, di domande di asilo multiple, di cui l'ultima dopo la concessione della protezione, violasse il

<sup>(23)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 5 ottobre 2015, *M.Z.*, n. 14033523.

<sup>(24)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 febbraio 2011, *BVerwG 10 24/10*, ECLI:DE:BVerwG:2011:290911U10C24.10.0

<sup>(25)</sup> UNHCR, *Note on Cancellation of Refugee Status*, 22 novembre 2004, punto 43.

<sup>(26)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees* (Linee guida sulla protezione internazionale no. 5: Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati), 4 settembre 2003, punto 31; UNHCR, *Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees* (Nota di background sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati), 4 settembre 2003.

<sup>(27)</sup> UNHCR, *Note on Cancellation of Refugee Status*, op. cit. nota 3, punti 42 e 43. Si noti che il termine «annullamento» viene utilizzato dall'UNHCR, ma non appare nella direttiva qualifiche (rifusione).

<sup>(28)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), 10 febbraio 2003, HCR/GIP/03/03.

<sup>(29)</sup> Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito), sentenza del 28 giugno 2007, *RD/Home Secretary* [2007] UKAIT 66, punto 30; cfr. anche, UNHCR, *Manuale*, op. cit., nota 5, punto 121.

<sup>(30)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 1<sup>o</sup> marzo 2011, *OFFPRA/S.*, n. 10004319.

dovere di cooperazione e l'obbligo di lealtà del richiedente, previsti dalla direttiva qualifiche (rifusione) e dalla convenzione sui rifugiati <sup>(31)</sup>.

Il criterio probatorio è lo stesso previsto per le decisioni di primo grado. La dicitura «su base individuale» negli articoli 14, paragrafo 2 e 19, paragrafo 4, ribadisce l'obbligo degli Stati membri, previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, di effettuare una valutazione individuale prima di decidere in merito alla revoca o alla cessazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Le autorità sono, pertanto, tenute ad effettuare un esame individuale in una procedura amministrativa, come sopra esposto <sup>(32)</sup>. La sentenza *Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, Dier Jamal/Bundesrepublik Deutschland* <sup>(33)</sup> stabilisce che, se le circostanze che hanno indotto al riconoscimento dello status di rifugiato sono venute meno e le autorità competenti dello Stato membro verificano che non ricorrono altre circostanze che potrebbero giustificare un timore di persecuzione per il medesimo motivo inizialmente esistente, o per un altro motivo, la protezione può cessare. Il criterio di probabilità utilizzato per valutare il rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso applicato per la concessione dello status di rifugiato (cfr. anche la successiva sezione 4.1.8).

Nei casi riguardanti l'applicazione dell'articolo 14, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 12, sono necessarie prove chiare e attendibili, avvalorate da motivi adeguati e comprensibili. Anche se il criterio è quello dell'esistenza di «serie ragioni di ritenere», la prova di una condanna penale non è necessaria <sup>(34)</sup>. Pertanto, la *Court of Appeal* (la Corte d'appello del Regno Unito) ha ritenuto che la presunzione di innocenza nei procedimenti penali non si applichi <sup>(35)</sup>.

In alcuni casi, le decisioni di esclusione saranno basate sulle prove di una condanna accertata e legittima per un reato qualificato da parte di un tribunale straniero; di un'incriminazione da parte di un tribunale internazionale; o di una confessione attendibile dell'interessato. Occorre esercitare cautela nell'agire sulla scorta di «prove per sentito dire» <sup>(36)</sup> ed è sempre opportuno ricercare prove inconfutabili <sup>(37)</sup>. Un mero rinvio a giudizio, o prove ottenute con la tortura, non saranno sufficienti <sup>(38)</sup>. Le questioni procedurali in materia di esclusione sono trattate in EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016.

Quando un organo giurisdizionale decide in merito alla cessazione della protezione internazionale, al rifugiato potrebbe essere richiesto di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso. Lo Stato membro deve dimostrare, su base individuale, che la protezione internazionale deve cessare. Deve essere effettuata una valutazione di tutte le prove. Il modo in cui le prove vengono valutate nei procedimenti in materia di cessazione della protezione internazionale dipende dalle particolari circostanze del richiedente e dalle prove fornite caso per caso <sup>(39)</sup>.

Per ulteriori orientamenti si rimanda alla pubblicazione EASO: *Evidence and Credibility Assessment — A Judicial Analysis* [Valutazione degli elementi probatori e dell'attendibilità — un'analisi giuridica] (di prossima pubblicazione, prevista per maggio 2017).

<sup>(31)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 7 maggio 2014, *OFPRA/A. A.*, n. 12021083.

<sup>(32)</sup> I. Kraft, Article 14, MN 7 Qualification Directive 2011/95/EC, in K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law: A Commentary* (seconda edizione, C.H. Beck, 2016).

<sup>(33)</sup> Abdulla, op. cit., nota 13.

<sup>(34)</sup> UNHCR, *Manuale*, op. cit., nota 5, punto 149.

<sup>(35)</sup> Court of Appeal (UK), sentenza del 18 marzo 2009, *Al-Sirri/Secretary of State for the Home Department* [2009] EWCA Civ 222, punto 25.

<sup>(36)</sup> *Ibid.*, punto 53.

<sup>(37)</sup> *Ibid.*, punto 55.

<sup>(38)</sup> *Ibid.*, punti da 40 a 44.

<sup>(39)</sup> *RD/Home Secretary*, op. cit., nota 29.

## 3. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati I — Cessazione conseguente ad azioni individuali: articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)

### 3.1 Volontaria riassunzione della protezione del paese di cui si ha la cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), riflette l'articolo 1(C)(1) della convenzione sui rifugiati. Lo status di rifugiato cessa qualora un individuo «si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza». La cessazione fondata su queste clausole deve essere valutata in base a criteri di volontarietà, intenzione, efficacia della protezione ottenuta <sup>(40)</sup>.

Questa clausola si applica quando il rifugiato si trova ancora fuori dal paese di origine e possiede una cittadinanza. Questa situazione consente la cessazione della protezione internazionale perché l'interessato, manifestando atti di fedeltà al proprio paese di origine, si è avvalso della tutela del proprio paese di origine, dimostrando così di non avere più bisogno della protezione del paese di asilo <sup>(41)</sup>. La premessa principale su cui si fonda l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), come pure le altre clausole di cessazione previste dall'articolo 11, è che la protezione internazionale è solo temporanea e transitoria e cessa quando viene ristabilita la protezione nazionale <sup>(42)</sup>.

Come nel caso delle situazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c), e d), l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) illustra un cambiamento nella situazione del rifugiato, che è stato determinato volontariamente dalla persona stessa, mentre le lettere e) ed f) riflettono un cambiamento verificatosi nel paese in cui si temeva la persecuzione. Riavvalersi volontariamente della protezione del paese di cui si ha la cittadinanza implica che la persona non teme più la persecuzione nel proprio paese d'origine e non è più bisognosa di protezione internazionale.

#### 3.1.1 Requisiti

Quando il richiedente ha intrapreso determinate azioni, si può presumere la volontaria riassunzione della protezione del paese di origine. Tuttavia, tali azioni devono presentare determinate caratteristiche. L'applicazione di questa clausola presuppone tre condizioni:

- il rifugiato deve avere agito volontariamente;
- l'atto deve essere stato compiuto intenzionalmente; e
- il risultato ottenuto deve essere l'effettivo riconoscimento della protezione <sup>(43)</sup>.

<sup>(40)</sup> J. Fitzpatrick, *Current Issues in Cessation of Protection under Article 1C of the 1951 Refugee Convention and Article 1.4 of the 1969 OAU Convention*, commissionato per l'UNHCR, 2001, pag. 5, punto 15.

<sup>(41)</sup> Articolo 1(A)(2) della convenzione sui rifugiati: «non può o non vuole tornarci per il timore di cui sopra».

<sup>(42)</sup> I. Kraft, *op. cit.*, nota 32, pag. 1194.

<sup>(43)</sup> UNHCR, *Manuale*, *op. cit.*, nota 5, punto 119.

Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, si conviene che, in assenza di prove contrarie, il rilascio o il rinnovo di un passaporto su richiesta del rifugiato equivale all'ottenimento della protezione del paese di origine <sup>(44)</sup>.

La testimonianza del rifugiato, o l'assenza della stessa, è significativa per quanto riguarda la presunzione dell'intenzione e della volontarietà. Per il rifugiato, fornire una testimonianza può essere un'opportunità per dimostrare che tali azioni non sono state intraprese personalmente e volontariamente, in particolare, ad esempio, sostenendo che terzi hanno agito con intento doloso nel richiedere un passaporto a suo nome <sup>(45)</sup>. Pertanto, se il rifugiato non agisce volontariamente ma, ad esempio, si conforma ai requisiti imposti dalle autorità, l'atto non porterà la cessazione dello status di rifugiato. Tuttavia, se il rifugiato rifiuta di rilasciare una dichiarazione sulle ragioni di un determinato atto, o fornisce spiegazioni insoddisfacenti per la propria condotta, non c'è motivo di confutare l'inferenza, derivante da tale atto, che il rifugiato si sia avvalso di nuovo di tale protezione. Anche se la dichiarazione del rifugiato è importante, nel caso in cui essa non sia stata rilasciata, o qualora il tribunale la ritenga non veritiera, l'intenzione e la volontarietà possono potenzialmente essere dedotte da tutte le altre circostanze accertate nella fattispecie.

### 3.1.2 La valutazione della volontarietà

La valutazione delle condizioni di cui sopra deve basarsi sulle circostanze particolari del caso. La relazione che i rifugiati hanno con il loro paese di origine deve essere analizzata caso per caso, oggettivamente e in modo indipendente <sup>(46)</sup>. Le conseguenze dei vari tipi di situazione che comportano una presunzione di volontaria riassunzione della protezione del paese di origine devono essere ponderate attentamente. La complessità di questa operazione risiede, principalmente, nella necessità di tenere conto dei diversi fattori personali specifici all'interessato e nel sottomettere al rifugiato conclusioni oggettive circa la disponibilità della protezione del suo paese di origine. La considerazione soggettiva che un rifugiato fosse sinceramente all'oscuro delle implicazioni degli atti commessi e delle conseguenze riguardanti il suo status, o il fatto che non fosse consapevole di avvalersi di tale protezione, seppure rilevanti nell'ambito di tale valutazione, non saranno sufficienti, in quanto tali, per escludere l'applicabilità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), se le azioni intraprese dal rifugiato forniscono motivi sufficienti per ritenere che non sia più bisognoso della protezione internazionale.

È pertanto necessario tenere conto degli elementi fattuali e giuridici che potrebbero influire su tale valutazione: per quanto riguarda il comportamento nel paese ospitante, saranno di importanza fondamentale la natura dell'atto e il suo significato in relazione all'intenzione del rifugiato di mantenere rapporti duraturi con il suo paese. In caso di ritorno nel paese di origine, la motivazione, le condizioni e la durata dei soggiorni sono le questioni chiave da considerare.

Deve essere altresì considerata la ragione per cui la persona è stata ritenuta bisognosa di protezione internazionale. Quando il riconoscimento si basa sul timore di persecuzioni provenienti da attori non statali, contro i quali le autorità nazionali non possono fornire una protezione effettiva, la questione della volontaria riassunzione della loro protezione, in particolare nel paese di asilo, può avere scarsa rilevanza per quanto riguarda la necessità di mantenere la protezione internazionale.

<sup>(44)</sup> *Ibid.*, punto 121.

<sup>(45)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 10 settembre 2012, M.S., n. 12006411 C+.

<sup>(46)</sup> Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 8-9.

### 3.1.3 Situazioni che possono dar luogo alla cessazione

Alcuni giudici nazionali hanno ritenuto che si può presumere che il rifugiato abbia cercato protezione dal paese di origine quando le relazioni sono state ripristinate, come dimostrato dal ritorno al paese di origine <sup>(47)</sup>, o siano state contattate autorità ufficiali del paese di origine. È necessario determinare se il ritorno volontario al paese di origine sia a scopo di soggiorno permanente, che è causa di cessazione dello status ai sensi dell'articolo 11, lettera d) della direttiva qualifiche. Esiste una distinzione tra il ritorno al paese di origine per una breve visita temporanea, o un ritorno effettivo in vista di un reinsediamento permanente. Quando sono state intraprese determinate azioni, si può presumere la volontaria riassunzione della protezione del paese di origine. Tali azioni possono comprendere la richiesta di determinati documenti amministrativi, come l'emissione o il rinnovo del passaporto <sup>(48)</sup>. Anche un matrimonio contratto nel paese di origine configura una situazione in cui si può presumere un atto di fedeltà di un rifugiato verso tale paese <sup>(49)</sup>. Il giudice deve valutare la natura delle azioni intraprese e le loro conseguenze.

Il *Migrationsdomstolen* (Corte d'appello svedese in materia di immigrazione) procede in modo simile. La cessazione dello status di rifugiato può essere decretata quando il rifugiato compie le azioni necessarie per ottenere, e di fatto ottiene, un passaporto dal paese di origine. Ciò è indicativo di una nuova intenzione di chiedere la protezione del paese di origine <sup>(50)</sup>. Il *Verwaltungsgerichtshof* (Tribunale amministrativo superiore austriaco) ha ritenuto, inoltre, che il rilascio di un passaporto da parte del paese di origine del rifugiato è indicativo della volontà di reclamare nuovamente la protezione di tale paese <sup>(51)</sup>.

Va notato che la cessazione dello status di rifugiato non comporta necessariamente il rifiuto della protezione sussidiaria (la protezione sussidiaria è approfondita nella successiva sezione 7). L'autorità decisionale amministrativa francese di prima istanza ha cessato di riconoscere lo status di rifugiato ad un cittadino afgano, perché quest'ultimo aveva ottenuto un passaporto afgano dalle autorità consolari afgane a Parigi ed era tornato in Afghanistan. La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale francese per il diritto di asilo), dopo aver constatato che l'organo decisionale aveva avuto ragione nel cessare di riconoscerlo come rifugiato, ha esaminato la situazione del richiedente per quanto riguarda la sua domanda di protezione sussidiaria, ed ha ritenuto che la situazione nella provincia dalla quale il richiedente proveniva originariamente, doveva essere considerata come caratterizzata da violenza indiscriminata conseguente ad un conflitto armato interno, e che pertanto doveva essere concesso il beneficio della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera c) <sup>(52)</sup>.

### 3.1.4 Situazioni che non danno luogo alla cessazione

La cessazione non ha luogo nelle seguenti situazioni:

<sup>(47)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 31 marzo 1999, A., n. 177.013, B).

<sup>(48)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza dell'8 novembre 2000, M. G. n. 198432; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 25 febbraio 2016, M. n. 15011220 C; cfr. anche *RD/Home Secretary*, op. cit., nota 29, punto 30.

<sup>(49)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 29 marzo 2000, M. B. n. 187644. Cfr. anche Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 2 dicembre 1991, 9 C 126/90, che ha stabilito che la celebrazione di un matrimonio presso il consolato del paese di origine era un atto singolo, irrilevante per il rapporto con tale paese, per cui il bisogno di protezione non aveva cessato di esistere.

<sup>(50)</sup> Corte d'appello in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10.

<sup>(51)</sup> Tribunale amministrativo superiore (Austria), sentenza del 15 maggio 2003 VwGH n. 2001/01/0499.

<sup>(52)</sup> MZ, N. 14033523 C+, op. cit., nota 23.

1. Quando la persona non può o non ha manifestato esplicitamente la volontà di riavvalersi della protezione del paese di origine. Ad esempio, quando a riavvalersi della protezione è un minore o una terza persona, senza il consenso del rifugiato.
2. Certe situazioni non sono considerate atti di fedeltà, in particolare, quando i contatti con le autorità del paese di origine sono occasionali o accidentali. La natura di determinate fasi amministrative non porta alla conclusione che il rifugiato si sia riavvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza. Ad esempio, le azioni intraprese presso il consolato del paese di origine per richiedere documenti relativi al ricongiungimento familiare non sono considerate atti di fedeltà al paese di origine <sup>(53)</sup>. Né è stata considerata riasunzione della protezione del paese di origine la celebrazione di un matrimonio che ha avuto luogo presso il consolato del paese di origine. Quest'ultima è stata considerata un atto singolo, irrilevante ai fini del rapporto del beneficiario con tale paese e, pertanto, il bisogno di protezione non ha cessato di esistere <sup>(54)</sup>.

### 3.1.5 Necessità assoluta

Anche se le circostanze di fatto possono configurare un elemento di presunzione di atti di fedeltà al paese di origine, tale presunzione è confutabile. Il rifugiato può dimostrare che tali azioni sono state motivate dall'esistenza di una necessità assoluta come, ad esempio, ottenere un passaporto per i figli minori, presso il consolato, per consentire loro di tornare dalla madre nel paese di origine <sup>(55)</sup>. Il fatto che un rifugiato abbia seguito una procedura presso le autorità universitarie nel suo paese di origine, come richiesto dalla normativa francese al fine di ottenere il certificato necessario per esercitare la sua professione in Francia, non è stato considerato atto di fedeltà <sup>(56)</sup>. Allo stesso modo, la richiesta della prefettura di polizia ad un rifugiato, di rinnovare il passaporto presso le autorità diplomatiche del suo paese di origine, al fine di poter continuare a ricevere trattamenti vitali, è stato considerato un atto di necessità <sup>(57)</sup>.

## 3.2 Riacquisto volontario della cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), come l'articolo precedente, è applicabile al rifugiato che non è più bisognoso di protezione internazionale. Esso si applica ad una persona che, a un certo punto (prima o dopo essere stata riconosciuta come rifugiato), abbia perso la cittadinanza del proprio paese di origine e l'abbia poi volontariamente riacquistata. L'UNHCR ha osservato che «si ritiene generalmente che la cittadinanza rispecchi il legame tra il cittadino e lo Stato e, a condizione che il rifugiato abbia riacquistato volontariamente la cittadinanza persa, si può presumere l'intento di ottenere la protezione del suo governo» <sup>(58)</sup>. Data questa presunzione, questo articolo non prevede, in genere, un esame delle intenzioni o delle motivazioni del rifugiato. È tuttavia necessario stabilire che il riacquisto sia stato volontario e non, ad esempio, automatico, attraverso il matrimonio o per decreto. In quest'ultimo caso, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), può tuttavia essere applicato, se il rifugiato ha influito su fasi precedenti il

<sup>(53)</sup> Commissione di ricorso per i rifugiati (Francia), sentenza del 15 marzo 2005, K., n. 424035.

<sup>(54)</sup> FAC, 9 C 126/90, op. cit., nota 49.

<sup>(55)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 15 maggio 2009, G., n. 288747.

<sup>(56)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza dell'8 febbraio 2006, A., n. 277258.

<sup>(57)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 24 luglio 2013, L.M., No 12002308 C+.

<sup>(58)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application* [Le clausole di cessazione: linee guida sulla loro applicazione], 26 aprile 1999, punto 13.



conferimento della cittadinanza, o qualora abbia successivamente accettato tale concessione, espressamente o implicitamente <sup>(59)</sup>.

### 3.3 Acquisto di una nuova cittadinanza — Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Se un rifugiato ha acquistato una nuova cittadinanza e gode della piena protezione del paese di cui ha acquistato la nuova cittadinanza, non è più bisognoso di protezione internazionale. Ciò accade più comunemente quando il rifugiato diventa cittadino del paese di accoglienza, ma si applica altresì a qualsiasi nuovo paese di cittadinanza <sup>(60)</sup>. La Corte d'appello del Regno Unito ha affermato in termini piuttosto inequivocabili che:

È evidente che un rifugiato che ha ottenuto il riconoscimento e successivamente ottiene la cittadinanza del paese ospitante, e della cui protezione egli fruisce di conseguenza, perde il suo status di rifugiato. L'articolo 1C(3) della convenzione sui rifugiati non potrebbe essere più chiaro <sup>(61)</sup>.

Tuttavia, devono esistere prove conclusive per considerare il rifugiato come cittadino di un altro paese, tenendo in considerazione sia la legge applicabile, sia la prassi amministrativa <sup>(62)</sup>.

Il godimento della protezione del paese di nuova cittadinanza è l'elemento fondamentale che deve essere determinato ai sensi di questo articolo. L'UNHCR ha formulato due condizioni, che devono essere soddisfatte: la nuova cittadinanza deve essere effettiva, nel senso che deve corrispondere a un legame effettivo tra la persona e lo Stato; e il rifugiato deve essere in grado di avvalersi della protezione del governo della sua nuova cittadinanza ed essere disposto a farlo <sup>(63)</sup>. «La nuova cittadinanza deve essere effettiva, nel senso che devono essere riconosciuti, come minimo, gli elementi fondamentali relativi alla cittadinanza, compresi il diritto di ritorno e di soggiorno nello Stato» <sup>(64)</sup>.

Nei casi in cui la nuova cittadinanza è stata acquistata tramite matrimonio, l'UNHCR è del parere che la questione se la protezione sia disponibile dipenderà dal fatto che si sia, o meno, stabilito un legame effettivo con il paese del coniuge. Se l'effettiva protezione del paese di cittadinanza del coniuge è assicurata e il rifugiato fruisce di tale protezione, la clausola di cessazione è applicabile <sup>(65)</sup>.

<sup>(59)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11 nm 11, articolo 14, nm 8.

<sup>(60)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, op. cit., nota 58, punto 16. Cfr. anche, UNHCR, *Manuale*, op. cit., nota 5, punto 130.

<sup>(61)</sup> Court of Appeal (UK), sentenza del 18 dicembre 2008, DL (RDC)/Entry Clearance Officer; ZN (Afghanistan)/Entry Clearance Office, [2008] EWCA Civ 1420, punto 29.

<sup>(62)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, op. cit., nota 58, punto 16.

<sup>(63)</sup> *Ibid.*, punto 17.

<sup>(64)</sup> G.S Goodwin-Gill e J. McAdam, *The Refugee in International Law*, (terza edizione, OUP, 2007), pag. 138.

<sup>(65)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, op. cit., nota 58, punto 17.

## 3.4 Volontario reinsediamento — Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

### 3.4.1 Portata generale

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), è direttamente collegato all'articolo 1C(4), della convenzione sui rifugiati, che si applica a qualsiasi persona che, ritornata volontariamente, si ristabilisce nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitata. Esso riflette un cambiamento nella situazione personale del rifugiato, che è stato determinato dallo stesso.

La logica soggiacente a questa clausola di cessazione è che, nei casi in cui il ritorno volontario corrisponde al reinsediamento volontario nel paese di origine, il rifugiato non ha più bisogno della protezione internazionale, dal momento che ha già ottenuto, o ha potuto ottenere, la protezione nazionale. Lo status di rifugiato «non dovrebbe essere concesso per un giorno di più di quanto sia assolutamente necessario e dovrebbe cessare (...) se, conformemente alle disposizioni della convenzione o dello Statuto, una persona possedeva lo status di cittadino de facto, ossia se aveva effettivamente i diritti e gli obblighi di un cittadino di un determinato paese»<sup>(66)</sup>. In altre parole, se il rifugiato fa volontariamente ritorno al proprio paese d'origine con l'intenzione di soggiornarvi in modo definitivo, esprime in modo inconfutabile che non teme più la persecuzione<sup>(67)</sup>. Inoltre, in tali situazioni, non è più soddisfatto un requisito essenziale dello status di rifugiato: la presenza del rifugiato fuori del territorio del proprio paese<sup>(68)</sup>.

Dal momento che questa clausola di cessazione è basata su atti del rifugiato che determinano un mutamento delle circostanze personali di quest'ultimo, la sua applicabilità presuppone l'accertamento che i rifugiati non siano privati illegittimamente del diritto alla protezione internazionale.

Ad oggi, su questa questione, sembra esserci scarsa, o nessuna, giurisprudenza rilevante. Né la CGUE, né la Corte EDU hanno mai applicato questa clausola di cessazione in una causa. La giurisprudenza disponibile è sporadica e limitata, oltre ad essere, nella maggior parte dei casi, meramente esemplificativa di una prassi o un approccio interpretativo particolari. Tale giurisprudenza, insieme alle conclusioni del Comitato esecutivo dell'UNHCR<sup>(69)</sup>, al manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato<sup>(70)</sup> e alle successive linee guida sulla protezione internazionale pubblicate dall'UNHCR, costituisce nondimeno un prezioso strumento per valutare l'applicazione della clausola di cessazione.

Secondo le linee guida dell'UNHCR, gli elementi essenziali per valutare l'applicabilità di questa clausola di cessazione sono: a) se il rifugiato abbia o meno agito volontariamente e b) se il risultato è che la protezione nazionale del paese di origine<sup>(71)</sup> è stata accordata. La cessazione

<sup>(66)</sup> UNHCR, Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, op. cit., nota 8, punto 4.

<sup>(67)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11 nm 14.

<sup>(68)</sup> J.C. Hathaway, «The Right of States to Repatriate Former Refugees», *Ohio State Journal of Dispute Resolution*, (2005) vol. 20, n. 1, pag. 176; A. Grahl-Madsen, *The Status of Refugees in International Law* (A.W. Sijthoff, 1966), pagg. da 370 a 371.

<sup>(69)</sup> Per quanto riguarda le conclusioni del Comitato esecutivo dell'UNHCR, un utile strumento è: UNHCR, *A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions*, settima edizione, giugno 2014.

<sup>(70)</sup> UNHCR, *Manuale*, op. cit., nota 5.

<sup>(71)</sup> Per «paese d'origine» si intendono sia il paese di cui l'interessato ha la cittadinanza, sia il paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale; quest'ultimo caso è in relazione ai rifugiati apolidi.



fondata su questa categoria deve essere valutata in base ai criteri di volontarietà, intenzione e protezione effettiva <sup>(72)</sup>. Tuttavia, secondo un parere alternativo, si presume che non vi sia necessità di affrontare separatamente la questione della sussistenza attuale di protezione da parte del paese di origine. Ciò si fonda sulla tesi che, facendo volontariamente ritorno, con l'intenzione di soggiornare in modo definitivo, il rifugiato esprime in modo inconfutabile il fatto che non teme più la persecuzione <sup>(73)</sup>.

### 3.4.2 «Volontariamente»

Ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), e in linea con la convenzione, affinché la clausola di cessazione sia applicabile, sia il ritorno sia il soggiorno, devono essere atti volontari <sup>(74)</sup>. Solo le persone che si sono reinsediate volontariamente nel loro Stato di origine sono soggette alla cessazione dello status <sup>(75)</sup>. Se il rifugiato abbia agito volontariamente, dipende dalle circostanze di ciascun caso <sup>(76)</sup>.

La cessazione è inappropriata quando il ritorno non è realmente basato sul libero consenso del rifugiato, comprese situazioni in cui sia stato costretto dalla minaccia di sanzione o revoca di diritti, espulsione, estradizione, rapimento o itinerari di viaggio impreveduti dei servizi di trasporto <sup>(77)</sup>. Qualsiasi ritorno obbligatorio può costituire una violazione del dovere di *non-refoulement* dello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 33 della convenzione sui rifugiati <sup>(78)</sup>. Se il rifugiato ha volontariamente fatto ritorno nel paese d'origine, ma il suo soggiorno non era volontario, ad esempio in caso di reclusione, la cessazione può non essere applicabile <sup>(79)</sup>.

Tuttavia, se il rifugiato è tornato nel suo paese di origine contro la sua volontà, ma vi si è nondimeno stabilito senza problemi ed ha ripreso una vita normale per un periodo prolungato prima di ripartire di nuovo, la clausola di cessazione può ancora essere applicabile <sup>(80)</sup>.

### 3.4.3 «Ristabilito» o «ristabilita»

Il ritorno di un rifugiato nel suo paese di origine non comporta la cessazione dello status di rifugiato, anche quando tale scelta è stata presa in piena libertà. Il ritorno non è, di per sé, sufficiente per soddisfare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), in quanto, affinché la cessazione sia valida, non è sufficiente la mera presenza fisica nel paese di origine. Deve essere soddisfatto il secondo requisito del successivo reinsediamento.

Non esistono criteri definiti e accettati su quando un individuo si può considerare «ristabilito». La durata del soggiorno e il senso di «impegno» del rifugiato con riferimento al soggiorno nel paese di origine, sono fattori che permettono di determinare il «reinsediamento» <sup>(81)</sup>.

<sup>(72)</sup> J. Fitzpatrick, op. cit., nota 40, pag. 5, punto 15.

<sup>(73)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 14.

<sup>(74)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, op. cit., nota 58, punto 19.

<sup>(75)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status*, (seconda edizione, CUP, 2014), punti 464.2-464.6.

<sup>(76)</sup> UNHCR Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, op. cit., nota 8, punto 12.

<sup>(77)</sup> J. Fitzpatrick, op. cit., nota 40, punto 529.

<sup>(78)</sup> J.C. Hathaway, op. cit., nota 68, pag. 176.

<sup>(79)</sup> UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, op. cit., nota 58, punto 20.

<sup>(80)</sup> UNHCR Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, op. cit., nota 8, punto 21.

<sup>(81)</sup> *Ibid.*

La clausola di cessazione può essere invocata allorché un rifugiato si reca frequentemente in visita nel paese di origine e fruisce in tale paese dei benefici e delle strutture di cui fruiscono normalmente i cittadini di tale paese<sup>(82)</sup>. L'insediamento su base più permanente, senza palese intenzione di lasciare il paese (ad esempio nel caso in cui il rifugiato abbia fatto ritorno al suo paese di origine e, in condizioni di normalità, abbia fondato una famiglia, avuto figli ed esercitato un'attività professionale)<sup>(83)</sup>, o visite prolungate, possono configurare il reinsediamento o come minimo, essere indicativi del fatto che il rifugiato non è più bisognoso di protezione internazionale. L'adozione di un minore tramite l'ordinamento giuridico del paese può costituire «reinsediamento»<sup>(84)</sup>. Nei casi in cui il soggiorno del rifugiato è stato di breve durata, la clausola di cessazione può comunque essere invocata, se il rifugiato ha goduto del soggiorno senza problemi ed ha adempiuto agli obblighi di un normale cittadino, come pagare le tasse o svolgere doveri civici, come il servizio militare<sup>(85)</sup>. Il ripristino di un normale rapporto tra il rifugiato e il governo del paese di origine non è necessario<sup>(86)</sup>.

È poco probabile che una visita o la mera presenza dimostrino il reinsediamento volontario. Il reinsediamento implica una certa stabilità e, in tale contesto, viaggi di ritorno ripetuti e su base continuativa comportano la cessazione<sup>(87)</sup>.

Qualora un rifugiato abbia previsto un breve soggiorno, che si è prolungato per motivi indipendenti dalla sua volontà (il caso più evidente è la detenzione nello Stato della persecuzione), la cessazione è inapplicabile. Inoltre, nei casi che riguardano visite ripetute, ma di breve durata, di un rifugiato nello Stato di origine, ad esempio visite per ragioni di famiglia, politiche o economiche, o una combinazione di queste, ma la residenza primaria del rifugiato rimane nello Stato di asilo, invocare la clausola di cessazione può essere inappropriato. Il soggiorno temporaneo di un rifugiato che si rechi nel paese di origine munito non di un passaporto nazionale ma, ad esempio, di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza, non costituisce «ristabilimento volontario della residenza» e non implica la perdita dello status di rifugiato in base alla presente clausola<sup>(88)</sup>. Una visita ad un genitore anziano o malato avrà un impatto diverso sul rapporto del rifugiato con il suo paese di origine, rispetto a visite regolari verso tale paese, a scopo di vacanza o con il fine di stabilire rapporti commerciali<sup>(89)</sup>. Se un rifugiato si reca in visita nel suo paese di origine al fine di raccogliere informazioni e valutare la prospettiva del rimpatrio volontario, tale atto non determina l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d)<sup>(90)</sup>.

Essendo la situazione politica nei paesi di origine spesso instabile, i paesi di asilo devono essere cauti nell'invocare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). La sospensione della cessazione formale dovrebbe avvenire solo dopo che possono essere determinate la durata e la sicurezza del reinsediamento<sup>(91)</sup>. D'altro canto, tuttavia, nei casi in cui la clausola di cessazione non può essere applicata perché i requisiti di durata e sicurezza del reinsediamento non sono soddisfatti, la cessazione può ancora avere luogo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)<sup>(92)</sup>.

<sup>(82)</sup> *Ibid.*, punto 12.

<sup>(83)</sup> Commissione di ricorso per i rifugiati (Francia), decisione del 17 febbraio 2006, K., n. 406325.

<sup>(84)</sup> Corte federale australiana, sentenza del 14 settembre 2001, *Sayed Hamid Rezaei e Zahra Ghanbarnezhad/Ministero per l'immigrazione e gli affari multiculturali*, [2001] FCA 1294.

<sup>(85)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 14.

<sup>(86)</sup> J.C. Hathaway, op. cit., nota 68, pag. 176.

<sup>(87)</sup> UNHCR Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, op. cit., nota 8, punto 12; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 14.

<sup>(88)</sup> UNHCR, Manuale, op. cit., nota 5, punto 134.

<sup>(89)</sup> UNHCR, Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, op. cit., nota 8, punto 125.

<sup>(90)</sup> Nelle conclusioni n. 18, adottate dal comitato esecutivo dell'UNHCR in occasione della sua trentunesima sessione (A/AC.96/588, punto 48), il comitato esecutivo ha riconosciuto che, al fine di agevolare il rimpatrio volontario dei rifugiati, l'accesso a informazioni sul paese di origine è importante e, in tale contesto, le visite di singoli rifugiati nel loro paese d'origine, allo scopo di informarsi sulla situazione in loco, non devono comportare la perdita automatica dello status di rifugiato.

<sup>(91)</sup> J. Fitzpatrick, op. cit., nota 40, punto 41.

<sup>(92)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 14.

## 4. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati II — Cambiamento delle circostanze: articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f)

### 4.1 Circostanze venute meno nel paese di cittadinanza

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), prevede la cessazione dello status di rifugiato in caso di cambiamento delle circostanze; il rifugiato non può rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza se le circostanze sono cambiate e non vi sono altri motivi a fondamento del timore di persecuzione. In tali casi, la cessazione non richiede un atto volontario o il consenso da parte del rifugiato. Il cambiamento delle circostanze è un presupposto che determina la cessazione. Tuttavia, per giustificare la cessazione occorre accertare il ripristino della protezione o, nel caso di un rifugiato apolide, la possibilità di ritorno <sup>(93)</sup>.

#### 4.1.1 Cambiamento delle circostanze

Affinché questo motivo sia applicabile, deve verificarsi un cambiamento delle circostanze in relazione alle quali l'interessato era stato inizialmente riconosciuto come rifugiato. In genere, tali circostanze riguardano la situazione all'interno del paese di origine, ad esempio un cambiamento nel governo o un processo di pace. La cessazione dello status di rifugiato può, tuttavia, anche giustificarsi sulla base di sviluppi relativi alle circostanze personali dei singoli rifugiati. Essi possono, ad esempio, avere rinunciato al loro coinvolgimento con un partito politico o avere acquisito una nuova religione <sup>(94)</sup>.

#### 4.1.2 Accertare il mutamento dei presupposti

Per accertare il verificarsi del cambiamento delle circostanze, occorre confrontare le circostanze sulle quali è stato basato il riconoscimento iniziale dello status di rifugiato, con le circostanze esistenti al momento della decisione in merito alla cessazione della protezione. Questo garantisce che il cambiamento ha avuto luogo dopo che è stato concesso il riconoscimento <sup>(95)</sup>. Il potere di far cessare la protezione a causa di un cambiamento delle circostanze non deve essere confusa con l'opportunità di rivalutare la validità dei motivi per i quali lo status di rifugiato è stato originariamente riconosciuto <sup>(96)</sup>.

<sup>(93)</sup> Immigration Appeals Tribunal (UK), sentenza del 17 febbraio 1999, *Mohammed Arif/Secretary of State for Home Department* [1999] Imm AR 271.

<sup>(94)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 24 luglio 2014, G307 1.406.174-1, AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00; Tribunale amministrativo superiore, Niedersachsen (Germania), sentenza dell'11 agosto 2010, 11 LB 405/08, punto 44.

<sup>(95)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 luglio 2011, 10 C 26/10, DE:BVerwG:2011:070711U10C26.10.0, punto 15.

<sup>(96)</sup> Cfr. anche UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 18.

### 4.1.3 Casi particolari — Erronea valutazione dei fatti nella decisione originaria

Il problema si pone nel caso in cui il riconoscimento iniziale dello status di rifugiato sia stato fondato su una valutazione errata dei fatti. Ad esempio, l'autorità decidente può essersi basata su presunzioni erranee circa la situazione all'interno del paese di origine, oppure il rifugiato può avere presentato i fatti in modo non corrispondente alla realtà.

Nella causa *Adegbuyi*, la *High Court (Ireland)* (Alta corte irlandese) ha sostenuto che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), è inapplicabile se i fatti sono stati presentati in modo erroneo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) <sup>(97)</sup>. Questo significa che se l'interessato non è mai stato un rifugiato, la conseguenza è che la cessazione non può trovare applicazione <sup>(98)</sup>. Per contro, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha concluso che se le circostanze sulle quali è stato fondato il riconoscimento iniziale sono attualmente cambiate, anche presupponendo la loro esistenza all'epoca, la clausola di cessazione è applicabile <sup>(99)</sup>. In quest'ultimo approccio, che si applica non solo ai casi di presentazione dei fatti in modo erroneo, ma anche di errore da parte dell'autorità decisionale, non occorre affrontare la questione se la decisione originaria fosse erronea se il giudice ritiene che, in ogni caso, attualmente sussiste un cambiamento delle circostanze ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche. Spetta quindi alle corti dichiarare la cessazione o la revoca, e la decisione circa quale motivo di cessazione della protezione invocare dipende da quale motivo può essere dimostrato con maggiore facilità. Ciò presuppone, naturalmente, che ai sensi del diritto processuale dell'organo giudicante, il giudice possa considerare motivi di cessazione della protezione distinti da quelli invocati dall'autorità amministrativa.

### 4.1.4 «Significativa e non temporanea»

Il cambiamento delle circostanze previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, deve essere di natura sufficientemente significativa e non meramente temporanea. La formulazione con cui questo requisito è stato espresso ha subito variazioni nel passato. In sede di stesura della direttiva qualifiche (per riferirsi ai cambiamenti) sono stati considerati i termini «profondi e duraturi» <sup>(100)</sup> e «significativi e duraturi» <sup>(101)</sup>. L'UNHCR utilizza «fondamentali» e «duraturi» <sup>(102)</sup> (una formulazione che è stata ripresa dai giudici nazionali nell'interpretazione della convenzione di Ginevra) <sup>(103)</sup> e sottolinea che un mero cambiamento, eventualmente transitorio, dei fatti che hanno suscitato nella persona il timore di persecuzione, non è sufficiente <sup>(104)</sup>.

Nell'interpretazione della CGUE dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva qualifiche, un cambiamento ha un significato e una natura non temporanei quando gli elementi alla base

<sup>(97)</sup> High Court (Irlanda), sentenza del 1º novembre 2012, *Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform* [2012] IEHC 484, punti 45 e 54.

<sup>(98)</sup> La causa *Adegbuyi* si può distinguere dalla precedente causa dinanzi alla High Court (Irlanda), sentenza del 1º dicembre 2010, *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, [2010] IEHC 436, punto 28, in cui la High Court irlandese ha ritenuto che per accogliere una decisione di revoca dello status di rifugiato per presentazione dei fatti in modo erroneo «il fatto che il richiedente non sia e non potrà mai essere un rifugiato non è una conclusione».

<sup>(99)</sup> FAC, 10 C 29.10, op. cit., nota 20, punti 17-18.

<sup>(100)</sup> Commissione europea, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 final.

<sup>(101)</sup> Consiglio dell'Unione europea, esito dei lavori del gruppo di lavoro in materia di asilo, doc. 13199/02 del Consiglio del 25 settembre 2002.

<sup>(102)</sup> UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punti 10 e 13.

<sup>(103)</sup> Court of Appeal (UK), sentenza del 26 giugno 2009, *EN (Serbia)/SSHD*, [2009] EWCA Civ 630, punto 96; Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 29 settembre 2014, W121 1415639-1, AT:BVWG:2014:W121.1415639.1.00.

<sup>(104)</sup> UNHCR, Manuale, op. cit., nota 5, punto 135.

dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo <sup>(105)</sup>. La giurisprudenza della CGUE, a questo riguardo, è stata seguita in Francia, dove i giudici nazionali francesi hanno fatto riferimento al termine «cambiamenti significativi e permanenti» <sup>(106)</sup>, nell'ambito della cessazione.

Anche se la formulazione della CGUE deve costituire il punto di partenza dell'analisi, il fatto che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo è una questione di grado. Sebbene vengano esaminati i fatti esistenti al momento della decisione, ciò che si intende per «non temporanea» è che ci si può attendere che la situazione rimanga sufficientemente stabile in un prevedibile futuro. Ciò richiede una previsione basata su prove dinanzi all'organo giudicante <sup>(107)</sup>. Occorre valutare e soppesare tutte le circostanze accertate <sup>(108)</sup> e il loro significato dal punto di vista di una persona razionale e ragionevole nella posizione dell'interessato. Maggiore è il rischio di persecuzione, più la stabilità delle mutate circostanze deve essere duratura. Lo stesso vale per la idoneità della situazione a consentire la previsione di eventi futuri. Nondimeno, non si può nemmeno pretendere una garanzia che le mutate circostanze politiche perdureranno indefinitamente nel futuro.

#### 4.1.5 Approccio «precauzionale» — Consolidamento della situazione

Con riferimento ad una decisione concernente circostanze che sono venute meno, deve essere adottato un approccio precauzionale. Questo è stato sottolineato nella causa *Hoxha* <sup>(109)</sup>, in cui si afferma che un'interpretazione troppo ampia di un cambiamento di circostanze rivela un atteggiamento di insufficiente cautela da parte del giudicante, le cui determinazioni possono determinare gravi conseguenze per il destinatario della decisione <sup>(110)</sup>. La valutazione deve essere effettuata con cautela ed attenzione <sup>(111)</sup>. Questo richiede, di solito, un periodo di osservazione più lungo, durante il quale la situazione può consolidarsi <sup>(112)</sup>.

L'UNHCR fornisce utili orientamenti, che hanno ispirato la giurisprudenza di diversi tribunali. In base a tali decisioni, è possibile che la valutazione del carattere durevole dei cambiamenti sostanziali possa essere effettuata dopo il decorso di un periodo di tempo anche relativamente breve. In questo contesto si possono immaginare diverse situazioni, come a seguito di libere ed eque elezioni che sfociano in un governo che si impegna a rispettare i diritti fondamentali istituiti, o quando sia intervenuto un cambiamento pacifico nel quadro di un processo costituzionale. Inoltre, può essere considerata anche la stabilità politica ed economica relativa nel paese di origine.

Quando il cambiamento avvenuto ha carattere meno specifico, come nel caso di un colpo di stato, può essere necessario lasciar trascorrere un periodo di tempo più lungo, prima che una corte incaricata di valutare la durata del cambiamento di cui trattasi possa pronunciarsi. In queste circostanze, appare equo sottoporre la diffusa situazione relativa ai diritti umani in

<sup>(105)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto 73.

<sup>(106)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 25 novembre 2011, *M.K.*, n. 10008275 R.

<sup>(107)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1º giugno 2011, 10 C 25/10, DE: BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, punto 24.

<sup>(108)</sup> Cfr. anche J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pag. 482.

<sup>(109)</sup> R/Special Adjudicator ex parte *Hoxha*, op. cit., nota 4.

<sup>(110)</sup> *Ibid.*, punto 113; cfr. anche FAC (Austria), G307 1406174-1, op. cit., nota 94.

<sup>(111)</sup> FAC, 10 C 25.10, op. cit., nota 107, punto 24.

<sup>(112)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 16 febbraio 2006, 2006/19/0032; UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punti 13 e 14; J. Fitzpatrick e R. Bonoan, «Cessation of refugee protection», in E. Feller/V. Türk/F. Nicholson (ed.), *Refugee Protection in International Law. UNHCR's Global Consultations on International Protection* (CUP, 2003), pagg. 491 e 497.

tale paese ad una valutazione particolarmente attenta. I giudicanti devono essere consapevoli di eventuali processi di ricostruzione o riconciliazione nazionali in atto. Questi devono essere valutati in base alla loro durata e deve essere lasciato trascorrere il tempo sufficiente perché producano i loro effetti, compreso il monitoraggio di eventuali tregue tra gruppi rivali in conflitto. Un cambiamento autentico e di lunga durata, anche se non permanente, deve essere stabilito, a maggior ragione, nei casi in cui il conflitto abbia coinvolto diversi gruppi etnici, data la difficoltà di giungere ad un'autentica riconciliazione in tali situazioni <sup>(113)</sup>.

Tra i fattori da considerare significativi rientrano i cambiamenti all'interno del governo, compresi i servizi di sicurezza, e dell'ordinamento giuridico, amnistie ed elezioni <sup>(114)</sup>. Il rimpatrio spontaneo su larga scala di rifugiati può essere un indicatore di cambiamenti rilevanti, a meno che il ritorno di ex rifugiati generi nuove tensioni <sup>(115)</sup>. Se una parte di una popolazione precedentemente perseguitata costituisce il proprio Stato, la cui esistenza non è più minacciata dalla fazione opposta, può essere possibile considerare il cambiamento come non temporaneo, in tempi più brevi rispetto ai casi in cui viene avviato un processo di pace tra gruppi precedentemente ostili, all'interno di uno Stato indiviso <sup>(116)</sup>. Sono ipotizzabili casi in cui la persecuzione semplicemente diminuisce, e in cui il trascorrere di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che nello Stato persecutore si verificano eventi speciali, se associato ad altri fattori, può, di per sé, essere molto significativo <sup>(117)</sup>.

#### 4.1.6 Protezione effettiva nel paese di cittadinanza

La protezione internazionale dei rifugiati diventa superflua quando il rifugiato può nuovamente beneficiare della protezione del paese di cui ha la cittadinanza, per cui non può più rinunciare alla protezione di tale paese. Nel decidere se lo status di rifugiato sia stato revocato legittimamente, è pertanto necessario verificare la sussistenza attuale di un'effettiva protezione contro la persecuzione originariamente temuta nel paese di cittadinanza.

Protezione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) significa protezione contro le persecuzioni.

In relazione alla convenzione sui rifugiati, è stato oggetto di dibattito se la protezione necessaria sussista solo quando, oltre alla sicurezza e all'incolumità fisica, esistano un governo operativo e strutture amministrative di base, nonché un'infrastruttura adeguata <sup>(118)</sup>. In questo contesto, l'UNHCR ritiene necessari miglioramenti significativi in termini di norme sui diritti dell'uomo e fa riferimento, tra l'altro, a processi equi, all'accesso alle corti e ai diritti alla libertà di espressione, di associazione e di religione <sup>(119)</sup>. Tuttavia, il *Immigration Appeals Tribunal* (Tribunale d'appello per le cause riguardanti l'immigrazione del Regno Unito) nutre «serie riserve in merito alle linee guida dell'UNHCR, che sembrano andare molto al di là della convenzione, in linea con le più ampie problematiche umanitarie che persegue» <sup>(120)</sup>.

<sup>(113)</sup> Immigration Appeal Tribunal (UK), sentenza del 7 febbraio 2005, *SB (Cessation and Exclusion) Haiti* [2005] UKIAT 00036, punto 28; FAC, 10 C 25.10, op. cit., nota 107, punto 24; UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punti 13 e 14.

<sup>(114)</sup> J. Fitzpatrick e R. Bonoan, op. cit., nota 112, pag. 491 (495); G.S. Goodwin-Gill e J. McAdam, op. cit., nota 65, pagg. 140 e 141; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 19.

<sup>(115)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 12.

<sup>(116)</sup> Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *M.K.*, op. cit., nota 106; UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 14.

<sup>(117)</sup> FAC, 10 C 25.10, op. cit., nota 107.

<sup>(118)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 15; S. Kneebone e M. O'Sullivan, Article 1 C, in A. Zimmermann (ed.), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol* (OUP, 2011), punti 160-164, 188-196; J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pagg. da 487 a 489.

<sup>(119)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 16.

<sup>(120)</sup> *SB (Cessation and Exclusion) Haiti*, op. cit., nota 113, punto da 25 a 27.



Tale questione è stata sollevata anche nell'ambito della direttiva qualifiche, ed è stata sottoposta alla CGUE. Quest'ultima <sup>(121)</sup> ha sottolineato che la protezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) è la stessa che fino a tale momento era considerata mancante, ossia quella nei confronti degli atti di persecuzione elencati nell'articolo 2, lettera c) <sup>(122)</sup>. Per quanto riguarda il concetto di protezione internazionale, la direttiva disciplina due regimi distinti di protezione, vale a dire lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Al fine di mantenerli separati, la CGUE non ha subordinato la cessazione dello status di rifugiato alla constatazione che l'interessato non ha titolo a beneficiare dello status di protezione sussidiaria. In base a tale ragionamento, non è stato necessario per la CGUE risolvere la questione sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi, se la cessazione dello status di rifugiato richieda che le condizioni di sicurezza siano stabili e le condizioni di vita generali garantiscano i requisiti minimi di sussistenza <sup>(123)</sup>.

La CGUE ha, pertanto, stabilito una relazione simmetrica tra la valutazione che porta al riconoscimento iniziale dello status di rifugiato, e quella effettuata quando lo status di rifugiato cessa <sup>(124)</sup>. Per valutare l'esistenza di una protezione effettiva, la domanda da porsi è se sussista un timore di persecuzioni attuale, quale descritto nella definizione del termine «rifugiato» nella direttiva qualifiche (riformulata) <sup>(125)</sup>.

La protezione deve essere effettiva. L'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce le condizioni necessarie. Occorre verificare che il soggetto o i soggetti tenuti ad offrire protezione abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione <sup>(126)</sup>. Il criterio di probabilità da applicare è un «effettivo rischio di persecuzione» <sup>(127)</sup>. Se sussista o meno una protezione effettiva attuale contro la persecuzione originaria, deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso, con particolare riguardo alla situazione individuale del rifugiato e ai motivi della persecuzione originaria <sup>(128)</sup>. La questione decisiva è se i cambiamenti escludono il rischio per gli individui specifici il cui status di rifugiato è oggetto di esame <sup>(129)</sup>. È inoltre necessario considerare, tra l'altro, da un lato, le condizioni per l'esercizio dell'attività delle istituzioni, amministrazioni e autorità di pubblica sicurezza e, dall'altro, i gruppi o entità del paese di origine che, con la loro azione o inerzia, potrebbero essere all'origine degli atti di persecuzione subiti dal rifugiato. Questo può comportare un esame delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e delle relative modalità di applicazione.

Anche se un basso livello di protezione dei diritti umani non esclude, di per sé, l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), concernendo quest'ultimo la protezione contro la persecuzione, che originariamente era assente, ma che è ormai esistente, la misura in cui i diritti umani fondamentali sono garantiti in tale paese rappresenta un elemento rilevante nella

<sup>(121)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punti da 65 a 80.

<sup>(122)</sup> Articolo 2, lettera d), direttiva qualifiche (rifusione).

<sup>(123)</sup> Cfr. anche S. Kneebone e M. O'Sullivan, op. cit., nota 118, punto 140.

<sup>(124)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 febbraio 2011, 10 C 3/10, DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0, punto 16; cfr. anche *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punto 13. Questo vale per il contenuto delle disposizioni sostanziali, ma non, come si ipotizza talora, per le questioni riguardanti le prove: cfr. S. Kneebone e M. O'Sullivan, op. cit., nota 118, punto 154.

<sup>(125)</sup> *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punti da 13 a 14.

<sup>(126)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto 70.

<sup>(127)</sup> FAC, 10 C 25/10, op. cit., nota 107, punto 23; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1º marzo 2012, 10 C 7/11, DE:BVerwG:2012:010312U10C7.11.0, punto 12; cfr. anche Corte EDU, decisione del 16 settembre 2014, *E.O./Finlandia, ricorso n. 74606/11*.

<sup>(128)</sup> FAC (Austria), W121 1415639-1, op. cit., nota 103; Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 30 ottobre 2014, W215 2009415-1, AT:B-VW-G:2014:W215.2009415.1.00; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1º marzo 2012, 10 C 7.11, DE:BVerwG:2012:010312U10C7.11.0, punto 16; Tribunale amministrativo superiore Niedersachsen, 11LB 405/08, op. cit., nota 94, punto 46; J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pagg. da 485 a 487.

<sup>(129)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pag. 485.

valutazione dell'effettività di tale protezione <sup>(130)</sup>. Del pari, nella causa *SB (Haiti), l'Immigration and Appeals Tribunal (UK)* (Tribunale d'appello per le cause riguardanti l'immigrazione del Regno Unito) ha ritenuto che, ai fini della cessazione, l'esistenza di istituzioni operative e disposizioni di legge quali indicatori di cambiamenti duraturi non fosse un requisito di legge, ma che l'assenza di tali istituzioni rendesse più fragile la previsione di un cambiamento stabile e duraturo in un procedimento di valutazione <sup>(131)</sup>. A prescindere dalla loro eventuale rilevanza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), le visite degli interessati al loro paese di origine possono essere indicative del fatto che il timore di persecuzioni è cessato <sup>(132)</sup>.

I soggetti tenuti alla protezione sono quelli indicati nell'articolo 7, paragrafo 1. A parte lo Stato, vi rientrano partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Una forza multinazionale è, pertanto, un possibile soggetto tenuto alla protezione <sup>(133)</sup>. L'UNHCR sembra in disaccordo, nella parte in cui la CGUE considera sufficiente il controllo di una parte consistente del territorio <sup>(134)</sup>, ma il parere della Corte è in linea con la giurisprudenza dei singoli Stati <sup>(135)</sup>.

#### 4.1.7 Vincolo di causalità

In aderenza al tenore letterale secondo cui, quando le circostanze di cui trattasi «sono venute meno», il cittadino «non [può] più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza», l'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), stabilisce un vincolo di causalità fra il cambiamento delle circostanze e l'impossibilità per l'interessato di protrarre il suo rifiuto e, di conseguenza, di conservare il suo status di rifugiato, in quanto il suo timore originario di essere perseguitato non appare più fondato <sup>(136)</sup>. Tale vincolo di causalità può, in genere, essere stabilito con facilità. Occorre nondimeno esaminare questo punto, almeno brevemente, per assicurare che la decisione di far cessare la protezione non sia basata esclusivamente su una rivalutazione dei fatti originali <sup>(137)</sup>.

#### 4.1.8 Assenza di altri motivi alla base del timore di persecuzioni

Una volta stabilito che le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto sono venute meno, in funzione della situazione personale dell'interessato, può essere necessario verificare se sussistano altre circostanze che giustifichino il fondato timore di persecuzione. Lo status di rifugiato può cessare solo in caso di soluzione negativa di tale questione <sup>(138)</sup>. Per impedire che la clausola di cessazione sia invocata quando intervengono cambiamenti fondamentali, deve sussistere il timore di persecuzioni attuale previsto dalla convenzione in caso di rimpatrio <sup>(139)</sup>.

<sup>(130)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto 71.

<sup>(131)</sup> *SB (Cessation and Exclusion) Haiti*, op. cit., nota 113, punto 37.

<sup>(132)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *M.K.*, op. cit., nota 106; Corte d'appello in materia di immigrazione (Svezia), UM 5495-10, op. cit., nota 50.

<sup>(133)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punti 74 e 75; High Court (UK), sentenza del 22 novembre 2000, *R/Special Adjudicator ex parte Azizi*, CO/3493/2000 (non pubblicata), punto 15.

<sup>(134)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 17.

<sup>(135)</sup> Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *M.K.*, op. cit., nota 106; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1<sup>o</sup> novembre 2005, 1 C 21.04, DE:B-VerwG:2005:011105U1C21.04.0, punto 30; *R/Special Adjudicator ex parte Azizi*, op. cit., nota 133, punto 15.

<sup>(136)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto 66.

<sup>(137)</sup> Corte Suprema (Slovenia), decisione del 5 settembre 2013 I Up 309/2013; Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), sentenza del 19 novembre 2015, A 12 S 1999-1914, punto 46; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 17.

<sup>(138)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punti 81 e 82; Tribunale amministrativo regionale Varsavia (Polonia), sentenza del 21 dicembre 2010, V SA/Wa 383/10.

<sup>(139)</sup> House of Lords (UK), sentenza del 2 aprile 1998, *R/Home Secretary ex parte. Adan*, [1998] UKHL 15.



La valutazione da effettuarsi è analoga a quella effettuata al momento dell'esame di una domanda iniziale di concessione dello status di rifugiato<sup>(140)</sup>. In particolare, si applica lo stesso criterio di probabilità: un fondato timore di subire atti di persecuzione<sup>(141)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) ha ritenuto che i fatti rilevanti devono essere individuati ex novo, dal momento che le constatazioni di fatto nella decisione originaria di riconoscimento dello status di rifugiato non hanno carattere vincolante in questo contesto<sup>(142)</sup>. Ciò nonostante, va rilevato che, in alcune circostanze, la posizione storica può essere rilevante in termini di valutazione del rischio futuro. Tuttavia, in generale, non ha fondamento l'asserzione che il precedente status di rifugiato determina, di per sé, una presunzione di maltrattamenti in caso di ritorno<sup>(143)</sup>.

Quali prove sono richieste, dipende dalle circostanze che vengono fatte valere. Poiché la valutazione è analoga a quella effettuata al momento della domanda iniziale, la ripartizione dell'onere della prova di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicabile per quanto riguarda i fatti che stabiliscono altre circostanze che potrebbero far sorgere un fondato timore di persecuzione. Tuttavia, può essere applicabile la presunzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Occorre distinguere tra diversi scenari. L'interessato può invocare lo stesso motivo di persecuzione accettato al momento della concessione dello status di rifugiato. Nella domanda può rappresentare che, sebbene la persecuzione sia cessata, altri fatti sono seguiti, che hanno determinato un timore di persecuzioni per quello stesso motivo. Per esempio, il partito A, che perseguitava i membri del popolo dei volsci, viene destituito dal governo. In un momento successivo, alleati politici fondano il partito B, subentrano al potere e perseguitano nuovamente i volsci. In questo caso, non si pone veramente la questione concernente nuovi motivi di persecuzione. Il cambiamento delle circostanze è stato temporaneo. Di conseguenza, lo status di rifugiato non è cessato<sup>(144)</sup>. La relativa valutazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2<sup>(145)</sup>, e l'onere della prova è distribuito in base all'articolo 14, paragrafo 2.

Qualora il rifugiato faccia valere un motivo di persecuzione diverso da quello considerato originariamente, la questione è se siano stati provati fatti che rientrano nella definizione dell'articolo 2, lettera d). L'interessato potrà invocare l'articolo 4, paragrafo 4, in particolare, se precedentemente alla sua domanda iniziale di protezione internazionale ha subito atti o minacce di persecuzione a causa di tale altro motivo, ma non li ha fatti valere. Un esempio potrebbe essere il coniuge di un leader politico dell'opposizione, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato per motivi di persecuzione a causa di quella relazione e che, in seguito, rivela di avere a sua volta svolto attività per il partito e teme atti di persecuzione per tale ragione, anche dopo il divorzio dal leader politico<sup>(146)</sup>. Lo stesso vale se una persona subisce atti o minacce di persecuzione per il nuovo motivo dopo la sua partenza dal paese di origine e gli atti o le minacce di cui trattasi siano originati in tale paese<sup>(147)</sup>. Per contro, il criterio probatorio meno esigente non si applica a motivi di persecuzione esclusivamente successivi alla fuga<sup>(148)</sup>. Allo stesso modo, quando nuovi atti di persecuzione nel paese di origine si basano su una caratteristica specifica dell'individuo, che tuttavia non rivestiva alcun ruolo nella precedente persecuzione (lei è volscia, ma è anche membro del partito C, che era in coalizione con

<sup>(140)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto 83.

<sup>(141)</sup> *Ibid.*, punti 88 e 89.

<sup>(142)</sup> FAC, 10 C 29/10, op. cit., nota 20, punto 20.

<sup>(143)</sup> Court of Appeal (UK), 12 febbraio 2016, *RY (Sri Lanka)/Secretary of State for Home Department* [2016] EWCA Civ 81.

<sup>(144)</sup> *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punto 30: «una persecuzione antecedente di un certo tipo, può portare ad una persecuzione successiva di tipo diverso».

<sup>(145)</sup> *Abdulla*, punto 98; FAC, 10 C 3.10, op. cit., nota 124, punto 18.

<sup>(146)</sup> Cfr. anche Corte suprema (Spagna), decisione del 22 ottobre 2010, 1660/2006.

<sup>(147)</sup> *Abdulla*, punto 97; FAC, 10 C 3.10, op. cit., nota 124, punto 18.

<sup>(148)</sup> FAC, 10 C 29/10, op. cit., nota 124, punto 25.

il partito A, ma ha perso il favore del partito B), la valutazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, e 5.

## 4.2 Circostanze venute meno nel paese di dimora abituale

Per quanto concerne gli apolidi, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), contiene una disposizione equivalente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e). Essa si applica se si è verificato un cambiamento delle circostanze, se il rifugiato è in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, se ciò è stato causato dal cambiamento delle circostanze e se non vi sono motivi a fondamento di un timore di persecuzione.

In linea di principio, quanto è stato detto a proposito dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), vale anche per questo motivo di cessazione; si rinvia quindi il lettore alla sezione precedente. L'espressione «paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale», di cui all'articolo 2, lettera d), descrive una situazione di fatto, in cui una persona ha scelto un determinato paese come centro di vita per un certo periodo, ma non richiede un collegamento formale con tale paese di residenza <sup>(149)</sup> o *animus manendi* <sup>(150)</sup>. L'interessato deve essere in grado di fare ritorno in tale paese. Ciò richiede non solo che il rifugiato abbia la possibilità di beneficiare di una protezione effettiva, ma anche che possa legalmente recarsi nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale. È questo il caso quando l'interessato è ancora (o nuovamente) in possesso di un'autorizzazione d'ingresso valida, ma non quando è soggetto ad un provvedimento di espulsione ancora valido, o ha presentato una domanda di riammissione che sia stata rifiutata <sup>(151)</sup>.

Un possibile esempio di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), è stato citato dalla CGUE. Secondo la Corte, se una persona ha ottenuto protezione o assistenza dall'UNRWA, ma tale protezione o assistenza è cessata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) <sup>(152)</sup>, lo status di rifugiato può cessare se egli sia in grado di ritornare in un'area di operazioni dell'UNRWA in cui aveva la sua residenza abituale, se le circostanze a seguito delle quali è stato riconosciuto come rifugiato sono venute meno <sup>(153)</sup>.

## 4.3 Motivi di imperio: articolo 11, paragrafo 3

L'articolo 11, paragrafo 3, può essere letto come eccezione alla cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) e f). Lo status di rifugiato è mantenuto se il rifugiato può invocare motivi di imperio derivanti da precedenti atti di persecuzione tali da indurlo a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza. La disposizione si ispira all'articolo 1 C(5) e (6) della convenzione sui rifugiati che, tuttavia, è stata formulata per essere applicabile solo ai «rifugiati statuari» ai sensi dell'articolo 1 A(1) della convenzione sui rifugiati, vale a dire quelli già riconosciuti nel 1951 con strumenti precedenti. L'articolo 11, paragrafo 3, fa parte solo della direttiva qualifiche (rifusione) e non della direttiva qualifiche originaria e, pertanto, non è in vigore per tutti gli Stati membri. Ad esempio, nel Regno Unito, la House of Lords ha affermato, nella sentenza *Hoxha*, che nella convenzione del

<sup>(149)</sup> R. Zimmermann e C. Mahler, articolo 1, punto 2, in A. Zimmermann (ed.), op. cit., nota 118, punto 680.

<sup>(150)</sup> A. Grahl-Madsen, op. cit., nota 68, pag. 160.

<sup>(151)</sup> S. Kneebone e M. O'Sullivan, op. cit., nota 118, articolo 1C, punto 88.

<sup>(152)</sup> Per informazioni generali, cfr. G. S. Goodwin-Gill e J. McAdam, op. cit., nota 65, pagg. da 151 a 159.

<sup>(153)</sup> CGUE, sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11, *El Karem El Kott*, EU:C:2012:826, punto 77.

1951, a parte un perdurante timore fondato, non vi era alcuna base per il riconoscimento dello status di rifugiato <sup>(154)</sup>.

L'articolo 11, paragrafo 3, descrive situazioni in cui la protezione dei rifugiati, una volta concessa, non può essere tolta, anche qualora il timore di persecuzioni sia venuto meno. Ne consegue che esso si applica solo dopo il riconoscimento iniziale dello status di rifugiato, ma non svolge alcun ruolo nel processo di riconoscimento iniziale <sup>(155)</sup>.

Il carattere eccezionale della disposizione è reso evidente dal suo scopo storico. Ciò che i redattori avevano in mente era la situazione dei rifugiati provenienti da Germania e Austria dopo la Seconda guerra mondiale, che non volevano tornare nel luogo delle atrocità vissute da essi e dalle loro famiglie <sup>(156)</sup>.

La Commissione per il riesame delle richieste di asilo (Francia) ha esaminato una domanda concernente motivi di imperio, in una decisione riguardante un rifugiato cileno che era stato vittima di gravi persecuzioni e il cui fratello era morto a seguito di torture inflitte da militari. La Commissione francese ha ritenuto la persecuzione di gravità tale da riconoscere l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni, sufficienti perché il rifugiato rifiutasse di avvalersi della protezione del suo paese <sup>(157)</sup>.

#### 4.3.1 Persecuzione originaria

L'articolo 11, paragrafo 3, differisce dal comune approccio nel diritto dei rifugiati, per cui non è necessario stabilire un timore di persecuzioni attuale, ad esempio, l'affermazione nella sentenza *Adan*, secondo cui «l'esistenza, o l'assenza, di un timore attuale è determinante» <sup>(158)</sup>. La disposizione fa riferimento a persecuzioni precedenti <sup>(159)</sup>, ed abbina tale riferimento a previsioni circa le conseguenze derivanti da tali persecuzioni, qualora i rifugiati debbano fare ritorno al loro paese di origine. Solitamente la persecuzione originaria è dimostrata dal fatto che lo status di rifugiato è stato riconosciuto in passato. Possono tuttavia verificarsi casi in cui la precedente persecuzione fatta valere nell'ambito dell'articolo 11, paragrafo 3, differisce da quelle su cui si è fondato il riconoscimento originario. Ad esempio, un rifugiato potrebbe affermare che le cicatrici che porta sono il risultato di gravi torture. Il riconoscimento dello status di rifugiato può, tuttavia, essere stato fondato sulla considerazione che le persone segnate da cicatrici (qualunque ne sia la causa) sono sospettate dal governo di avere preso parte alla guerra civile in corso in qualità di sostenitori dell'opposizione e, anche solo per questo, possono essere vittime di atti di persecuzione. Nel contesto dell'articolo 11, paragrafo 3, può avere grande importanza se realmente vi sia stata tortura. Dato lo scopo della disposizione, il rifugiato dovrebbe poter far valere motivi e atti di persecuzione sui quali non era stato fondato il riconoscimento iniziale, come minimo quando sono stati invocati dal rifugiato in occasione della domanda iniziale. Essi dovrebbero quindi essere dimostrati nel corso del procedimento di cessazione.

<sup>(154)</sup> *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punto 87.

<sup>(155)</sup> Cfr. anche *R/Home Secretary ex parte Adan*, op. cit., nota 139, pag. 9; *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punti 10, da 43 a 65.

<sup>(156)</sup> A. Grahl-Madsen, op. cit., nota 68, pag. 410.

<sup>(157)</sup> Commissione di ricorso per i rifugiati (Francia), decisione del 18 ottobre 1999, Molina, No 336763. Cfr. anche, Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 30 luglio 2003 Besleaga, n. 220082 (assenza di motivi di imperio).

<sup>(158)</sup> *R/Home Secretary ex parte Adan*, op. cit., nota 139.

<sup>(159)</sup> *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punto 14; S. Kneebone e M. O'Sullivan, op. cit., nota 118, punto 199.

### 4.3.2 Motivi di rinuncia alla protezione del paese di origine

I motivi della rinuncia ad avvalersi della protezione del paese di origine devono essere sufficientemente gravi da far ritenere assolutamente irragionevole imporre il rimpatrio al rifugiato<sup>(160)</sup>. L'irragionevolezza di tale richiesta deve essere stabilita in modo oggettivo, tenendo in considerazione lo stato d'animo soggettivo del rifugiato<sup>(161)</sup>. Il tribunale deve individuare circostanze eccezionali, legate all'asilo nel caso specifico; l'articolo 11, paragrafo 3, non autorizza l'esercizio di un libero potere discrezionale basato su motivi umanitari o caritatevoli<sup>(162)</sup>.

Possibili motivi per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di origine possono derivare dalle circostanze della persecuzione originaria, nonché dalle conseguenze che un ritorno nel paese di origine potrebbe avere. Malgrado qualche dibattito teorico<sup>(163)</sup>, sembrerebbe che i tribunali abbiano considerato motivi di imperio derivanti da entrambe le circostanze. Il requisito è l'esistenza di un disagio che vada molto al di là di quanto gli ex rifugiati potrebbero normalmente subire se costretti a fare ritorno nel loro paese di origine. L'articolo 11, paragrafo 3, è rivolto alla situazione psicologica eccezionale di persone che hanno subito persecuzioni di particolare gravità, con effetti postumi a lungo termine, e dalle quali non si può, per tale ragione, ragionevolmente attendere che facciano ritorno nello Stato in cui le persecuzioni hanno avuto luogo, anche molto tempo dopo e malgrado le circostanze siano cambiate<sup>(164)</sup>.

L'esempio più calzante di motivi di imperio fondati su situazioni di persecuzione è quello in cui i rifugiati sono sfuggiti al genocidio o a gravi maltrattamenti per mano della popolazione locale, con la quale dovrebbero convivere in caso di ritorno<sup>(165)</sup>. Anche la perdita di parenti stretti causata da una persecuzione può avere rilevanza<sup>(166)</sup>, come possono averla esperienze in campi o prigionie<sup>(167)</sup>. Il ritorno nel paese di origine potrebbe avere conseguenze di gravità inaccettabile, se la sofferenza mentale di una persona che ha subito un trauma psicologico durante la persecuzione originaria aumentasse sensibilmente al suo ritorno<sup>(168)</sup>. Questa valutazione deve essere effettuata su base individuale. Il *Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg* (Tribunale amministrativo superiore tedesco, Baden-Württemberg) ha dichiarato che una diagnosi di sindrome da stress post-traumatico non è, di per sé, necessaria né sufficiente ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3<sup>(169)</sup>. Un altro elemento da considerare è il probabile atteggiamento della popolazione locale nei confronti del rimpatriato. Di conseguenza, il fatto che una donna sia stata stuprata dai membri di una forza di occupazione per motivi di persecuzione, e che sarebbe ora ostracizzata, per tale motivo, dai membri del gruppo di popolazione al quale appartiene, può configurare un motivo di imperio per non fare ritorno<sup>(170)</sup>. In tali circostanze, è necessario valutare se i fatti non costituiscano una base per un timore di persecuzioni attuale, nel qual caso la donna in questione continuerebbe ad essere una rifugiata e la clausola relativa ai motivi di imperio non potrebbe essere considerata<sup>(171)</sup>. In questo contesto, «se il maltrattamento temuto sia sufficientemente grave da con-

<sup>(160)</sup> FAC, 1 C 21.04, op. cit., nota 135, punto 37.

<sup>(161)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), sentenza del 5 novembre 2007, A 6 S 1097/05, punto 37.

<sup>(162)</sup> *Ibid.*, punto 21; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 11, nm 28; J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pag. 493.

<sup>(163)</sup> D. Milner, «Exemption from Cessation of Refugee Status in the Second Sentence of Article 1C(5)/(6) of the 1951 Refugee Convention», *IJRL* (2004), pag. 91; J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota 75, pagg. 493 e 494.

<sup>(164)</sup> FAC, 1 C 21.04, op. cit., nota 135, punto 38.

<sup>(165)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), A 6 S 1097/05, op. cit., nota 161, punto 25; UNHCR, Manuale, op. cit., nota 5, punto 136.

<sup>(166)</sup> G.S. Goodwin-Gill e J. McAdam, op. cit., nota 65, pag. 147 e cause ivi citate.

<sup>(167)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Niedersachsen (Germania), 11 LB 405/08, op. cit., nota 94, punto 57; UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation* («clausole di cessazione per il venir meno delle circostanze»), op. cit., nota 28, punto 20.

<sup>(168)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), A 6 S 1097/05, op. cit., nota 161, punto 23; cfr. anche J. Fitzpatrick e R. Bonoan, op. cit., nota 112, pag. 519; UNHCR, *Daunting Prospects — Minority Women: Obstacles to their Return and Integration*, aprile 2000.

<sup>(169)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), A 6 S 1097/05, op. cit., nota 161, punto 26.

<sup>(170)</sup> *Ibid.*, punto 24; G.S. Goodwin-Gill e J. McAdam, op. cit., nota 65, pag. 146 e cause ivi citate.

<sup>(171)</sup> *R/Special Adjudicator ex parte Hoxha*, op. cit., nota 4, punti da 30 a 38.

figurare persecuzione, è un fatto che deve essere considerato nel contesto di ciascun caso individuale»<sup>(172)</sup>.

Alcune questioni sono considerate dai giudici inadeguate a configurare motivi di imperio. Anche se applicando rigorosamente il criterio dell'«elemento distintivo unico» (criterio «but for»), esse potrebbero essere considerate la causa del rifiuto di tornare da parte del rifugiato, il loro legame con le persecuzioni è troppo remoto. In generale, non viene tenuto conto dei rischi o disagi che colpiscono la popolazione del paese di origine<sup>(173)</sup>. Lo stesso vale per il basso tenore di vita<sup>(174)</sup>. Un lungo periodo di residenza nel paese di accoglienza e i legami che il rifugiato vi ha sviluppato non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, e devono essere valutati in relazione a una domanda di permesso di soggiorno dopo che lo status di rifugiato ha cessato di esistere<sup>(175)</sup>.

---

<sup>(172)</sup> *Ibid.*, punto 34.

<sup>(173)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 2 marzo 1984, *M.*, n. 42961; FAC, 1 C 21.04, op. cit., nota 135, punto 38.

<sup>(174)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), decisione del 22 ottobre 2007, *A 6 S 740/05*, punto 20.

<sup>(175)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 12 dicembre 1986, *Tshibangu*, n. 57214/57789; Tribunale amministrativo superiore, Baden-Württemberg (Germania), *A 6 S 740/05*, op. cit., nota 174, punto 20; Tribunale amministrativo superiore, Baviera (Germania), decisione del 2 luglio 2002, 22 ZB 02.30946, punto 3; cfr anche J. Fitzpatrick e R. Bonoan, op. cit., nota 112, pagg. 520 e 521.

## 5. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati III — Esclusione e presentazione dei fatti in modo erraneo: articolo 14, paragrafo 3

L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione) prevede espressamente la cessazione, la revoca o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, nei casi in cui tale status non avrebbe dovuto essere riconosciuto fin dall'inizio e qualora un rifugiato ponga in essere un comportamento che dà luogo all'applicazione di una clausola di esclusione dopo il riconoscimento. La disposizione contiene due commi. Il primo riguarda la revoca dello status di rifugiato per motivi di esclusione, mentre il secondo si riferisce a situazioni in cui lo status di rifugiato è stato ottenuto presentando in modo erraneo, o omettendo, fatti che potrebbero riguardare profili di accoglimento o di rigetto della domanda di ricoscimento dello status di rifugiato dell'interessato.

Nella parte iniziale, l'articolo 14, paragrafo 3, precisa che i motivi della revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato in entrambi i commi a) e b) devono essere «stabilit[i]» — vale a dire devono esistere prove sulle quali si fonda una decisione di far cessare, revocare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato — e che l'onere di dimostrare che i requisiti prescritti sono soddisfatti spetta allo Stato membro.

### 5.1 Esclusione: articoli 14, paragrafo 3, lettera a), e 12

La questione dell'esclusione è stata trattata in un'altra analisi giuridica. Per un quadro completo dell'applicazione delle clausole di esclusione a situazioni di esclusione dalla protezione dei rifugiati (e a casi in cui il richiedente è escluso dall'ammissibilità alla protezione sussidiaria) si veda: EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016.

Diversamente dalle disposizioni concernenti la presentazione dei fatti in modo erraneo, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), le cause di esclusione contenute nell'articolo 1(D), (E) e (F) della convenzione sui rifugiati si riflettono appieno nell'articolo 12 (e 17 in materia di protezione sussidiaria). La disposizione chiave relativa all'esclusione obbligatoria dallo status di rifugiato è l'articolo 12.

Va rammentato che uno Stato membro è obbligato a revocare, dichiarare cessato o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato, qualora tale Stato abbia stabilito che il richiedente avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12. Nei casi in cui viene stabilito che alla persona non avrebbe mai dovuto essere riconosciuto lo status di rifugiato, nonché nei casi in cui viene stabilito che i motivi di esclusione sono sorti successivamente, l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) prevede la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, a seconda dei casi. L'esclusione di un rifugiato a causa del suo coinvolgimento in un comportamento criminale dopo il riconoscimento è applicabile solo per

i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e c), che non sono soggetti a limitazioni temporali o geografiche.

## 5.2 Erronea presentazione e omissione dei fatti

La revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo della protezione internazionale, sono previsti quando il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per il riconoscimento di tale status fin dall'inizio. Tra le questioni che possono sorgere figurano le seguenti:

- cosa può costituire erronea presentazione o omissione dei fatti;
- la rilevanza della frode;
- la natura vincolante della disposizione.

La convenzione sui rifugiati non prevede una disposizione specifica per la cessazione della protezione dovuta alla presentazione dei fatti in modo erroneo. Di fatto, non sono nemmeno state adottate decisioni da parte della CGUE, né vi è alcuna indicazione di un rinvio pregiudiziale pendente sugli effetti della revoca, in particolare, se sia *ex tunc* o *ex nunc* ovvero se spetti allo Stato membro decidere in merito.

Nel suo manuale, trattando il tema dell'annullamento (vale a dire l'invalidazione dello status di rifugiato concesso indebitamente fin dall'inizio) l'UNHCR afferma che:

tuttavia vi possono essere casi in cui risulta che la persona non avrebbe mai dovuto essere riconosciuta rifugiata, per esempio quando si accerti in seguito che lo status di rifugiato è stato ottenuto mediante travisamento dei fatti o che l'interessato possiede un'altra cittadinanza oppure che sarebbe incorso in una delle clausole di esclusione se fossero stati noti tutti i fatti pertinenti. In tali casi la decisione con cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato sarà generalmente annullata <sup>(176)</sup>.

### 5.2.1 Cosa può costituire erronea presentazione o omissione dei fatti

Nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), devono essere considerati tre elementi:

- i) se il richiedente ha fornito informazioni oggettivamente errate o le abbia omesse;
- ii) il nesso di causalità tra informazioni o omissioni e la determinazione dello status di rifugiato e;
- iii) la rilevanza dell'eventuale intenzione fuorviante del richiedente.

#### 5.2.1.1 Informazioni oggettivamente errate o omissioni

Per quanto riguarda il primo elemento, possono verificarsi casi in cui dichiarazioni inesatte vengono alla luce attraverso informazioni o documenti di polizia, consolari o prefettizi, tramite l'Interpol o in sede di esame di un'altra domanda d'asilo. Spetta allo Stato dimostrare l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal richiedente. L'inesattezza o la falsità di informazioni

<sup>(176)</sup> UNHCR, *Manuale*, op. cit., nota 5, punto 117. NB: Il termine «annullato/annullamento» non viene utilizzato nella direttiva qualifiche (rifusione).



fornite in precedenza può essere stabilita, ad esempio, dimostrando che il rifugiato non era presente nel paese di origine nel momento dichiarato. La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale francese per il diritto di asilo) si è basata su prove fornite dal consolato francese, attestanti che il richiedente non viveva in Cecenia dal 2005, contrariamente alle dichiarazioni rilasciate a sostegno della sua domanda. La Corte ha deciso che si poteva ritenere che il richiedente aveva intenzionalmente cercato di ingannare il tribunale <sup>(177)</sup>. Nella sua decisione nella causa *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, l'Alta corte irlandese ha ritenuto che celare una domanda d'asilo presentata in un altro paese può costituire un'informazione falsa o fuorviante <sup>(178)</sup>.

Si è ritenuto che la presentazione dei fatti in modo erroneo può manifestarsi nella cittadinanza rispetto alla quale un richiedente ha fatto valere un timore di persecuzione. Nella sentenza *Gashi* il tribunale ha sostenuto che una dichiarazione di falsa cittadinanza configura una presentazione dei fatti in modo erroneo, che può comportare la revoca <sup>(179)</sup>. In un caso in cui il richiedente, oltre ad essere stato riconosciuto cittadino dell'Azerbaijan, aveva precedentemente presentato altre due domande, pretendendo di essere cittadino georgiano, la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale francese per il diritto di asilo) ha riconosciuto l'intento di frode <sup>(180)</sup>. In un caso più recente, la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale francese per il diritto di asilo) ha constatato una presentazione dei fatti in modo erroneo basata su una falsa cittadinanza bhutanesi, considerando che la sua decisione di concedere la protezione si era basata sul timore di persecuzioni in quel paese specifico <sup>(181)</sup>. La Corte si è pronunciata sulla domanda in relazione all'effettivo paese di origine del richiedente, il Nepal.

### 5.2.1.2 Nesso di causalità

Per quanto riguarda il secondo elemento, vale a dire il nesso di causalità tra le informazioni errate fornite e la decisione di concedere protezione, deve essere dimostrato in modo oggettivo che il comportamento del richiedente ha esercitato un'influenza significativa. In altre parole, in assenza di un'erronea presentazione o omissione dei fatti, la protezione non sarebbe stata concessa <sup>(182)</sup>. La decisione dell'Alta corte irlandese nella causa *Gashi* illustra quanto la presentazione dei fatti in modo erroneo debba essere determinante, rispetto alla decisione di concedere lo status di rifugiato <sup>(183)</sup>. Il tribunale ha ritenuto che questa caratteristica dovesse essere intesa in un'accezione più ampia di quella delle versioni francese o italiana della direttiva, che utilizzano la parola «determinante» per definire il ruolo svolto dalla presentazione dei fatti in modo erroneo nel processo di protezione, anziché nell'accezione più restrittiva della versione inglese della direttiva qualifiche, che utilizza il termine «decisivo». Nel caso di specie, il rifugiato aveva sostenuto che l'occultamento da parte sua di una precedente domanda d'asilo, presentata in un altro paese, non era determinante ai fini dell'accoglimento della sua domanda in Irlanda, e che la questione decisiva sulla quale il tribunale era chiamato a pronunciarsi era il motivo per cui egli aveva lasciato il suo paese. La questione fondamentale per il tribunale era se la domanda di asilo sarebbe stata trattata in modo diverso, ove l'informazione di cui trattasi non fosse stata occultata. Infine, il tribunale ha confermato che le informazioni fuorvianti avevano esercitato un'influenza significativa sulla credibilità della sua domanda di

<sup>(177)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza dell'8 ottobre 2009, T., n. 701681/09007100.

<sup>(178)</sup> *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit., nota 98, punto 11.

<sup>(179)</sup> *Ibid.*

<sup>(180)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 24 settembre 2009, G., n. 633282/08013386.

<sup>(181)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza dell'8 aprile 2009, S., n. 15031759.

<sup>(182)</sup> Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 18 aprile 2013, 1 Azs 3/2013-27.

<sup>(183)</sup> *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit., nota 98, punto 25.



asilo <sup>(184)</sup>. Pertanto, in presenza di omissioni minori, occorre prestare particolare attenzione nel decidere se esse siano state determinanti <sup>(185)</sup>.

### 5.2.1.3 Intenzione fuorviante

In relazione al terzo elemento, concernente l'intenzione, sembra esserci una divergenza riguardo alla questione se tale elemento debba essere presente, ai fini della cessazione della protezione per erronea presentazione o omissione dei fatti. L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) non contiene alcun riferimento specifico al requisito dell'intenzione di deliberatamente presentare i fatti in modo erroneo o di ometterli. Una serie di decisioni di giudici nazionali indica la presenza necessaria di questo elemento per far cessare la protezione a causa di un'erronea presentazione o omissione dei fatti <sup>(186)</sup>, in particolare quando viene invocata la frode. Sebbene la formulazione di questa disposizione non accenni alla necessità dell'intenzione di indurre in errore l'autorità decisionale <sup>(187)</sup>, alcuni sostengono che tale intenzione costituisce un elemento necessario per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) <sup>(188)</sup>. Questa è anche la posizione assunta dall'UNHCR <sup>(189)</sup>. D'altra parte, il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) ha sostenuto che l'intenzione fuorviante non è necessaria <sup>(190)</sup>. Altri tribunali tedeschi hanno assunto la posizione secondo cui è irrilevante che l'inesattezza della dichiarazione originaria fosse nota al richiedente o che nell'omettere una circostanza la sua responsabilità fosse soggettiva <sup>(191)</sup>. In ultima analisi, questa può essere una questione la cui decisione spetta al singolo giudice, in funzione delle circostanze del caso, e un eventuale rinvio alla CGUE può essere preso in considerazione.

Tutti e tre gli elementi erano presenti nella causa irlandese *Nz.N./MJELR* <sup>(192)</sup>, in cui si è constatato che la richiedente aveva presentato allo Stato informazioni false e fuorvianti in relazione al suo nome, alla cittadinanza, al livello di istruzione, alla sua pretesa di persecuzione e al possesso di un visto di lavoro. L'Alta corte irlandese ha concluso per l'esistenza di «chiari elementi probatori che la pretesa era falsa e fraudolenta» <sup>(193)</sup>. Inoltre, nella sentenza *Adegbuyi/MJELR*, l'Alta corte irlandese si è dichiarata «più che persuasa» del fatto che il richiedente avesse fornito alle autorità informazioni false e fuorvianti concernenti il passaporto e documenti di viaggio, che vi fosse un legame tra la falsità e il riconoscimento dello status di rifugiato e che le informazioni erano state fornite con l'intenzione di ingannare le autorità <sup>(194)</sup>.

## 5.2.2 La rilevanza della frode con riferimento all'erronea presentazione/omissione dei fatti

Sebbene la frode non sia esplicitamente menzionata nell'articolo 14 e la CGUE non si sia pronunciata in merito, diversi tribunali nazionali hanno fatto riferimento a questo elemento,

<sup>(184)</sup> *ibid.*

<sup>(185)</sup> Cfr. UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 dicembre 1998, punto 9.

<sup>(186)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *T.*, op. cit., nota 177.

<sup>(187)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 14, nm 11.

<sup>(188)</sup> R. Marx, nm 16, *Handbuch zum Flüchtlingschutz. Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie*, (seconda edizione, C.H. Beck, 2012), pag. 615

<sup>(189)</sup> UNHCR, Commenti annotati dell'UNHCR alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, 28 gennaio 2005, pag. 29.

<sup>(190)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 19 novembre 2013, 10 C 27/12, nm 17.

<sup>(191)</sup> Tribunale amministrativo superiore, Baviera (Germania), decisione del 18 ottobre 2010, 11 B 09.30050, punto 45; Tribunale amministrativo superiore, Schleswig-Holstein (Germania), decisione del 21 giugno 2012, 1 LB 10/10, punto 40.

<sup>(192)</sup> High Court (Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2014, *Nz N./Minister for Justice and Equality*, [2014] IEHC 31.

<sup>(193)</sup> *Ibid.*, paragrafo 42.

<sup>(194)</sup> *Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform*, op. cit., nota 97, punto 42.

nell'adottare decisioni sulla cessazione della protezione internazionale. Che una decisione amministrativa ottenuta in maniera fraudolenta sia viziata da tale fatto e possa essere annullata è un principio generalmente accettato<sup>(195)</sup>. Tale principio si riflette nella legislazione nazionale, nelle procedure amministrative, nella giurisprudenza e nei documenti programmatici dell'UNHCR<sup>(196)</sup>. In assenza di tali disposizioni nelle legislazioni nazionali sui rifugiati, o quando esse non fanno riferimento alla frode, il diritto amministrativo generale consente regolarmente l'annullamento di atti amministrativi ottenuti per erronea presentazione o occultamento di fatti materiali<sup>(197)</sup>. Data la formulazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), si potrebbe probabilmente affermare che la frode è una condizione sufficiente, ma necessaria, per la sussistenza di un'erronea presentazione o omissione dei fatti rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

### 5.2.3 L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) è una disposizione obbligatoria

Al pari dell'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b), riguardante la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato per presentazione dei fatti in modo erroneo, l'articolo 14, paragrafo 1, che tratta delle clausole di cessazione incluse nell'articolo 11, è considerato obbligatorio (come risulta dalla formulazione del testo della direttiva). Prima della direttiva qualifiche (riformulata), la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status ottenuti in maniera fraudolenta erano obbligatori in alcuni paesi<sup>(198)</sup>. L'Alta corte irlandese ha osservato, nella sentenza *Adegbuyi*, che l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) ha avuto l'effetto di eliminare la discrezionalità amministrativa nella revoca dello status di rifugiato<sup>(199)</sup>.

### 5.2.4 Conseguenze della presentazione dei fatti in modo erroneo

Una volta accertato il travisamento dei fatti, allo Stato membro non è precluso l'ulteriore esame di altre questioni relative alla protezione, che potrebbero essere dedotte dal richiedente. Gli Stati membri possono valutare motivi che giustificano la protezione, alternativi a quelli messi in dubbio dalla presentazione dei fatti in modo erroneo. La menzionata decisione dell'Alta corte irlandese nella causa *Gashi*, ad esempio, ha stabilito che la revoca per presentazione dei fatti in modo erroneo non osta a che l'interessato continui a cercare protezione<sup>(200)</sup>.

Per quanto riguarda l'effetto di una falsa dichiarazione fraudolenta, la Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia) ha sostenuto, seguendo la logica della sentenza del Consiglio di Stato del 1986<sup>(201)</sup>, che, nel caso di due domande di asilo successive, costituisce errore di diritto ritenere che la frode commessa con la seconda domanda privi il richiedente del diritto di beneficiare della protezione riconosciuta nella convenzione sui rifugiati, senza verificare se anche la prima domanda sia viziata da frode<sup>(202)</sup>. Pertanto, dal punto di vista del principio della *fraus omnia corrumpit*, noto nel diritto di alcuni Stati membri, tali sentenze limitano le conseguenze giuridiche di dichiarazioni scientemente false al procedimento nel corso del quale sono state

<sup>(195)</sup> UNHCR, *Note on Cancellation of Refugee Status*, op. cit. nota 3, punto 19.

<sup>(196)</sup> *Ibid.*

<sup>(197)</sup> Sibylle Kapferer, UNHCR, *Cancellation of Refugee Status*, marzo 2003, punto 17.

<sup>(198)</sup> Austria: articolo 69, paragrafo 1, punto 1, Legge generale sulla procedura amministrativa; Germania: articolo 73, punto 2, Legge sull'asilo; repubblica Slovacca: articolo 15, paragrafo 2, lettera a), Legge sull'asilo; Svizzera: articolo 63, paragrafo 1, lettera a), Legge sull'asilo.

<sup>(199)</sup> *Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform*, op. cit., nota 97; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *T.*, op. cit., nota 177.

<sup>(200)</sup> *Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit., nota 98.

<sup>(201)</sup> *Tshibangu*, op. cit., nota 175.

<sup>(202)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *G.*, op. cit., nota 181.

rilasciate e non ostano alla possibilità di una protezione futura o al mantenimento della protezione concessa sulla base di un'altra domanda. Di conseguenza, a prescindere dalla presentazione dei fatti in modo erroneo, il tribunale francese ha ritenuto che si debba valutare se per l'interessato sussistono altri motivi di fondato timore di persecuzione. Va notato che non tutti gli Stati membri adottano lo stesso approccio e la decisione se l'esame di altri motivi che giustificano un timore di persecuzione debba aver luogo nel corso del procedimento giudiziario in cui è trattata la questione della presentazione dei fatti in modo erroneo sembra essere una questione di diritto processuale nazionale.

## 6. Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati IV — Pericolo per la sicurezza e condanna per reati gravi: articolo 14, paragrafo 4

L'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b) rispecchia l'eccezione al divieto di *refoulement* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. Questa disposizione differisce dall'articolo 1, lettera f), della convenzione sui rifugiati che, analogamente all'articolo 12, paragrafo 2, si applica alle persone considerate indegne dello status di rifugiato. L'articolo 33 della convenzione sui rifugiati, invece, protegge i rifugiati dal *respingimento*, con l'eccezione prevista al paragrafo 2.

L'inclusione delle eccezioni al principio di *non-refoulement* tra i motivi di cessazione della protezione è stata una questione dibattuta durante il processo di redazione <sup>(203)</sup>. Un autorevole commentatore ha considerato non problematico l'approccio della direttiva qualifiche riformulata, argomentando che, nei casi di espulsione di cittadini di paesi terzi in linea con l'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, lo status di rifugiato appare solo come un guscio vuoto <sup>(204)</sup>. La CGUE ha citato l'articolo 14, paragrafo 4, senza affrontare la polemica <sup>(205)</sup>. L'UNHCR ha espresso preoccupazione circa la possibilità che questa disposizione possa estendere i motivi di esclusione oltre quelli previsti dalla convenzione sui rifugiati <sup>(206)</sup>. In questo contesto, la *Nejvyšší správní soud České republiky* (Corte amministrativa suprema ceca) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente la compatibilità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, della direttiva qualifiche (rifusione) con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e i principi generali del diritto dell'UE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE <sup>(207)</sup>.

La CGUE ha rilevato, con riferimento all'articolo 21, paragrafo 2, direttiva qualifiche, che è identico all'articolo 21, paragrafo 2, direttiva qualifiche (rifusione), che gli Stati membri devono rispettare il principio di *non-refoulement* in conformità dei propri obblighi internazionali. L'articolo 21, paragrafo 2, il cui tenore letterale riprende in sostanza quello dell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, prevede tuttavia una deroga a tale principio, conferendo agli Stati membri il potere discrezionale di respingere un rifugiato quando ciò non sia loro vietato da tali obblighi internazionali e vi siano ragionevoli motivi per considerare che tale rifugiato rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova o che, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detto rifugiato costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro <sup>(208)</sup>. Dato il carattere assoluto dell'articolo 3, CEDU <sup>(209)</sup>, l'allontanamento dal paese ospitante è vietato, se sussistono seri motivi per ritenere che l'interessato sarebbe esposto a un rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani.

<sup>(203)</sup> Per i lavori preparatori, cfr. I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 12, nm 9.

<sup>(204)</sup> *Ibid.* articolo 12 nm 10.

<sup>(205)</sup> CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *B&D/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:661, punto 101.

<sup>(206)</sup> UNHCR, Commenti annotati alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, op. cit., nota 189, pag. 28.

<sup>(207)</sup> *M/Ministerstvo vnitra*, op. cit., nota 18.

<sup>(208)</sup> CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C373/13, *H.T./Baden Württemberg*, EU:C:2015:413, punto 42.

<sup>(209)</sup> Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, 13.163/87, *Vilvarajah/UK*; Corte EDU, sentenza del 7 luglio 1989, *Soering/UK*, punto 88.

In ragione delle conseguenze potenzialmente gravi della revoca della protezione del *non-refoulement*, si impone un'applicazione restrittiva dell'articolo 14, paragrafo 4. Questo comporta la necessità di un collegamento razionale tra l'allontanamento del rifugiato e l'eliminazione del pericolo per la sicurezza del paese ospitante derivante dalla sua presenza. Inoltre, la misura non deve essere sproporzionata: il pericolo per il paese ospitante deve prevalere sull'interesse del rifugiato ad essere protetto dallo Stato ospitante <sup>(210)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) ha stabilito che la condanna penale non comporta automaticamente l'esclusione dalla protezione contro l'allontanamento. L'allontanamento è giustificato solo se, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso, la sicurezza dello Stato ospitante e delle persone che vi risiedono impone che sia conferito un minor peso alla protezione della persona che è perseguitata <sup>(211)</sup>. Il *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa suprema austriaca) ha affermato che l'interesse pubblico a non concedere la protezione raramente prevale sull'interesse della persona, quando quest'ultima rischia la tortura o la morte in caso di ritorno <sup>(212)</sup>. Quando questo è il risultato della ponderazione, la protezione non viene fatta cessare e non è necessario ricorrere all'articolo 3, CEDU.

La CGUE afferma chiaramente che il *refoulement* di un rifugiato costituisce:

«(...) soltanto l'estrema ratio alla quale uno Stato membro può ricorrere quando nessun'altra misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone la sicurezza o la comunità di tale Stato membro» <sup>(213)</sup>.

Il pericolo che il rifugiato costituisce per il paese ospitante deve essere molto grave, non di scarso rilievo, e deve costituire una minaccia per la sicurezza nazionale del paese ospitante. Ulteriori orientamenti sulla sostanza del termine «pericolo per la sicurezza» e «pericolo per la comunità» si trovano in EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016. È inoltre opportuno tenere presente che sono applicabili gli articoli 44 e 45 DPA (rifusione).

## 6.1 Eccezione in caso di «pericolo per la sicurezza»: articolo 14, paragrafo 4, lettera a)

La disposizione sul «pericolo per la sicurezza» corrisponde alla prima eccezione prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, che riguarda i casi in cui è stabilito che il rifugiato costituisce un pericolo attuale o futuro per il paese ospitante. La disposizione è volta a proteggere lo Stato stesso. Si intende che la sicurezza comprende elementi esterni (integrità delle frontiere) o interni (mantenimento e funzionamento dello Stato e delle sue strutture e istituzioni politiche). Di conseguenza, potrebbero essere fatti rilevanti, tra l'altro, lo spionaggio, il sabotaggio o atti terroristici <sup>(214)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) ha deciso che la mera appartenenza ad un'organizzazione terroristica che si sospetta costituire, o che costituisce, un pericolo per la sicurezza interna non è sufficiente; è pertanto necessario un livello più elevato di coinvolgimento o di sostegno. È necessaria una valutazione globale, che tenga in considerazione il pericolo costituito dall'organizzazione,

<sup>(210)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 6 ottobre 1999, 99/01/0288 con riferimento a: W. Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens* (Helbing & Lichtenhahn, 1990), pag. 227; Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 3 dicembre 2002, 99/01/0449.

<sup>(211)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 novembre 2000, 9 C 6/00.

<sup>(212)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), 99/01/0288, op. cit., nota 210.

<sup>(213)</sup> *HT/Baden Württemberg*, op. cit., nota 208, punto 71.

<sup>(214)</sup> I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 14, nm 17.

dalla sua struttura, violenza e dimensioni <sup>(215)</sup>. In un obiter dictum, il *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa suprema) ha affermato che è concepibile che la tratta di esseri umani su larga scala possa, in determinate circostanze, minacciare la sicurezza nazionale <sup>(216)</sup>. Tuttavia, in un'altra causa, esso ha deciso che casi reiterati di tratta di esseri umani e l'appartenenza a un'organizzazione criminale, non costituiscono, di per sé, un tale pericolo <sup>(217)</sup>.

## 6.2 Eccezione in caso di «pericolo per la comunità»: articolo 14, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell'applicabilità dell'eccezione in caso di «pericolo per la comunità», non solo il rifugiato in questione deve essere stato condannato per un reato di particolare gravità, ma deve altresì essere stabilito un legame tra il reato per il quale la persona è stata condannata e il pericolo che essa rappresenta: la persona deve costituire un pericolo a causa dello specifico reato commesso. Non è sufficiente, ad esempio, che a causa del suo comportamento generale, che non abbia portato a una condanna per un reato di particolare gravità, o a causa di diverse condanne per reati minori, persista un pericolo per la comunità <sup>(218)</sup>.

Per effettuare questo accertamento occorre considerare la natura e le circostanze del reato specifico ed altri fattori pertinenti (ad esempio prove o probabilità di recidiva) <sup>(219)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) ha dichiarato che deve sempre esistere un rischio di recidiva. Nella constatazione del rischio di recidiva, deve esistere una minaccia grave di pericolo per il pubblico, causata da reati futuri di natura comparabile. Nel prevedere l'eventualità di un serio rischio di recidiva, devono essere considerate le circostanze del caso concreto, in particolare, la pena inflitta, la gravità del reato specifico, le circostanze in cui è stato commesso e l'importanza del valore giuridico minacciato in caso di recidiva, nonché la personalità dell'autore del reato e la sua evoluzione e storia personale fino al momento rilevante per la decisione. Secondo il tribunale, i reati sufficientemente gravi da portare a una pena detentiva minima di tre anni sono tipicamente associati a un elevato rischio di recidiva. Ciò vale, in particolare, per i reati gravi in materia di droga. Il fatto che l'autore del reato benefici della sospensione condizionale dopo aver scontato due terzi della pena non è sufficiente, di per sé, a escludere un rischio di recidiva <sup>(220)</sup>.

Sebbene alcuni reati costituiscano tipicamente reati di particolare gravità [ad esempio lo stupro <sup>(221)</sup>, il traffico di droga <sup>(222)</sup>, la rapina aggravata <sup>(223)</sup>, il tentato omicidio <sup>(224)</sup>, il sequestro di persona e le lesioni personali aggravate <sup>(225)</sup>], occorre valutare se, nel caso specifico, l'atto criminale possa essere considerato particolarmente grave da un punto di vista oggettivo e soggettivo. Secondo il *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa suprema austriaca), devono essere tenute in considerazione le circostanze attenuanti <sup>(226)</sup>.

<sup>(215)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 30 marzo 1999, n. 9 C31.98; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 14, nm 19.

<sup>(216)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 6 febbraio 1996, 95/20/0079.

<sup>(217)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 27 aprile 2006, 03/20/0050.

<sup>(218)</sup> Tribunale in materia di asilo (Austria), sentenza dell'11 agosto 2010, D9 259.578-3/2010

<sup>(219)</sup> *RY (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department*, op. cit., nota 143, punto 46.

<sup>(220)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), 9 C 6/00, op. cit., nota 211.

<sup>(221)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), G307 1314138-2, op. cit., nota 94.

<sup>(222)</sup> Corte EDU, sentenza del 23 giugno 2008, *Maslov/Austria*, ricorso n. 1638/03; cfr. anche sentenza Corte EDU del 19 febbraio 1998, *Dalia/Francia*, ricorso n. 154/1996/773/974; cfr. anche sentenza Corte EDU del 30 novembre 1999, *Baghli/Francia*, ricorso n. 34374/97; Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 23 settembre 2009, 2006/01/0626.

<sup>(223)</sup> Tribunale in materia di asilo (Austria), sentenza del 18 dicembre 2008, D5 245575-3/2008.

<sup>(224)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 9 aprile 2015, G306 2102912-1, AT:BVWG:2015:G306.2102912.1.00.

<sup>(225)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 22 ottobre 2015, L515 1202543-3, AT:BVWG:2015:L515.1202543.3.00 (condanna al di fuori del paese ospitante).

<sup>(226)</sup> Corte amministrativa suprema (Austria), 99/01/0288 op. cit., nota 210.



### 6.3 Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa: articolo 14, paragrafo 5

L'articolo 14, paragrafo 5 contiene una disposizione che consente agli Stati di invocare i motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b), come ragioni di cessazione dello status di rifugiato e, quindi, è in sostanza applicabile in modo simile ad una clausola di esclusione. L'adozione della disposizione è facoltativa per gli Stati membri.

### 6.4 Articolo 14, paragrafo 6

L'applicazione di un'eccezione al principio di *non-refoulement* di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, non priva l'interessato di tutti i diritti previsti dal diritto internazionale dei rifugiati. Come affermato dalla CGUE:

Nel caso in cui uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, revochi, dichiari cessato o rifiuti di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona, quest'ultima ha diritto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della predetta direttiva, di godere dei diritti elencati in particolare agli articoli 32 e 33 della convenzione di Ginevra <sup>(227)</sup>.

L'articolo 14, paragrafo 6 si riferisce specificamente a «diritti analoghi» a quelli conferiti dalle seguenti disposizioni della convenzione sui rifugiati:

- articolo 3, che sancisce il principio del divieto di discriminazioni di razza, religione o paese di origine;
- articolo 4, che prevede l'obbligo per gli Stati di concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli;
- articolo 16, che accorda ai rifugiati il diritto di adire i tribunali, fruendo dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, compresa l'assistenza giudiziaria;
- articolo 22, che prevede, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai cittadini dello Stato membro ed un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad altri stranieri per quanto riguarda altre forme di insegnamento pubblico, compreso il riconoscimento di diplomi e titoli universitari;
- articolo 31, che esclude sanzioni penali contro i rifugiati a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali in determinate circostanze, e limita le restrizioni alla libera circolazione che gli Stati possono imporre in tali casi;
- articolo 32, che prevede garanzie procedurali in caso di espulsione (anche se solo verso un paese in cui l'interessato non sarebbe a rischio di persecuzione) per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;
- articolo 33, che limita i motivi per la cessazione della protezione contro il *refoulement* alle circostanze eccezionali previste dall'articolo 33, paragrafo 2 e richiede, come minimo, le garanzie procedurali di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3 della convenzione sui rifugiati.

<sup>(227)</sup> H.T./Baden Württemberg, op. cit., nota 208, punto 71.

## 7. Motivi di cessazione della protezione sussidiaria — articolo 19

Analogamente all'articolo 14, che disciplina la protezione dei rifugiati, l'articolo 19 disciplina la revoca, la cessazione e il rifiuto del rinnovo della protezione sussidiaria. Nei limiti in cui le disposizioni dell'articolo 19 rispecchiano l'articolo 14, la giurisprudenza relativa all'articolo 14 sarà applicabile per analogia <sup>(228)</sup>. Esistono tuttavia delle differenze, dal momento che l'articolo 19 non riprende direttamente le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, ma riguarda criminali o persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza o la comunità dello Stato membro, mediante i riferimenti incrociati di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, lettera a) <sup>(229)</sup>.

### 7.1 Cessazione: articoli 16 e 19, paragrafo 1

La cessazione nel contesto della protezione sussidiaria richiede che:

- sia intervenuto un cambiamento delle circostanze;
- la protezione non sia più necessaria;
- ciò sia stato causato dal cambiamento delle circostanze; e
- non vi siano altri motivi che conferiscono all'interessato la qualifica di beneficiario di protezione sussidiaria.

L'articolo 16, paragrafo 1, non si applica in presenza di motivi di imperio ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3. In generale, questi elementi possono essere interpretati e applicati parallelamente all'articolo 11 <sup>(230)</sup>.

#### 7.1.1 Cambiamento delle circostanze

La precedente sezione 4.1 descrive come stabilire un cambiamento delle circostanze. Come nell'ambito del diritto dei rifugiati, non è sufficiente che l'autorità amministrativa giunga alla conclusione che la protezione sussidiaria non avrebbe mai dovuto essere riconosciuta e si adoperi per rivedere la propria decisione originaria <sup>(231)</sup>. Se l'interessato aveva ragione di temere la pena di morte o l'esecuzione, un cambiamento rilevante può essere costituito dall'abolizione della pena capitale o da altri emendamenti al diritto del paese di origine. Occorre prestare particolare attenzione nel valutare se le nuove leggi vengono rispettate nella pratica e se gli emendamenti potrebbero realisticamente essere rovesciati. Se il richiedente rischiava la tortura oppure pene o trattamenti inumani o degradanti, la minaccia può cessare perché il regime perde il potere. In alternativa, possono intervenire processi di democratizzazione, cambiamenti all'interno dell'ordinamento giuridico o di strutture amministrative, un miglioramento delle condizioni carcerarie o un'amnistia <sup>(232)</sup>. Il rischio di danno per l'interessato o il gruppo

<sup>(228)</sup> H. Storey, Article 19, nm 1 Qualification directive 2011/95/CE, in: K. Hailbronner e D. Thym (ed.), op. cit., nota 32.

<sup>(229)</sup> *Ibid.*

<sup>(230)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 27 marzo 2014, W127 1401780-2, AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00; Storey, op. cit., nota 228, Article 16, nm 3, and Article 19, nm 1

<sup>(231)</sup> Corte amministrativa suprema (Repubblica ceca), sentenza del 29 giugno 2011, 7 Azs 21/2011-57.

<sup>(232)</sup> Corte EDU, sentenza del 15 novembre 2011, *Al Hanchi/Bosnia e Herzegovina*, ricorso n. 48205/09, punti da 42 a 45; cfr. anche, *E.O./Finlandia*, op. cit., nota 127, punti da 40 a 46.



al quale appartiene potrebbe non esistere più, a causa di sviluppi intervenuti all'interno della società. Se il rischio era originato da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, il livello di violenza può essere diminuito grazie a sviluppi politici o militari <sup>(233)</sup>. La vulnerabilità individuale può essere diminuita, se l'interessato ha raggiunto l'età adulta e ha potuto individuare il luogo di residenza attuale della propria famiglia.

### 7.1.2 Protezione non più necessaria

A seguito di questi cambiamenti, la protezione non deve più essere ritenuta dovuta (cfr. anche la sezione 4.1.6). Emerge che, parallelamente all'interpretazione della CGUE dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) <sup>(234)</sup>, la protezione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 significa protezione contro il danno grave, il cui rischio ha inizialmente indotto al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

L'articolo 16 non contiene disposizioni come quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d). Tuttavia, un comportamento simile a quello descritto in tali disposizioni può avere forza indicativa. In particolare, quando gli interessati si sono ristabiliti nel loro paese d'origine, i giudici hanno ritenuto che ciò suggerisse che l'ammissibilità della protezione sussidiaria è venuta meno <sup>(235)</sup>.

Un rischio effettivo di subire danni gravi spesso insorge da una combinazione di aspetti specifici alle circostanze individuali del richiedente e fattori legati alla situazione generale nel paese di origine. Ciò è vero, in particolare, per l'articolo 15, lettera c), in cui viene applicato l'approccio a scala progressiva, per cui più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria <sup>(236)</sup>. In scenari in cui il cambiamento delle circostanze personali è integrato da uno sviluppo della situazione generale che non è, di per sé, sufficiente per far cessare la protezione sussidiaria, sembrerebbe preferibile valutare ciascuno di questi cambiamenti individualmente, con riferimento al requisito di un cambiamento significativo e non temporaneo. Se l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, sia effettivamente applicabile deve essere quindi deciso in base al criterio successivo, che verifica se la protezione non è più necessaria. Qui tutte le mutate circostanze vengono considerate insieme.

### 7.1.3 Assenza di altri motivi di protezione sussidiaria

Ancora una volta in parallelo alla giurisprudenza della CGUE sulla cessazione dello status di rifugiato <sup>(237)</sup>, lo status di protezione sussidiaria può essere dichiarato cessato solo se non sussiste un rischio effettivo di subire danni ai sensi dell'articolo 15, derivanti da circostanze diverse da quelle che hanno indotto al riconoscimento originario (cfr. la precedente sezione 4.1.8).

<sup>(233)</sup> Cfr. anche tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), decisione del 16 maggio 2013, IV SA/Wa 2684/12.

<sup>(234)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punto da 65 a 80.

<sup>(235)</sup> Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenze del 23 febbraio 2016, cause riunite II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14; Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), IV SA/Wa 2684/12, op. cit., nota 233; cfr. anche H. Battjes, *European Asylum Law and International Law* (Brill Nijhoff, 2006), pag. 268.

<sup>(236)</sup> CGUE, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94, punto 39; CGUE, sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides*, EU:C:2014:39, punto 31; EASO, Articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95 EU) — un'analisi giuridica, dicembre 2014, pagg. da 22 a 24.

<sup>(237)</sup> *Abdulla*, op. cit., nota 13, punti 81 e 82.

Pertanto, è opportuno seguire il rinvio pregiudiziale recentemente presentato alla CGUE dalla Corte Suprema del Regno Unito, la quale ha sottoposto la seguente questione:

Se l'articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio contempra un rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, derivante da precedenti episodi di tortura o di trattamento inumano o degradante imputabili a detto paese. <sup>(238)</sup>

### 7.1.4 Motivi di imperio: articolo 16, paragrafo 3

Lo status di protezione sussidiaria non viene a cessare se l'interessato può invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di origine. L'articolo 16, paragrafo 3 — che è parte solo della direttiva qualifiche (rifiusione) e non della direttiva qualifiche originaria — si ispira all'articolo 11, paragrafo 3, e ne condivide il carattere eccezionale (cfr. la precedente sezione 4.3).

## 7.2 Esclusione: articoli 17 e 19, paragrafi 2 e 3, lettera a)

### 7.2.1 Latitanti: articoli 19, paragrafo 2 e 17, paragrafo 3

L'articolo 19, paragrafo 2, riguarda i latitanti. La protezione sussidiaria può essere dichiarata cessata se l'interessato, dopo aver ottenuto la protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dal benefici di tale protezione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3. Il risultato di tali disposizioni è che gli Stati membri possono far cessare la protezione sussidiaria se l'interessato, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se ha lasciato il paese d'origine al solo scopo di evitare le sanzioni conseguenti a tali reati <sup>(239)</sup>.

A differenza degli articoli 17, paragrafo 1, lettera b), e 19, paragrafo 3, lettera a), che sono allineati ai principi enunciati nell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, l'articolo 17, paragrafo 3, riferendosi ad atti punibili con la reclusione, consente un ambito di applicazione più ampio <sup>(240)</sup>. Come risulta chiaramente dalla espressione («soltanto»), una persona che sia fuggita non solo per evitare sanzioni, ma anche per altri motivi, non rientra in questa disposizione <sup>(241)</sup>.

Per ulteriori informazioni concernenti il contenuto dell'articolo 17, paragrafo 3, si veda EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016, pagg. 39 e 40.

<sup>(238)</sup> Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 22 giugno 2016, *MP (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department*, [2016] UKSC 32.

<sup>(239)</sup> Per ulteriori informazioni relative al contenuto dell'articolo 17, paragrafo 3, cfr. EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016, pagg. 39 e 40.

<sup>(240)</sup> R. Marx, op. cit., nota 188, nm 16, pag. 615.

<sup>(241)</sup> Storey, op. cit., nota. 228, articolo 17, nm 7.

## 7.2.2 Atti criminali, pericolo per la sicurezza: articoli 19, paragrafo 3, lettera a) e 17, paragrafi 1, e 2

L'articolo 19, paragrafo 3, lettera a) è l'equivalente dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) e prevede la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria in presenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Vi rientrano i casi di persone che abbiano commesso, istigato a commettere o altrimenti concorso alla commissione di uno o più reati elencati nei seguenti articoli:

1. articolo 17, paragrafo 1, lettera a) (vale a dire crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità);
2. articolo 17, paragrafo 1, lettera b) (vale a dire reati gravi);
3. articolo 17, paragrafo 1, lettera c) (vale a dire atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite); o
4. articolo 17, paragrafo 1, lettera d) (vale a dire che rappresentano un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui la persona si trova).

Come nel caso dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) (cfr. la sezione 5.1), l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a) si applica ai casi in cui all'interessato non avrebbe mai dovuto essere riconosciuta la protezione sussidiaria, nonché ai casi in cui i motivi di esclusione sono emersi dopo tale riconoscimento <sup>(242)</sup>.

Il *Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen* (Consiglio belga del contenzioso in materia di stranieri) <sup>(243)</sup> ha stabilito che la protezione sussidiaria può essere revocata sulla base di un «reato grave» commesso dopo il riconoscimento della protezione. Norme più favorevoli in diritto nazionale non possono essere accettate. Il *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale austriaca) ha interpretato la disposizione nazionale pertinente nel senso che era applicabile nei casi di reati commessi dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria <sup>(244)</sup>.

L'articolo 17 non richiede una sentenza del tribunale penale passata in giudicato <sup>(245)</sup>. Recentemente, il *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale austriaca), nel valutare la costituzionalità della pertinente disposizione relativa alla revoca nella legge sull'asilo austriaca, ha dichiarato che, ai fini della revoca della protezione sussidiaria a motivo della commissione di un «reato grave», non riveste particolare rilevanza quale sanzione venga inflitta nel caso concreto. La Corte ha ritenuto che la disposizione relativa alla revoca resta nell'ambito della sistematica generale di classificazione dei reati in base alla sostanza dell'atto o degli atti commessi, lasciando in tal modo spazio ad ulteriori conseguenze giuridiche negative. Pertanto, viene attribuita minore rilevanza alle circostanze del singolo caso <sup>(246)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale austriaco) ha del pari dichiarato che non sono rilevanti né il fatto che la persona non sia stata condannata ad una pena di lunga durata o ad una sanzione pesante <sup>(247)</sup>, né la presenza di un rischio minimo di commissione di ulteriori reati. Lo stesso

<sup>(242)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 31 marzo 2011, 10 C 2/10, nm 23, DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (rif. articolo 14, paragrafo 3, lettera a); R. Marx, nm 16, R. Marx, op. cit., nota 188, pag. 616; I. Kraft, op. cit., nota 32, articolo 14, nm 10.

<sup>(243)</sup> Consiglio del contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 22 luglio 2010, 46.578.

<sup>(244)</sup> Corte costituzionale (Austria), sentenza del 16 dicembre 2010, U 1769/10.

<sup>(245)</sup> Storey, op. cit., nota 228, articolo 17, MN5.

<sup>(246)</sup> Corte Costituzionale (Austria), sentenza dell'8 marzo 2016, G 440/2015-14\*; cfr. anche tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 25 marzo 2015, 1 C 16.14, DE:BVerwG:2015:250315U1C16.

<sup>(247)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 24 settembre 2015, W206 1259348-3, AT:BVWG:2015:W206.1259348.3.00; Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza dell'8 gennaio 2015, W 144 1407843-2, AT:BVWG:2015:W144.1407843.2.00; Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 28 maggio 2015, W103 1422360-3, AT:BVWG:2015:W103.1422360.3.00.

vale se la pena è stata commutata in base a disposizioni speciali per i minori <sup>(248)</sup>. Né la persona può sostenere di essere stata (a suo parere) ingiustamente condannata <sup>(249)</sup>.

Per ulteriori informazioni concernenti l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, si veda EASO, *Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, gennaio 2016, pagg. da 37 a 39.

### 7.3 Erronea presentazione e omissione dei fatti: articolo 19, paragrafo 3, lettera b)

L'articolo 19, paragrafo 3, lettera b) prevede la cessazione dello status di protezione sussidiaria nei casi in cui essa sia stata ottenuta attraverso l'erronea presentazione o omissione dei fatti e ciò abbia costituito un fattore determinante per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Valgono al riguardo le stesse considerazioni formulate per il caso dello status di rifugiato (cfr. la sezione 5.2). Con riferimento a casi in cui l'interessato ha omesso fatti che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lo avrebbero escluso dalla protezione sussidiaria, cfr. anche l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a).

---

<sup>(248)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 26 marzo 2015, W136 1411996-2, AT:BVWG:2014:W163.1410712.2.00.

<sup>(249)</sup> Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 24 novembre 2014, W163 1410712-2, AT:BVWG:2014:W163.1410712.2.00; Tribunale amministrativo federale (Austria), sentenza del 24 novembre 2014, W163 1410712-2, AT:BVWG:2014:W163.1410712.2.00.

# ALLEGATO A — Selezione di disposizioni internazionali

## Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati

### Articolo 1 — Definizione del termine «rifugiato»

**C.** Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente convenzione:

1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o
2. se ha volontariamente riacquisitato la cittadinanza persa; o
3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata; o
5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;

6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato del loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.

**D.** La presente convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione.

**E.** La presente convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.

**F.** Le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

- a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
- b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
- c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

## ALLEGATO B — Schemi decisionali

I seguenti schemi decisionali hanno lo scopo di fornire ai giudici uno strumento pratico da utilizzare in sede di decisione delle controversie che hanno ad oggetto la cessazione della protezione internazionale. È opportuno segnalare che può verificarsi una certa sovrapposizione tra i motivi individuali. Nel ricorrere ai presenti schemi decisionali i membri degli organi giudiziari sono invitati a tenerne conto.

Gli schemi decisionali analizzano, per ciascun motivo, gli elementi la cui presenza è necessaria al fine di stabilire la cessazione della protezione internazionale. In questo caso, la cessazione della protezione è obbligatoria per tutti i motivi trattati in questa sede, ad eccezione degli articoli 14, paragrafo 4 e 19, paragrafo 2. Sulla base di quanto disposto da queste norme, la direttiva qualifiche lascia discrezionalità agli Stati membri e occorre consultare la legislazione nazionale per stabilire se e in quale modo i motivi di cessazione della protezione previsti da questi articoli siano stati recepiti.

### Articolo 11 — Cessazione dello status di rifugiato

<p><b>Articolo 11, paragrafo 1</b> L'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), riguarda casi in cui il comportamento o le scelte del rifugiato hanno determinato una situazione in cui lo status di rifugiato non è più necessario. L'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), riguarda il cambiamento delle circostanze di fatto, vale a dire i casi in cui le circostanze sono cambiate, in modo tale che il riconoscimento dello status di rifugiato non è più necessario.</p>	
<p><b>Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)</b> L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), riguarda situazioni in cui il rifugiato ha scelto di avvalersi nuovamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il rifugiato ha agito in modo da determinare la <b>presunzione</b> di essersi avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza?             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Il rifugiato ha agito volontariamente?</li> <li>b) Ha agito in modo intenzionale?</li> <li>c) In presenza degli elementi a) e b), è necessario esaminare se le azioni della persona sono state determinate da necessità assoluta.</li> </ol> </li> <li>2. Ha effettivamente ottenuto protezione dal paese di origine?</li> </ol>
<p><b>Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)</b> L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) riguarda situazioni di riacquisto volontario della cittadinanza persa in precedenza.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il rifugiato aveva <b>effettivamente perso</b> la cittadinanza?</li> <li>2. Il rifugiato ha <b>riacquistato</b> la sua cittadinanza?             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Il rifugiato ha agito <b>volontariamente</b>?</li> <li>b) Ha agito con l'<b>intenzione</b> di riacquistare la cittadinanza?</li> <li>c) Ha <b>effettivamente</b> riacquistato tale cittadinanza?</li> </ol> </li> </ol>



<b>Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)</b>	
1. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), riguarda situazioni in cui un rifugiato ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della sua protezione	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il rifugiato ha intenzionalmente acquistato una <b>nuova cittadinanza</b> dopo il riconoscimento della protezione?</li> <li>2. In tal caso, il paese di nuova cittadinanza fornisce una protezione <b>effettiva</b>?</li> </ol>
<b>Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)</b>	
3. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), riguarda situazioni in cui un rifugiato è tornato volontariamente nel paese che aveva lasciato o in cui non aveva fatto ritorno per timore di essere perseguitato. Il rifugiato deve altresì essersi ristabilito in tale paese.	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il rifugiato si è <b>effettivamente ristabilito</b> nel suo paese d'origine? <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Il rifugiato ha agito <b>volontariamente</b>?</li> <li>b) Si è <b>intenzionalmente</b> ristabilito nel paese di origine?</li> </ol> </li> <li>2. In caso affermativo, il paese di nuova cittadinanza fornisce una protezione <b>effettiva</b>?</li> </ol>

### Articolo 14 — Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status

<b>Articoli 14, paragrafo 1 e 11, paragrafo 1, lettere e) e f)</b>	
Gli articoli 14, paragrafo 1 e 11, paragrafo 1, lettere e) e f) riguardano il cambiamento delle circostanze	
<b>Articoli 14, paragrafo 1 e 11, paragrafo 1, lettera e)</b>	
<b>A. L'interessato ha la cittadinanza di un paese terzo?</b>	
<b>B. Le circostanze in relazione alle quali l'interessato è stato riconosciuto come rifugiato sono venute meno?</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento iniziale dello status di rifugiato con i fatti attuali, è intervenuto un <b>cambiamento delle circostanze</b>?</li> <li>2. Il cambiamento ha natura sufficientemente <b>significativa e non temporanea</b>? <ol style="list-style-type: none"> <li>a) elementi che avevano costituito il fondamento del timore di persecuzione del rifugiato sono stati <b>eliminati in modo duraturo</b>? (maggiore è il rischio di persecuzione, più la stabilità delle mutate circostanze deve essere permanente e più la situazione mutata deve prestarsi alla previsione di eventi futuri).</li> <li>b) trascorso un <b>periodo di osservazione</b> sufficientemente lungo per ritenere che la situazione sia consolidata?</li> </ol> </li> </ol>
<b>C. L'interessato è nella condizione di rifiutarsi ulteriormente di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza?</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sussiste una protezione effettiva contro la persecuzione per i motivi sui quali si basava la persecuzione originaria?</li> <li>2. Tale protezione è garantita da uno dei soggetti elencati nell'articolo 7?</li> </ol>
<b>D. Esiste un vincolo di causalità tra il mutamento delle circostanze e l'impossibilità per l'interessato di mantenere il suo rifiuto di avvalersi della protezione attuale?</b>	
<b>E. Si esclude l'esistenza di altre circostanze che giustifichino un fondato timore di persecuzione?</b>	

<b>F.</b> Si esclude l'esistenza di <b>motivi imperativi</b> per rinunciare alla protezione del paese di origine?	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quali erano le <b>circostanze di fatto della persecuzione originaria</b>?</li> <li>2. Quali sarebbero le <b>conseguenze</b> di un ritorno al paese d'origine?</li> <li>3. Valutando entrambi gli aspetti citati, essi costituiscono <b>circostanze eccezionali legate ai motivi dell'asilo</b>, che rendono impossibile imporre il rimpatrio all'interessato?</li> </ol>
<b>Articoli 14, paragrafo 1 e 11, paragrafo 1, lettera f)</b>	
<b>A.</b> L'interessato è <b>apolide</b> ?	
<b>B.</b> Le <b>circostanze</b> in relazione alle quali l'interessato è stato riconosciuto come rifugiato <b>sono venute meno</b> ?	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento iniziale dello status di rifugiato con i fatti attuali, è intervenuto un <b>cambiamento delle circostanze</b>?</li> <li>2. Il cambiamento ha natura sufficientemente <b>significativa e non temporanea</b>? <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi alla base del timore di persecuzione del rifugiato sono stati <b>eliminati in modo duraturo</b>? (maggiore è il rischio di persecuzione, più la stabilità delle mutate circostanze deve essere permanente e più la situazione mutata deve prestarsi alla previsione di eventi futuri).</li> <li>b) È trascorso un <b>periodo di osservazione</b> sufficientemente lungo per ritenere che la situazione sia consolidata?</li> </ol> </li> </ol>
<b>C.</b> L'interessato può ulteriormente rifiutarsi di avvalersi della <b>protezione del paese nel quale aveva la dimora abituale</b> ?	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sussiste <b>una protezione effettiva</b> contro la persecuzione per le ragioni sulle quali si basava la persecuzione originaria?</li> <li>4. Tale protezione è garantita da uno dei <b>soggetti</b> elencati nell'articolo 7?</li> <li>5. L'interessato è <b>in grado di tornare</b> nel paese nel quale aveva la dimora abituale?</li> </ol>
<b>D.</b> Esiste un <b>vincolo di causalità</b> tra il mutamento delle circostanze e l'impossibilità per l'interessato di protrarre il suo rifiuto alla protezione attuale?	
<b>E.</b> Si esclude l'esistenza di <b>altre circostanze</b> che giustifichino un fondato timore di persecuzione?	
<b>F.</b> Si esclude l'esistenza di <b>motivi imperativi</b> per rinunciare alla protezione del paese di origine?	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quali erano le circostanze di fatto della persecuzione originaria?</li> <li>2. Quali sarebbero le <b>conseguenze</b> di un ritorno al paese d'origine?</li> <li>3. Valutando entrambi gli aspetti citati, essi costituiscono <b>circostanze eccezionali legate ai motivi dell'asilo</b>, che rendono impossibile imporre il rimpatrio all'interessato?</li> </ol>
<b>Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)</b>	
L'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) riguarda le persone che hanno ottenuto la protezione e che avrebbero dovuto essere escluse in considerazione delle clausole di esclusione previste dagli articoli 12 e 17. Lo schema decisionale nella pubblicazione <a href="#">EASO Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica (gennaio 2016)</a> si applica per analogia.	

<p><b>Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)</b> L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) riguarda la revoca, la cessazione o il rifiuto di rinnovare lo status di rifugiato qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che l'erronea rappresentazione o l'omessa rappresentazione di fatti, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.</p>	
<p><b>A. Sono presenti i due elementi cumulativi che caratterizzano l'erronea rappresentazione o l'omessa rappresentazione di fatti?</b></p>	
<p>1. La richiesta di asilo era basata su <b>dichiarazioni oggettivamente errate o omissioni</b> da parte del richiedente?</p> <p>Il primo elemento è soddisfatto dimostrando l'esistenza di informazioni o documenti errati o falsi, quali una falsa cittadinanza, domande d'asilo multiple, falsa identità ecc.</p>	<p>2. Esiste un <b>nesso causale</b> tra tali dichiarazione e la determinazione dello status di rifugiato?</p> <p>L'erronea presentazione o omissione dei fatti deve avere un'influenza determinante sul riconoscimento dello status di rifugiato.</p>
<p><b>B. Il richiedente aveva l'intenzione di indurre in errore?</b> Spetta al giudice decidere se, sulla base di quanto previsto dalla legge, l'intenzione di indurre in errore è un elemento necessario dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b). Unicamente in tale caso, al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di tale intenzione devono essere valutati tutti i fatti della causa.</p>	
<p><b>Articolo 14, paragrafo 4, lettera a)</b> L'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) consente agli Stati membri di far cessare la protezione per motivi di sicurezza dello Stato membro interessato.</p>	
<p>I fatti di causa sollevano potenziali questioni connesse con il fatto che l'interessato potrebbe rappresentare «<b>un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova</b>» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a)?</p>	
	<p>1. Qual è la <b>natura delle azioni</b> intraprese dall'interessato nel paese di origine, in un paese terzo e nel territorio del paese di accoglienza?</p>
	<p>2. Qual è la natura delle azioni intraprese dalla <b>persona prima e dopo</b> avere lasciato il paese di origine?</p>
	<p>3. Qual è il potenziale <b>pericolo per la sicurezza</b> dello Stato di accoglienza? a) Sussiste un pericolo per l'<b>integrità</b> dello Stato di accoglienza? b) Sussiste un pericolo per le istituzioni dello Stato?</p>
	<p>4. Esiste un <b>collegamento (nesso)</b> tra la presenza della persona nel territorio dello Stato di accoglienza e il pericolo ritenuto esistente? a) Come ha agito e si è comportata la persona nel territorio dello Stato di accoglienza? b) L'organo decisionale ha condotto un'adeguata valutazione lungimirante del fatto che il richiedente rappresenti un rischio per la sicurezza del paese ospitante?</p>
	<p>5. La necessità di proteggere la comunità all'interno dello Stato di accoglienza <b>prevale</b> sull'interesse della persona ad essere protetta contro le persecuzioni?</p>

**Articolo 14, paragrafo 4, lettera b)**

L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b) consente agli Stati membri di far cessare la protezione per motivi legati a un pericolo per la comunità.

I fatti di causa sollevano potenziali questioni connesse con il fatto che la persona interessata, «**essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità**», potrebbe essere considerata «**un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova**» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b)?

	1. L'interessato è stato <b>condannato con sentenza passata in giudicato</b> nel paese di origine, in un paese terzo o nel territorio del paese di accoglienza?
	2. Qual è la <b>natura del reato o dei reati</b> per i quali l'interessato è stato condannato nel paese di origine, in un paese terzo e nel territorio del paese di accoglienza?
	3. Qual è il <b>potenziale pericolo</b> per la comunità dello Stato di accoglienza?  Esiste un rischio effettivo di recidiva, ossia una seria minaccia che l'interessato commetterà reati simili in futuro?  Tale elemento deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la natura penale e la gravità degli atti commessi;</li> <li>• la responsabilità del richiedente per questi atti;</li> <li>• il tipo e la gravità della pena comminata;</li> <li>• la data in cui gli atti hanno avuto luogo;</li> <li>• l'eventuale reiterazione degli atti e della loro offensività.</li> </ul>
	4. Esiste un <b>collegamento (nesso)</b> tra il reato per il quale la persona è stata condannata e il pericolo che la persona rappresenta per la comunità del paese ospitante? a) Qual è stata la natura del comportamento della persona a seguito degli atti commessi e/o della pena comminata per tali atti (per esempio, pena scontata, remissione della pena per buona condotta, rispetto degli obblighi derivanti da un regime di libertà vigilata ecc.)? b) Come ha agito e si è comportato il richiedente nel territorio del paese di accoglienza? c) In termini di valutazione prognostica, l'interessato rappresenta un rischio per la comunità del paese ospitante?
	5. La necessità di proteggere la comunità all'interno dello Stato di accoglienza <b>prevale</b> sull'interesse della persona ad essere protetta contro le persecuzioni?

**Articolo 16 — Cessazione dello status di protezione sussidiaria**

Lo schema decisionale relativo all'articolo 11, lettere e) e f) si applica per analogia.

## Articolo 19 — Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

<b>Articoli 19, paragrafo 1, e 16</b>	
Gli articoli 19, paragrafo 1, e 16 riguardano l'influenza del cambiamento delle circostanze sullo status di protezione sussidiaria.	
<b>A. Le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono cambiate?</b>	
	1. Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento iniziale dello status di protezione sussidiaria con i fatti attuali, è intervenuto un cambiamento delle circostanze?
	2. Il cambiamento ha natura sufficientemente <b>significativa e non temporanea</b> ? a) Gli elementi alla base del rischio di danno grave sono stati eliminati in modo duraturo? (maggiore è il rischio di danno grave, più la stabilità delle mutate circostanze deve essere permanente e più la situazione mutata deve prestarsi alla previsione di eventi futuri). b) È trascorso un <b>periodo di osservazione</b> sufficientemente lungo per ritenere che la situazione sia consolidata?
<b>B. La protezione non è più necessaria?</b>	
	Esiste una protezione effettiva contro il danno grave, il cui rischio ha inizialmente indotto al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria?
<b>C. Esiste un vincolo di causalità tra il cambiamento delle circostanze e la cessazione del bisogno di protezione?</b>	
<b>D. Si esclude l'esistenza di altre circostanze che giustifichino un rischio effettivo di danno grave?</b>	
<b>E. Si esclude l'esistenza di motivi imperativi per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di origine?</b>	
	1. Quali sono state le circostanze di fatto del precedente danno grave?
	2. Quali sarebbero le conseguenze di un ritorno al paese d'origine?
	3. Valutando entrambi gli aspetti citati, essi costituiscono circostanze eccezionali legate alla protezione sussidiaria, che rendono impossibile secondo un criterio di ragionevolezza imporre il rimpatrio all'interessato?
<b>Articoli 19, paragrafo 2, e 17, paragrafo 3</b>	
Gli articoli 19, paragrafo 2, e 17, paragrafo 3 riguardano le situazioni dove i richiedenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla protezione sussidiaria in quanto avevano lasciato il loro paese d'origine al fine di evitare sanzioni penali.	
<b>Al momento del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, l'interessato avrebbe dovuto essere escluso applicando i seguenti criteri?</b>	
	1. I fatti di causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1?

	<p>2. Qualora i requisiti preliminari per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, non siano soddisfatti, occorrerà considerare (nel complesso) i seguenti aspetti:</p> <p>a) L'interessato ha commesso uno o più reati?</p> <p>b) I reati sono stati commessi fuori dal paese di accoglienza?</p> <p>c) I reati sono stati commessi prima dell'ammissione nel paese di accoglienza?</p> <p>d) I reati in questione verrebbero puniti con la reclusione se fossero stati commessi nello Stato di accoglienza?</p>
	<p>3. Per quale motivo l'interessato ha lasciato il suo paese di origine?</p> <p>a) Ciò è avvenuto unicamente per evitare pene derivanti dai reati commessi?</p> <p>b) C'erano altri motivi diversi?</p>
<p><b>Articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera a), e 2</b>          Gli articoli 19, paragrafo 3, lettera a) e 17, paragrafi 1, lettera a) e 2, riguardano l'esclusione originaria o successiva dalla protezione sussidiaria per il fatto di avere commesso crimini internazionali.</p>	
<p><b>Applicando i seguenti criteri, le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte a causa di fatti già esistenti al momento del riconoscimento della protezione sussidiaria, o a causa di fatti intervenuti successivamente?</b></p>	
<p><b>A. Occorre considerare se i fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire crimini internazionali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).</b></p>	
	1. La situazione di fatto riguarda un conflitto armato <b>internazionale</b> ?
	2. Se la risposta è negativa, non è possibile considerare un crimine contro la pace.
	<p>3. Se la risposta è positiva, va presa in considerazione la possibile applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), «crimini contro la pace»:</p> <p>a) Gli atti in questione erano connessi con la progettazione, la preparazione, lo scatenamento o la continuazione di una guerra d'aggressione o di una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali?</p> <p><b>E</b></p> <p>b) L'interessato deteneva una posizione di autorità in uno Stato?</p>
	4. La situazione di fatto riguarda atti avvenuti nel corso di un conflitto armato?
	5. Se la risposta è negativa, non è possibile considerare un crimine di guerra.

	<p>6. Se la risposta è positiva, va presa in considerazione la possibile applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), «crimini di guerra»:</p> <p>a) Nel periodo di riferimento, esisteva un conflitto armato e, in tal caso, si trattava di un conflitto armato a carattere internazionale o non internazionale? caso di conflitti armati internazionali, andrebbe considerata la possibile applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), «crimini contro la pace».</p> <p>b) Esisteva un collegamento (nesso) tra gli atti in questione e il conflitto armato?</p> <p>c) Laddove esista tale nesso, gli atti in questione soddisfano la definizione di crimine di guerra secondo le norme internazionali e la giurisprudenza applicabili [in particolare: lo Statuto della CPI (cfr. anche «Elementi costitutivi dei crimini»), le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977, lo Statuto del TPI per l'ex Jugoslavia, lo Statuto del TPI per il Ruanda]?</p>
	<p>7. Gli atti in questione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), «crimini contro l'umanità»?</p> <p>a) Gli atti in questione rientrano nella definizione di crimini gravi di cui all'articolo 7, dello statuto della CPI?</p> <p><b>E</b></p> <p>b) Gli atti in questione facevano parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile?</p>
<p><b>B. Laddove si sia stabilito che si sono verificati e sono stati commessi atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), l'interessato ha una responsabilità individuale per tali atti?</b></p>	
	<p>1. Alla luce delle pertinenti definizioni del(i) crimine(i) e a seconda del tipo di responsabilità individuale, la condotta della persona interessata soddisfa i requisiti dell'<i>actus reus</i> e del <i>mens rea</i>?</p> <p>a) La persona interessata aveva una responsabilità individuale in qualità di autore dei crimini in questione?</p> <p>b) La persona interessata aveva una responsabilità individuale per la perpetrazione di crimini da parte di altre persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)? questioni si riferiscono a persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a). Ciò potrebbe includere la progettazione, l'ordine, la sollecitazione, l'istigazione o altrimenti l'induzione alla perpetrazione di tale crimine da parte di un'altra persona o il favoreggiamento o sulla base di una partecipazione criminosa?</p> <p>c) Se del caso, nell'esaminare il requisito della <i>mens rea</i>, le circostanze sono tali da potere negare una responsabilità individuale, per esempio incapacità mentale, intossicazione involontaria o immaturità?</p>



	<p>Qualora una delle tre cause di esclusione elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) risulti pertinente e applicabile e i criteri per determinare una responsabilità individuale siano soddisfatti, occorrerà considerare seriamente la cessazione della protezione sussidiaria.</p> <p>Sebbene una presunzione di responsabilità individuale si applichi in situazioni in cui vengano fornite informazioni sufficienti per soddisfare il criterio dei «gravi motivi per ritenere», occorrerebbe continuare a considerare le prove individuate e il richiedente dovrebbe continuare ad avere la possibilità di confutare tale presunzione.</p>
	<p>2. Qualora i requisiti dell'<i>actus reus</i> e del <i>mens rea</i> siano altrimenti soddisfatti, uno dei seguenti fattori poteva esonerare il richiedente dalla sua responsabilità personale?</p> <p>a) autodifesa (o difesa di altri);</p> <p>b) ordini superiori; notato che tale difesa non si applica in caso di crimini contro l'umanità (articolo 33, paragrafo 2, dello Statuto di Roma);</p> <p>c) avere agito costretti da o sotto minaccia.</p>
<p><b>Articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera b), e 2</b> Gli articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera b), e 2 riguardano l'esclusione originaria o successiva per il fatto di avere commesso crimini gravi.</p>	
<p><b>Applicando i seguenti criteri, le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) sono soddisfatte a causa di fatti già esistenti al momento del riconoscimento della protezione sussidiaria, o a causa di fatti successivamente successivamente?</b></p>	
<p><b>A. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire reati gravi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b)?</b></p>	
	<p>1. Gli atti in questione sono stati commessi nel paese di origine, in un paese terzo o nel territorio del paese di accoglienza?</p>
	<p>2. Gli atti in questione costituiscono un reato?</p> <p>a) Gli atti in questione costituiscono un reato in un ampio numero di ordinamenti?</p> <p>b) Gli atti in questione costituiscono un reato alla luce delle norme del diritto penale transnazionale, ove applicabili?</p>

	<p>3. Gli atti in questione costituiscono un reato grave?</p> <p>a) L'atto costituisce un reato capitale intenzionale oppure un reato grave punibile?</p> <p>b) L'elemento della gravità del reato deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'atto (gravità delle lesioni causate, del danno inflitto); grado di violenza e metodi utilizzati (per esempio uso della forza o di un'arma mortale);</li> <li>• procedura utilizzata per perseguire il reato nella maggior parte degli ordinamenti;</li> <li>• natura e la durata della pena prevista dalla legge (la massima pena applicabile) nella maggior parte degli ordinamenti;</li> <li>• durata della pena comminata, ove applicabile.</li> </ul> <p>elenco non va considerato esaustivo e, ove necessario, è possibile valutare l'applicazione di criteri aggiuntivi.</p> <p>c) Il diritto nazionale fornisce elementi o linee guida specifici per valutare la gravità del reato?</p>
<p><b>B. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?</b></p>	
	<p>Lo schema decisionale relativo all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), si applica per analogia a tale riguardo.</p>
<p><b>Articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera c), e 2</b>          Gli articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera c), e 2 riguardano l'esclusione originaria o successiva dalla protezione sussidiaria per atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.</p>	
<p><b>Applicando i seguenti criteri, le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte a causa di fatti già esistenti al momento del riconoscimento della protezione sussidiaria, o a causa di fatti intervenuti successivamente?</b></p>	
<p><b>A. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)?</b></p>	
	<p>1. Gli atti in questione soddisfano il requisito della dimensione internazionale? Gli atti in questione sono tali da pregiudicare la pace e la sicurezza internazionali o i buoni rapporti tra gli Stati?</p>
	<p>2. I fatti della causa sollevano questioni concernenti l'esclusione che, per natura e gravità, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)?</p> <p>a) Gli atti in questione costituiscono violazioni gravi e durature dei diritti umani?</p> <p>b) La comunità internazionale ha definito gli atti in questione come «contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite», per esempio nell'ambito di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e/o dell'Assemblea generale?</p> <p>c) Gli atti in questione costituiscono atti di terrorismo alla luce delle norme internazionali pertinenti?</p>

<b>B. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?</b>	
	Lo schema decisionale relativo all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), si applica per analogia a tale riguardo.
<b>Articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera d), e 2</b> Gli articoli 19, paragrafo 3, lettera a), e 17, paragrafi 1, lettera d), e 2 riguardano l'esclusione originaria o successiva dalla protezione sussidiaria perché l'interessato costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova.	
<b>Applicando i seguenti criteri, le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) sono soddisfatte a causa di fatti già esistenti al momento del riconoscimento della protezione sussidiaria o a causa di fatti successivamente successivamente?</b>	
<b>A. I fatti di causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione, per esempio nel senso che il richiedente o il rifugiato potrebbe essere considerato «un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d)?</b>	
	1. Qual è la natura degli atti e degli illeciti commessi dal richiedente o rifugiato nel paese d'origine, in un paese terzo E nel territorio del paese di accoglienza?
	2. Qual è la natura degli atti e degli illeciti commessi dal richiedente o rifugiato prima E dopo aver lasciato il paese di origine?
	3. Qual è il potenziale pericolo per la comunità e/o per la sicurezza dello Stato di accoglienza? a) Esiste un rischio effettivo di recidiva, ossia una seria minaccia che l'interessato commetterà crimini simili in futuro? Tale elemento deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la natura penale e la gravità degli atti commessi;</li> <li>• la responsabilità del richiedente con riferimento agli atti;</li> <li>• il possibile procedimento penale promosso contro il richiedente, compresi il tipo e la gravità della pena comminata;</li> <li>• la data in cui gli atti hanno avuto luogo;</li> <li>• l'eventuale reiterazione degli atti e degli illeciti.</li> </ul> b) La necessità di proteggere la comunità all'interno dello Stato di accoglienza prevale sull'interesse della persona ad essere protetta contro le persecuzioni?

	<p>4. Esiste un collegamento (nesso) tra la presenza del richiedente o rifugiato nel territorio dello Stato di accoglienza e il pericolo ritenuto esistente?</p> <p>a) Qual è stata la natura del comportamento del richiedente o rifugiato a seguito degli atti commessi e/o della pena comminata per tali atti (per esempio, pena scontata, remissione della pena per buona condotta, rispetto degli obblighi derivanti da un regime di libertà vigilata ecc.)?</p> <p>b) Quali sono state le circostanze in cui il richiedente o rifugiato è entrato nel territorio dello Stato di accoglienza (per esempio, come fuggitivo)?</p> <p>c) Come ha agito e si è comportato il richiedente o rifugiato nel territorio del paese di accoglienza?</p> <p>d) L'organo decisionale ha condotto un'adeguata valutazione lungimirante del fatto che il richiedente rappresenti un rischio per la sicurezza della comunità del paese ospitante?</p>
<p><b>Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)</b>  L'articolo 19, paragrafo 3, lettera b) riguarda situazioni in cui un'erronea presentazione o omissione dei fatti ha costituito un fattore determinante per il riconoscimento della protezione sussidiaria.</p>	
<p>Lo schema decisionale relativo all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) si applica per analogia.</p>	

# ALLEGATO C — Metodologia

## Metodologia per le attività di sviluppo professionale disponibili per i membri degli organi giudiziari

### Contesto e introduzione

L'articolo 6 del regolamento che istituisce l'EASO <sup>(250)</sup> (di seguito: il regolamento) specifica che l'Agenzia organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri degli organi giudiziari negli Stati membri. A tale scopo, l'EASO si avvale della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti e tiene conto della cooperazione dell'Unione in tale settore, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

Allo scopo di favorire il rafforzamento delle norme di qualità e l'armonizzazione delle decisioni in tutta l'Unione europea, e in linea con il suo mandato giuridico, l'EASO fornisce un duplice sostegno formativo che comprende lo sviluppo e la pubblicazione di materiali di sviluppo professionale e l'organizzazione di attività di sviluppo professionale. Con l'adozione della presente metodologia, l'EASO si propone di delineare le procedure che saranno seguite per l'attuazione delle sue attività di sviluppo professionale.

Nello svolgimento di tali compiti, l'EASO si impegna a seguire l'approccio e i principi indicati nel campo della cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari adottati nel 2013 <sup>(251)</sup>. A seguito della consultazione condotta con i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, sono state apportate modifiche alla detta metodologia, affinché rifletta meglio gli sviluppi avvenuti nel frattempo.

### Programma di sviluppo professionale

**Contenuto e ambito di applicazione** — In linea con il mandato giuridico previsto dal regolamento e in collaborazione con gli organi giudiziari, l'EASO adotterà un PDS inteso a fornire ai membri degli organi giudiziari un quadro completo del sistema europeo comune di asilo (di seguito il «CEAS»). A seguito delle discussioni avvenute nel corso della riunione di programmazione e di coordinamento annuale dei membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, che ha avuto luogo a dicembre 2014, e successivamente, si è rilevato che il programma con le scadenze non rifletteva in modo esatto la portata dei materiali da sviluppare né soddisfaceva in misura adeguata i particolari requisiti del gruppo target. Di conseguenza, previa consultazione con i membri della rete, la nomenclatura utilizzata è stata modificata. In prosieguo si farà riferimento alla «Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari» per i membri di organi giudiziari (in prosieguo: **PDS**). Il programma consisterà, tra l'altro, di talune **analisi giuridiche**, a loro volta corredate di **note orientative per i facilitatori**. Le prime saranno elaborate sulla base degli aspetti sostanziali della materia in

<sup>(250)</sup> Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (in appresso: il regolamento).

<sup>(251)</sup> Nota sulla cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari degli Stati membri, 21 agosto 2013.

questione, da una prospettiva giuridica, mentre le ultime fungeranno da strumento utile per gli incaricati di organizzare e realizzare riunioni di sviluppo o formazione professionale.

Il contenuto dettagliato del programma e l'ordine in cui i capitoli saranno realizzati sono stati stabiliti in seguito a una valutazione delle esigenze condotta in collaborazione con la rete di organi giudiziari dell'EASO (in prosieguo: la «rete dell'EASO») che attualmente comprende i punti di contatto nazionali dell'EASO negli organi giudiziari degli Stati membri, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e i due organi giudiziari con i quali l'EASO ha uno scambio di lettere formale: l'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e l'associazione dei giudici amministrativi europei (AEAJ). Inoltre, ove opportuno saranno consultati anche altri partner fra cui l'UNHCR, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e l'Accademia di diritto europeo (ERA). Se ne terrà conto anche nel programma di lavoro annuale adottato dall'EASO nel quadro delle riunioni di programmazione e di coordinamento dell'EASO. Tenendo in considerazione le esigenze comunicate dalla rete dell'EASO, gli sviluppi giurisprudenziali a livello europeo e nazionale, il livello di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni pertinenti e gli sviluppi nel settore, saranno sviluppati materiali in linea con la seguente struttura concordata con le parti interessate.

Nel frattempo, hanno avuto luogo alcuni eventi, da cui è scaturita l'esigenza di una rivalutazione sia dell'elenco dei capitoli sia dell'ordine in cui essi vanno trattati. In particolare, lavori sono stati avviati e, in alcuni casi, completati in relazione a taluni capitoli [protezione sussidiaria – articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche ed esclusione]. Inoltre, altri capitoli inclusi nell'elenco iniziale sono stati da allora accantonati per essere portati a termine nell'ambito di un contratto concluso tra l'EASO e IARLJ-Europe per la fornitura di materiali di sviluppo professionale su talune tematiche fondamentali<sup>(252)</sup>. Ciò è stato fatto nell'ottica di velocizzare il processo di sviluppo dei materiali e avviene con la partecipazione dei membri della rete dell'EASO, cui è data la possibilità di accordarsi sulle bozze dei materiali in fase di sviluppo. Alla luce di questi sviluppi, è necessario procedere a una rivalutazione di tale metodologia. Al fine di accrescere la prevedibilità del modo in cui verranno trattati i restanti capitoli e di fornire un piano d'azione più affidabile per il futuro, nell'autunno del 2015 è stato effettuato un esercizio di rivalutazione, attraverso cui i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO hanno manifestato un'opinione sull'ordine in cui i capitoli andavano sviluppati.

#### **Portati a termine finora:**

- [Articolo 15, lettera c\), della direttiva qualifiche \(2011/95/UE\)](#).
- [Esclusione: articoli 12 e 17, della direttiva qualifiche \(2011/95/UE\)](#).
- [Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche \(2011/95/UE\)](#).
- [Introduzione al CEAS](#).
- [Requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#).

#### **In fase di sviluppo:**

- [Accesso alle procedure \[compreso l'ottenimento dell'accesso alle procedure, gli aspetti procedurali individuali alla luce della DPA \(rifusione\) nonché accesso a un ricorso effettivo\]](#).
- [Credibilità e valutazione degli elementi probatori](#).
- [Valutazione e utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine](#).

<sup>(252)</sup> Tali tematiche fondamentali consistono nelle analisi giuridiche concernenti: un'introduzione al sistema europeo comune di asilo; requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale; credibilità e valutazione degli elementi probatori e procedure di asilo.

### Capitoli ancora da elaborare

- Accoglienza nel contesto della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).
- Incidenza della vulnerabilità nel processo decisionale giudiziario nella procedura di asilo.
- Protezione internazionale in situazioni di conflitto armato.
- Diritti fondamentali e diritto internazionale dei rifugiati.

## Coinvolgimento di esperti

**Gruppi di redazione** — Il PDS sarà sviluppato da quest'ultimo in collaborazione con la rete dell'EASO attraverso l'istituzione di specifici gruppi di lavoro (gruppi di redazione) per la realizzazione di ciascun capitolo del PSP, fatta eccezione per i capitoli sviluppati sotto gli auspici del contratto concluso con la IARLJ. I gruppi di redazione saranno composti da esperti nominati tramite la rete dell'EASO. In linea con il programma di lavoro dell'EASO e il piano concreto adottato nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO emanerà un invito a presentare proposte per la realizzazione di ciascun capitolo.

L'invito sarà inviato alla rete dell'EASO specificando l'ambito del capitolo da realizzare, i tempi previsti e il numero di esperti necessari. I punti di contatto nazionali dell'EASO per i membri degli organi giudiziari saranno invitati a collaborare con gli organi giudiziari per l'identificazione degli esperti che sono interessati e disponibili a contribuire alla realizzazione del capitolo.

Sulla base delle nomine ricevute, l'EASO condividerà con la rete dell'EASO una proposta d'istituzione del gruppo di redazione. La proposta sarà elaborata dall'EASO in linea con i seguenti criteri.

1. Se il numero delle nomine ricevute è pari o inferiore al numero di esperti richiesto, tutti gli esperti nominati saranno automaticamente invitati a far parte del gruppo di redazione.
2. Se le nomine ricevute superano il numero di esperti richiesto, l'EASO effettuerà una pre-selezione motivata degli esperti. La preselezione sarà eseguita come segue:
  - l'EASO sceglierà in via prioritaria gli esperti che sono disponibili a partecipare a tutto il processo, partecipando anche a tutte le riunioni di esperti.
  - se vi sono più esperti nominati dallo stesso Stato membro, l'EASO contatterà il punto focale chiedendo ad esso di scegliere un esperto. In questo modo si consentirà una più ampia rappresentanza degli Stati membri nel gruppo.
  - l'EASO proporrà quindi di attribuire la priorità agli organi giudiziari rispetto agli assistenti o ai relatori giuridici.
  - se le nomine continuano ad essere superiori al numero di esperti richiesto, l'EASO presenterà una proposta motivata di selezione, che tenga conto della data in cui le nomine sono state ricevute (sarà attribuita la priorità alle prime) e dell'interesse dell'EASO a garantire un'ampia rappresentanza regionale.

L'EASO inviterà inoltre l'UNHCR a nominare un rappresentante che entri a far parte del gruppo di redazione.

La rete dell'EASO sarà invitata a esprimere i propri pareri e/o a presentare suggerimenti sulla selezione di esperti proposta entro un periodo massimo di dieci giorni. La selezione finale terrà conto dei pareri della rete dell'EASO e confermerà la composizione del gruppo di redazione.



**Gruppo di consultazione** — In linea con il regolamento, l'EASO cercherà di avviare un processo di consultazione, coinvolgendo rappresentanti della società civile e del mondo accademico nello sviluppo del PSP.

Ai fini dell'attuazione del processo di consultazione, l'EASO emanerà un invito a esprimere interesse rivolto ai membri del forum consultivo dell'EASO nonché ad altre organizzazioni, esperti o accademici pertinenti, raccomandati dalla rete dell'EASO.

Tenendo conto della competenza e della conoscenza del campo giudiziario degli esperti e delle organizzazioni che rispondono all'invito, nonché dei criteri di selezione del forum consultivo dell'EASO, l'EASO presenterà una proposta motivata alla rete dell'EASO, che in definitiva confermerà l'identità di coloro che devono essere coinvolti nel processo di consultazione. Successivamente si può chiedere che i contributi al processo di consultazione riguardino tutti gli sviluppi o si concentrino su settori legati alla loro particolare sfera di competenza.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sarà invitata a partecipare al processo di consultazione.

## Elaborazione del PDS

**Fase preparatoria** — Prima dell'avvio del processo di redazione, l'EASO preparerà una serie di materiali, compresi ma non limitati a:

1. una bibliografia delle risorse pertinenti e dei materiali disponibili sull'argomento;
2. un elenco della giurisprudenza europea e nazionale sull'argomento.

I partecipanti al processo di consultazione, insieme agli organi giudiziari della rete dell'EASO <sup>(253)</sup>, svolgeranno un ruolo importante nella fase preparatoria. A tale scopo, l'EASO informerà i partecipanti al processo di consultazione e la rete dell'EASO sull'ambito di ciascun capitolo e condividerà un progetto dei materiali preparatori insieme a un invito a fornire ulteriori informazioni ritenute rilevanti per lo sviluppo. Di tali informazioni si terrà conto nei materiali che saranno condivisi con il rispettivo gruppo di redazione.

**Processo di redazione** — L'EASO organizzerà almeno due (o più laddove necessario) riunioni di lavoro per l'elaborazione di ciascun capitolo. Nel corso della prima riunione, il gruppo di redazione:

- nominerà un coordinatore o più coordinatori per il processo di redazione;
- svilupperà la struttura del capitolo e adotterà la metodologia di lavoro;
- distribuirà i compiti per il processo di redazione;
- svilupperà gli elementi di base del contenuto del capitolo.

Sotto la supervisione del coordinatore del gruppo, e in stretta collaborazione con l'EASO, il gruppo svilupperà un progetto preliminare del rispettivo capitolo.

Nel corso della seconda riunione, il gruppo:

- esaminerà il progetto preliminare e concorderà il contenuto;
- garantirà la coerenza di tutte le parti e di tutti i contributi al progetto;
- esaminerà il progetto da un punto di vista didattico.

<sup>(253)</sup> Sarà consultato anche l'UNHCR.

Sulla base delle necessità, il gruppo può proporre all'EASO l'organizzazione di ulteriori riunioni per l'ulteriore elaborazione del progetto. Una volta completato, il progetto sarà condiviso con l'EASO.

**Controllo della qualità** — L'EASO condividerà il primo progetto completato dal gruppo di redazione con la rete dell'EASO, l'UNHCR e i partecipanti al processo di consultazione che saranno invitati a esaminare i materiali allo scopo di aiutare il gruppo di lavoro a migliorare la qualità del progetto definitivo.

Tutti i suggerimenti ricevuti saranno condivisi con il coordinatore del team di redazione che assicurerà il coordinamento con il team di redazione per prendere in considerazione i suggerimenti e preparare un progetto definitivo. In alternativa, il coordinatore può suggerire l'organizzazione di un'altra riunione per valutare i suggerimenti qualora siano particolarmente rilevanti o possano influire sulla struttura e il contenuto del capitolo.

Per conto del gruppo di redazione, il coordinatore condividerà il capitolo con l'EASO.

**Processo di aggiornamento** — Nel contesto delle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO inviterà la rete dell'EASO a condividere le sue opinioni riguardo alla necessità di aggiornare i capitoli del PSP.

Sulla base di tale scambio, l'EASO può:

- effettuare aggiornamenti minimi per migliorare la qualità dei capitoli includendo anche gli sviluppi giurisprudenziali rilevanti. In questo caso, l'EASO preparerà direttamente una prima proposta di aggiornamento, la cui adozione sarà effettuata dalla rete dell'EASO;
- richiedere l'istituzione di un gruppo di redazione per aggiornare uno o più capitoli del programma. In questo caso, l'aggiornamento seguirà la stessa procedura descritta per lo sviluppo del PSP.

## Attuazione del PDS

In collaborazione con i membri della rete dell'EASO e i partner pertinenti (per esempio, la REFG), l'EASO sosterrà l'uso del programma di formazione da parte degli istituti di formazione nazionali. Il sostegno dell'EASO al riguardo consisterà in quanto segue.

**Nota orientativa per i facilitatori** — La nota orientativa servirà come strumento di riferimento pratico per i facilitatori e fornirà indicazioni per l'organizzazione e l'attuazione di seminari pratici sul PSP. Seguendo la stessa procedura descritta per l'elaborazione dei vari capitoli che compongono il PSP, l'EASO istituirà un gruppo di redazione per elaborare una nota orientativa per i facilitatori. Si prevede che tale gruppo di redazione sia composto da uno o più membri del gruppo di redazione responsabile della redazione dell'analisi giuridica su cui si fonderà la nota orientativa.

**Seminari per i facilitatori nazionali** — Inoltre, in seguito all'elaborazione di ciascun capitolo del PSP, l'EASO organizzerà un seminario per i facilitatori nazionali, che fornirà un quadro approfondito del capitolo e la metodologia proposta per l'organizzazione di seminari a livello nazionale.

- **Nomina dei facilitatori nazionali e preparazione del seminario** — L'EASO cercherà di ottenere il sostegno di almeno due membri del gruppo di redazione per favorire la preparazione e facilitare il seminario. Qualora nessun membro del gruppo di redazione fosse disponibile a tale scopo, l'EASO emanerà uno specifico invito a presentare candidature per la costituzione di elenchi di facilitatori esperti tramite la rete dell'EASO.
- **Selezione dei partecipanti** — L'EASO invierà quindi un invito alla rete dell'EASO per l'identificazione di vari facilitatori potenziali con competenze specifiche nel settore, che siano interessati e disponibili ad organizzare seminari sul PDS a livello nazionale. Se le nomine supereranno il numero specificato nell'invito, l'EASO effettuerà una selezione attribuendo la priorità a un'ampia rappresentanza geografica nonché alla selezione dei facilitatori che con maggiore probabilità faciliteranno l'attuazione del PSP a livello nazionale. Sulla base delle necessità e in linea con il programma di lavoro e il piano di lavoro annuale, adottati nel quadro delle riunioni di programmazione e di coordinamento dell'EASO, l'EASO potrebbe valutare la possibilità di organizzare altri seminari per i facilitatori.

**Seminari nazionali** — In stretta collaborazione con la rete dell'EASO, l'EASO stabilirà contatti con gli istituti di formazione giudiziaria pertinenti a livello nazionale per promuovere l'organizzazione dei seminari a livello nazionale. Nel farlo, l'EASO sosterrà anche il coinvolgimento dei membri degli organi giudiziari che hanno contribuito all'elaborazione del PSP o hanno partecipato a seminari per i facilitatori dell'EASO.

## Seminari avanzati dell'EASO

L'EASO svolgerà inoltre un seminario avanzato annuale su determinati aspetti del CEAS, allo scopo di promuovere una cooperazione pratica e un dialogo ad alto livello tra membri degli organi giudiziari.

**Identificazione dei settori pertinenti** — I seminari avanzati dell'EASO verteranno su settori con un elevato livello di divergenza nell'interpretazione nazionale o su settori in cui lo sviluppo giurisprudenziale è ritenuto importante per la rete dell'EASO. Nel contesto delle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO inviterà la rete dell'EASO nonché l'UNHCR e i membri del gruppo consultivo a presentare suggerimenti per possibili settori di interesse. In base a tali suggerimenti, l'EASO presenterà una proposta alla rete dell'EASO, che adotterà una decisione sul settore da prendere in considerazione per il seminario successivo. Ove opportuno, i seminari comporteranno l'elaborazione di un capitolo su uno specifico argomento d'interesse nell'ambito del PSP.

**Metodologia** — Ai fini della preparazione dei seminari, l'EASO cercherà di ottenere il supporto della rete dell'EASO, che contribuirà alla definizione della metodologia di lavoro (per esempio, discussioni di casi, sedute «fittizie» ecc.) e alla preparazione dei materiali. La metodologia seguita determinerà il numero massimo di partecipanti per ogni workshop.

**Partecipazione ai seminari dell'EASO** — Sulla base della metodologia, e in consultazione con le associazioni giudiziarie, l'EASO stabilirà il numero massimo di partecipanti a ciascun seminario. Il seminario sarà aperto ai membri degli organi giudiziari europei e nazionali e alla rete di organi giudiziari dell'EASO, fra cui REFG, FRA e UNHCR.

Prima dell'organizzazione di ciascun seminario, l'EASO emanerà un invito aperto alla rete dell'EASO e agli organismi menzionati in precedenza specificando l'oggetto del seminario, la metodologia, il numero massimo di partecipanti e il termine per la registrazione. L'elenco dei partecipanti garantirà una buona rappresentanza dei membri degli organi giudiziari e attribuirà la priorità alla prima richiesta di partecipazione pervenuta da ciascuno Stato membro.

## Controllo e valutazione

Nello svolgimento delle sue attività, l'EASO promuoverà un dialogo aperto e trasparente con la rete dell'EASO, singoli membri degli organi giudiziari, l'UNHCR, persone coinvolte nel processo di consultazione e partecipanti alle attività dell'EASO, che saranno invitati a condividere con l'EASO qualsiasi opinione o suggerimento che possano migliorare potenzialmente la qualità delle sue attività.

Inoltre, l'EASO preparerà questionari di valutazione che saranno distribuiti nel corso delle sue attività di sviluppo professionale. I suggerimenti di minore rilevanza per i miglioramenti saranno direttamente incorporati dall'EASO, che informerà la rete dell'EASO della valutazione generale delle sue attività nel contesto della riunione di programmazione e di coordinamento annuale.

Su base annuale, l'EASO fornirà anche alla rete dell'EASO un quadro delle sue attività nonché i suggerimenti rilevanti ricevuti per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi che saranno discussi nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali.

## Principi di attuazione

- Nello svolgimento delle sue attività di sviluppo professionale, l'EASO terrà debito conto della responsabilità pubblica dell'EASO e dei principi applicabili alla spesa pubblica.
- L'EASO e gli organi giudiziari europei e nazionali condivideranno la responsabilità per il PDS. Tutti i partner si adopereranno per concordare il contenuto di ciascun capitolo in modo tale da assicurare gli «auspici degli organi giudiziari» del prodotto definitivo.
- Il capitolo derivante farà parte del PDS, ivi compresi i diritti d'autore e ogni altro diritto correlato. In quanto tale, l'EASO lo aggiornerà ove necessario, coinvolgendo pienamente nel processo gli organi giudiziari europei e nazionali.
- Tutte le decisioni riguardanti l'attuazione del PDS e la selezione degli esperti saranno adottate con l'approvazione di tutti i partner.
- Il PDS sarà elaborato, adottato e attuato in conformità della metodologia per le attività di sviluppo professionale disponibile ai membri degli organi giudiziari.

Porto Grande, La Valletta, 29 ottobre 2015

## ALLEGATO D — Bibliografia

- E. Feller/V. Türk/F. Nicholson (ed.), *Refugee Protection in International Law*. UNHCR's Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003.
- J. Fitzpatrick, «Current Issues in Cessation of Protection under Article 1C of the 1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention», commissionato per l'UNHCR, 2001.
- G.S Goodwin-Gill e J. McAdam, *The Refugee in International Law*, terza edizione, Oxford University Press, 2007.
- Grahl-Madsen, A., *The Status of Refugees in International Law* (vol. I e II, A.W. Sijthoff, 1966.
- J.C. Hathaway, «The Right of States to Repatriate Former Refugees», *Ohio State Journal of Dispute Resolution*, (2005) vol. 20, n. 1.
- J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status*, seconda edizione, CUP, 2014.
- K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law: A Commentary*, seconda edizione, C.H. Beck, 2016.
- W. Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, Helbing & Lichtenhahn, 1990.
- Sibylle Kapferer, UNHCR, *Cancellation of Refugee Status*, marzo 2003.
- R. Marx, *Handbuch zum Flüchtlingschutz. Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie*, seconda edizione, C.H. Beck, 2012.
- UNHCR, Comitato permanente, *Note on the Cessation Clauses*, maggio 1997, EC/47/SC/CRP.30.
- UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 16 dicembre 1998.
- UNHCR, *The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application*, 26 aprile 1999.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the «Ceased Circumstances» Clauses)*, 10 febbraio 2003, HCR/GIP/03/03.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5: Applicazione delle clausole di esclusione: Articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003.
- UNHCR, *Nota di background sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003.
- UNHCR, *Note on Cancellation of Refugee Status*, 22 novembre 2004, punti 42 e 43.
- UNHCR, *Commenti annotati dell'UNHCR alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, 28 gennaio 2005.
- UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, (dicembre 2011) HCR/1P/4/ENG/REV 3.
- Zimmermann (ed.), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, Oxford University Press, 2011.

# ALLEGATO E — Elenco della giurisprudenza

## Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CGUE	Causa C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, <i>Aydin So lo hod in Abdulla, Ko mil Hasan, Ahmed Adem, Hom rin Moso Rash i, Dier Jamal/ Bundesrepublik Deutschland</i> 2/3/2010	Questa causa riguarda l'interpretazione dell'articolo 11 della direttiva qualifiche ove si ritenga che lo status di rifugiato sia venuto meno. La Corte ha stabilito che ciò si verifica in presenza di un cambiamento delle circostanze significativo e non temporaneo e quando non sussiste fondato timore di persecuzione o altri rischi di persecuzione. Nel valutare i cambiamenti delle circostanze, gli Stati devono verificare che i soggetti che offrono la protezione abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori e che l'interessato abbia accesso a detta protezione. Nel valutare l'assenza di nuovi rischi, il criterio di probabilità usato è lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato	CGUE — C-3/04 <i>Poseidon Chartering BV/Marianne Zeeschip VOF e altri</i>

## Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>E.O./Finlandia</i> ricorso n. 74606/11 5/12/2011	In forza dell'articolo 3 della convenzione, il ricorrente aveva denunciato la situazione di scarsa sicurezza in Nigeria, soprattutto nella regione di Delta e nell'area di Warri in generale. Egli aveva sostenuto che la sua situazione personale, congiuntamente al problema della sicurezza in Nigeria, lo avrebbero esposto al rischio concreto di maltrattamenti ove fosse tornato in Nigeria. La sua situazione personale non era cambiata dal momento in cui gli era stato riconosciuto l'asilo e, pertanto, i motivi di fondato timore di persecuzione continuavano ad essere validi, come lo erano stati al momento della sua domanda di asilo. L'annullamento del suo status di rifugiato richiederebbe che le circostanze alla base del suo riconoscimento quale rifugiato fossero manifestamente e definitivamente venute meno, fatto da lui contestato. Egli continuava a temere atti persecutori da parte della tribù Itsekiri, che governava le strutture amministrative nell'area di Warri e aveva l'appoggio del governo nigeriano. Inoltre, egli aveva sostenuto che, ai sensi dell'articolo 13 della convenzione, avrebbe dovuto avere accesso ad un ricorso effettivo per far valere i propri diritti in Finlandia fino alla pronuncia definitiva sul suo caso. La Corte ha concluso per l'assenza di fondati motivi per ritenere che il ricorrente sarebbe stato esposto ad un rischio concreto di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della convenzione se fosse stato rimpatriato in Nigeria nelle circostanze attuali. Di conseguenza, il ricorso ai sensi dell'articolo 3 della convenzione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato e dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3, lettera a) e 4 della convenzione.	<i>Üner/Paesi Bassi [GC]</i> , n. 46410/99, punto 54, CEDU 2006X11 <i>Saadi/Italia [GC]</i> , n. 37201/06, punto 125, CEDU 2008



## Giurisprudenza nazionale

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 25.10 DE: BVerwG: 1/6/2011	Conformemente alla decisione nella causa <i>Abdulla e al.</i> (C-175/08) della Corte di giustizia europea, la revoca dello status di rifugiato presuppone un cambiamento significativo e non temporaneo delle circostanze. Tale è il caso quando si può ritenere che gli elementi alla base del riconoscimento dello status di rifugiato siano stati eliminati in modo duraturo. Il pertinente criterio per determinare la probabilità di persecuzioni future è lo stesso per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, vale a dire è necessario valutare un cambiamento delle circostanze basandosi sulla sussistenza tuttora attuale di una «significativa» probabilità di persecuzione (cambiamento rispetto alla giurisprudenza precedente).	CGUE-C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08 <i>Satahadin Abdulla e Ors/Bundesrepublik Deutschland</i> Germania — Tribunale amministrativo federale 24.2.2011, 10C 3.10
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 3.10 24/2/2011	Applicazione della sentenza della CGUE del 2 marzo 2010, <i>Abdulla e al.</i> , causa C 175/08 e al, a seguito della richiesta di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo superiore ha giustamente ritenuto che le circostanze su cui si fondava il riconoscimento dello status di rifugiato sono venute meno. Tuttavia, esso non ha adeguatamente valutato se un fondato timore di persecuzione persiste per altri motivi.	CGUE-C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08 <i>Satahadin Abdulla e Ors/Bundesrepublik Deutschland</i>
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 24/10 29/09/2011	Un ricorrente può combinare una domanda di annullamento della revoca della protezione nazionale contro l'allontanamento, con una domanda di protezione internazionale assoggettata alla condizione che la domanda di annullamento sia respinta. Se le condizioni per la revoca della protezione nazionale contro l'allontanamento siano soddisfatte, viene stabilito esclusivamente con riferimento alle disposizioni del diritto nazionale.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 29/10 22/11/2011	Il principio dell'autorità della cosa giudicata non osta alla cessazione della protezione, se le circostanze sono mutate sostanzialmente dopo che il tribunale ha adottato la decisione originaria con cui ha concesso la protezione. Criterio di probabilità in cui il richiedente fa valere esclusivamente motivi di persecuzione successivi alla fuga. L'articolo 4, paragrafo 4, direttiva qualifiche, non si applica ai motivi di persecuzione successivi alla fuga.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 10/11 1/3/2012	Se la protezione possa essere fatta cessare quando un nuovo motivo di rifiuto della protezione viene introdotto per legge e si debba stabilire se sia applicabile a domande di protezione per le quali è stata adottata una decisione definitiva.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 4/11 5/6/2012	Rilevanza dei termini ai fini dell'avvio di un procedimento amministrativo per la cessazione della protezione ai sensi del diritto nazionale.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 17/12 31/1/2013	Una decisione di far cessare la protezione deve essere oggetto di riesame completo da parte del tribunale quanto alla sua legittimità, compresi eventuali motivi di annullamento della decisione non fatti valere dall'interessato e motivi di cessazione della protezione non invocati dall'autorità amministrativa. Effetto di una decisione combinata sulla pena basata su diversi reati individuali, per ciascuno dei quali è stata pronunciata sentenza separata. Significato di una pena detentiva di tre anni ai sensi di una disposizione di diritto nazionale che subordina a tale condanna la revoca per motivi di pericolo per lo Stato o per la comunità. Deve altresì essere stabilito il rischio di reati futuri.	



Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
<p>DE</p> <p><b>Tribunale amministrativo federale</b></p>	<p>BVerwGE 10C 27/12 19/11/2013</p>	<p>Il principio della res judicata non osta alla cessazione della protezione quando lo status è stato originariamente riconosciuto mediante una decisione di un tribunale, indotta tramite dichiarazione fraudolenta. Dichiarazione fraudolenta con riferimento alla cittadinanza. Se la revoca per presentazione dei fatti in modo erroneo sia obbligatoria ai sensi del diritto dell'UE, sebbene l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) non menzioni decisioni giudiziarie. Possibile errore di redazione in tale disposizione.</p>	
<p>DE</p> <p><b>Tribunale amministrativo federale</b></p>	<p>BVerwGE IOC 2.10 DE: BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 31/03/2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi della sezione 73, paragrafo 1, della legge sulla procedura di asilo, il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo devono essere revocati se l'interessato dà origine a motivi di esclusione previsti dalla sezione 3, paragrafo 2, nn. 1 o 3 della legge sulla procedura di asilo successivamente a tale riconoscimento.</li> <li>2. Non solo coloro che iniziano, proseguono o sostengono attività terroristiche dalla Repubblica federale di Germania («riserva di terrorismo»), ma anche coloro che commettono o sostengono crimini di guerra o crimini contro l'umanità da tale paese, sono esclusi dal diritto fondamentale di asilo.</li> <li>3. Data la possibilità di confusione tra lo status giuridico di una persona avente diritto di asilo ai sensi dell'articolo 16 bis della legge fondamentale e un rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE, i requisiti del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva vietano il riconoscimento del diritto di asilo o il mantenimento di tale riconoscimento per le persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva.</li> </ol>	
<p>FR</p> <p><b>Corte nazionale per il diritto di asilo</b></p>	<p>M.Z. n. 14033523 C + 5 ottobre 2015</p>	<p>La cessazione dello status di rifugiato non comporta il rifiuto della protezione sussidiaria. M.Z è un cittadino afgano al quale, il 25 giugno 2010, era stato riconosciuto lo status di rifugiato con decisione del direttore generale dell'OFPPRA [ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi], per motivi di timore di persecuzioni da parte dei talebani. Quando l'OFPPRA ha constatato che egli aveva ottenuto un passaporto afgano rilasciato dalle autorità consolari afgane a Parigi ed era tornato in Afghanistan nel dicembre 2012, con decisione del 23 ottobre 2014 ha cessato di riconoscerlo come rifugiato.</p> <p>Dinanzi al tribunale, M.Z. ha sostenuto che il suo viaggio era stato motivato dalle cattive condizioni di salute di sua moglie e che doveva essere considerato necessità assoluta, che il suo timore di persecuzione nei confronti dei talebani era attuale e che, come minimo, avrebbe dovuto essergli riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo L 712-1, lettera c), del Ceseda [basato sull'articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche], in ragione dell'elevata intensità della violenza indiscriminata tuttora esistente in Afghanistan.</p> <p>Il tribunale, dopo aver constatato che il direttore generale dell'OFPPRA aveva giustamente cessato di riconoscere lo status di rifugiato dell'interessato, ha esaminato la situazione del richiedente per quanto riguardava la sua domanda di protezione sussidiaria, ritenendo, dopo un esame della documentazione pubblica disponibile, che la situazione nella provincia di Logar, e più precisamente nel distretto di Pol-e-Alam, dal quale il richiedente è originario, doveva essere considerata come caratterizzata da violenza indiscriminata conseguente ad un conflitto armato interno e che, pertanto, gli doveva essere concesso il beneficio della protezione sussidiaria.</p>	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
IE High Court	<i>Adegbuyi/Minister for Justice &amp; Law Reform</i> [2012] IEHC484 1 novembre 2012	Il tribunale ha stabilito che il ministero aveva accertato che il richiedente aveva fornito alle autorità di asilo informazioni false o fuorvianti su un particolare sostanziale, che esisteva un nesso tra la falsità delle informazioni e il riconoscimento dello status di rifugiato e che il richiedente aveva fornito le informazioni false con l'intenzione di indurre in errore le autorità. Il tribunale ha affermato che le prove rendevano insostenibile l'elemento principale della domanda di status di rifugiato del richiedente. Il giudice di appello ha riesaminato tutte le informazioni ad essa sottoposte ed ha deciso, in base ai fatti, che la dichiarazione iniziale dello status di rifugiato era nulla fin dall'inizio e, pertanto, la persona non aveva mai avuto diritto alla protezione. Di conseguenza, il tribunale non ha ulteriormente approfondito l'opzione della cessazione.	Polonia — Tribunale amministrativo regionale di Varsavia, 14.1.2010, V SA/Wa 1026/09
PL Tribunale amministrativo regionale Varsavia	IV SA/Wa 2684/12 16/5/2013	Uno straniero cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. La disposizione di cui trattasi si riferisce a due distinti motivi che giustificano la revoca della protezione sussidiaria. Il primo è che le circostanze che hanno indotto alla concessione di tale protezione sono venute meno. Il secondo è che tali circostanze sono cambiate, anche se il cambiamento delle circostanze deve essere di natura così significativa e non temporanea, per cui lo straniero non è più esposto ad un rischio effettivo di danno grave. La protezione sussidiaria non può determinare un diritto paragonabile, ad esempio, al diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo o a tempo indeterminato.	CGUE-C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, <i>Aydin Solahodin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, Dier Jamal/ Bundesrepublik Deutschland</i> Polonia — Tribunale amministrativo supremo II OSK 189/10
PL Tribunale amministrativo regionale Varsavia	V SA/Wa 383/10 21/12/2010	Questa sentenza ha annullato la decisione della commissione per i rifugiati polacca, sulla revoca dello status di rifugiato. Adozione della protezione dello Stato ai sensi della legge significa che uno straniero beneficia della protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza, che è in grado di avvalersi di tale protezione e che non esiste un fondato timore di persecuzione. Adozione della protezione dello Stato significa che lo straniero gode dell'effettiva protezione del suo paese d'origine. Nei procedimenti sulla revoca dello status di rifugiato, l'autorità determina se vi siano altri motivi per giustificare il timore di persecuzione dello straniero.	CGUE-C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, <i>Aydin Solahodin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, Dier Jamal/ Bundesrepublik Deutschland</i> Polonia — Tribunale amministrativo supremo II OSK 189/10
FI Tribunale amministrativo supremo	KHO:2008:88 12.12.2008	Lo status di rifugiato del richiedente è stato revocato a causa di un cambiamento delle circostanze nel suo paese di origine, ai sensi della sezione 107, sottosezione 5, della legge sugli stranieri, quando il bisogno individuale di protezione da parte del richiedente è stato valutato alla luce di un significativo e stabile cambiamento sociale in Sudan. Si è ritenuto che le condizioni sociali in Sudan e, in particolare, nel Sud Sudan, di dove il ricorrente è originario, erano migliorate in modo significativo e stabile da quando il richiedente era arrivato in Finlandia. Di conseguenza, ciò influiva sullo status di rifugiato del richiedente e potrebbe essere ritenuto idoneo a rimuovere il timore di persecuzione a motivo della sua appartenenza all'SPL e della sua attività religiosa.	Polonia — Tribunale amministrativo supremo II OSK 189/10

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
<p>UK</p> <p>House of Lords</p>	<p><i>Secretary of State for the Home Department, ex parte Adan</i> [1998] UKHL15 2/4/1998</p>	<p>Anche se il timore storico di una persecuzione non più esistente potrebbe non essere irrilevante e fornire prove per stabilire il timore attuale, determinante secondo una corretta interpretazione dell'articolo 1A., paragrafo 2, è stata l'esistenza, o assenza, del timore attuale. In presenza di una situazione di guerra civile, non era sufficiente che il richiedente asilo dimostrasse che sarebbe stato a rischio ove fosse rimpatriato nel paese di origine.</p> <p>Egli doveva essere in grado di dimostrare un «impatto differenziato». Il termine «persecuzione» nella convenzione non poteva essere interpretato nel senso che vi rientra un conflitto tra fazioni, in una guerra civile nella quale il richiedente non era più a rischio di altri membri del clan. Nel caso di specie, il ricorrente non era riuscito a dimostrare la persecuzione nel contesto della guerra civile, perché non aveva fornito prova che sarebbe stato più a rischio di maltrattamenti rispetto agli altri membri del clan se fosse tornato in Somalia. Di conseguenza, il ricorso del Secretary of State è stato accolto.</p>	
<p>DE</p> <p>Tribunale amministrativo federale</p>	<p>BVerwGE 10C 13.10 17/11/2011</p>	<p>Lo status di asilo del richiedente è stato revocato a seguito di un miglioramento della situazione nel paese di origine. Per stabilire la «densità del pericolo» necessaria in un conflitto armato interno, ai sensi della sezione 60, paragrafo 7, punto 2, legge in materia di soggiorno/articolo 15, lettera c), direttiva qualitative, non è sufficiente la determinazione quantitativa del numero delle vittime nel conflitto. È necessaria una «panoramica di valutazione» della situazione, che tenga conto delle condizioni del sistema sanitario. Tuttavia, tale questione non è stata decisa nel caso di specie, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto affrontare un rischio limitato di subire un grave pregiudizio.</p>	<p>Germania — Tribunale Amministrativo federale 27/A/2010, 10C 5.09</p> <p>Germania — Tribunale amministrativo federale, 8.9.2011, 10C 14.10</p> <p>Germania — Tribunale Amministrativo federale 24/6/2008, 10C 43.07</p> <p>Germania — Tribunale amministrativo federale, 24/6/2008, 10C 9.08</p> <p>Corte EDU — <i>Saadi/Italia</i>, Ricorso n. 37201/06</p>

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
<p>DE</p> <p>Tribunale amministrativo federale</p>	<p>BVerwGE 10C 7.11</p> <p>1/3/2012</p>	<p>24.6.2008, I cambiamenti nel paese di origine sono considerati sufficientemente significativi e non temporanei solo se il timore di persecuzioni del rifugiato non può più essere considerato fondato.</p> <p>24.6.2009, In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) che si applica al concetto di «rischio effettivo» ai sensi dell'articolo 3, CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nel valutare la probabilità di persecuzione in materia di protezione dei rifugiati si applica un criterio uniforme di probabilità, che corrisponde al criterio di probabilità sostanziale.</p>	<p>Germania — Tribunale amministrativo federale, 7/7/2011, 10C 26.10</p> <p>Germania — Tribunale amministrativo federale, 24/2/2011, 10C 3.10</p> <p>Germania — Tribunale amministrativo federale, 1/6/2011, 10C 25.10</p> <p>CGUE - C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08,</p> <p><i>Aydin Solahodin Abdulla,</i></p> <p><i>Kamil Hasan, Ahmed Adem,</i></p> <p><i>Hamrin Mosa Rashi, Dier Jamal/ Bundesrepublik Deutschland</i></p> <p>Germania — Tribunale amministrativo federale</p> <p>29/9/2011, 10C 24.10</p>
<p>SK</p> <p>Tribunale regionale, Bratislava</p>	<p>M. 1. R./Ministero dell'interno della Repubblica slovacca</p> <p>9 Saz/16/2013</p> <p>21/8/2013</p>	<p>Il convenuto è incorso in errore se, nell'ambito di una procedura relativa all'estensione della protezione sussidiaria, non ha preso in esame le minacce alla sicurezza per i cittadini afgiani rimpatriati. Il convenuto, nel quadro delle indagini su fatti, aveva completamente ommesso di esaminare le prove dell'esistenza di un danno grave ai sensi della sezione 2, lettera f) punto 2, della legge sull'asilo (tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti) e, pertanto, non aveva affrontato la questione se, nel caso di ritorno del ricorrente (in quanto persona che aveva lasciato l'Afghanistan) nel il suo paese di origine, egli non sarebbe stato anche a rischio di questa forma di danno grave.</p> <p>Il convenuto non ha fornito alcuna prova a riguardo, fatto contrario alle disposizioni della sezione 3, lettera a), della legge sull'asilo. Inoltre, le sue azioni erano quindi in contrasto con la propria prassi consolidata dove, nell'ambito delle procedure (standard) sulle domande di protezione internazionale, esso accerta regolarmente il comportamento delle autorità statali in relazione ai richiedenti asilo la cui domanda non è stata accolta o ad altri gruppi di persone rimpatriate che fanno ritorno al loro paese d'origine.</p>	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE Alto tribunale amministrativo, Saarland	3 A 356/11 26/9/2011	I criteri probatori per la valutazione dell'eventualità di persecuzioni future sono identici per la procedura di determinazione dello status di rifugiato e la procedura di revoca (cambiamento di parere legale, conforme alle decisioni del Tribunale amministrativo federale del 1° giugno 2011, 10 B.10.10 e 10 C.25.10). Alla domanda se un cambiamento delle circostanze nel paese di origine sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni, si può rispondere solo dopo una valutazione individuale.	Germania — Alto tribunale amministrativo, 25/8/2011, 3 A 34/10 Germania — Alto tribunale amministrativo, 25/8/2011, 3 A 35/10 Germania — Tribunale amministrativo federale 24/2/2011, 10C 5.10 Germania — Tribunale amministrativo federale, 1/6/2011, 10C 25.10 Germania — Tribunale amministrativo federale 1/6/2011, 10C 10.10 CGUE-C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08 <i>Satahadin Abdulla e Ors/Bundesrepublik Deutschland</i>
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwGE 10C 26.10 7/7/2011	Questa causa concerneva la revoca dello status di asilo e dello status di rifugiato nel caso di un ex funzionario del partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) [conformemente alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa <i>Repubblica federale di Germania/B</i> (C-57/09) e D (C-101/09), del 9 novembre 2010].	
SE Corte d'appello in materia di immigrazione	UM 5495-10 13/6/2011	Lo status di rifugiato è stato revocato quando una persona ha richiesto e ottenuto un nuovo passaporto rilasciato dal suo paese di origine. La domanda di passaporto iracheno e il suo utilizzo sono stati considerati volontari. Il passaporto non era stato consegnato all'Ufficio immigrazione, a indicare che il richiedente era intenzionato a continuare il suo rapporto con il paese di origine. L'ottenimento del passaporto non è stato considerato dal tribunale come un contatto singolo e isolato con le autorità irachene. Poco importa che il richiedente stesso non fosse direttamente in contatto con queste ultime. Le sue azioni erano indicative dell'intenzione di riavvalersi della protezione del suo paese di origine e, di conseguenza, non era più considerato un rifugiato.	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
IE High Court	<i>Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform</i> [2010] IEHC436 1/12/2010	Questa causa riguarda una decisione di revoca concernente il significato dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche [in particolare, della parola «decisive» (determinante) nello stesso articolo], in casi in cui il richiedente abbia celato informazioni rilevanti. Il tribunale ha ritenuto che le informazioni fuorvianti riguardassero direttamente la questione della credibilità, ha considerato la dichiarazione dello status di rifugiato per il richiedente viziata per travisamento dei fatti e la decisione di revoca originaria è stata confermata. Il richiedente aveva sostenuto che l'aver celato la precedente domanda di asilo nel Regno Unito (tra l'altro), non era determinante per l'accettazione della sua domanda di asilo in Irlanda. Il tribunale si è fondato su un'analisi delle traduzioni francese e italiana dell'articolo 14, paragrafo 3, che il tribunale riteneva non formulati in modo altrettanto preciso del testo inglese. Il tribunale ha sostenuto che la questione fondamentale era se la decisione riguardante la domanda di asilo sarebbe stata diversa ove le informazioni di cui trattasi non fossero state occultate. Nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che le informazioni fuorvianti riguardassero direttamente la questione della credibilità. Nondimeno, il tribunale non ha concluso che il richiedente non era un rifugiato fin dall'inizio. Esso ha affermato che «la revoca di una dichiarazione esistente fondata su questo motivo non significa che il richiedente non sia, né mai potrebbe essere un rifugiato».	
ES Corte Suprema	1660/2006 22/10/2010	Questa decisione riguarda il ricorso proposto dinanzi alla Corte suprema avverso la decisione del tribunale superiore nazionale di conferma della decisione del ministero degli interni di revocare lo status di rifugiato della ricorrente e dei suoi figli. La revoca è stata emessa dopo il ritorno volontario del marito della ricorrente in Colombia, suo paese d'origine.	
DE Tribunale amministrativo superiore, Hessen	5 A 1985/08 A 15/9/2010	Questa causa riguardava la revoca dello status di rifugiato a seguito della condanna del richiedente per reati penali. Anche se le circostanze che hanno indotto al riconoscimento dello status di rifugiato non hanno cessato di esistere, la revoca dello status di rifugiato è stata ritenuta legittima, dal momento che il richiedente era stato condannato per diversi reati penali. Si è altresì ritenuto che la corrispondente disposizione di legge tedesca fosse in linea con l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche.	
BE Consiglio del contenzioso in materia di stranieri	n. 46.578 22/7/2010.	Il CALL è stato chiamato a determinare se lo status di protezione sussidiaria possa essere revocato sulla base di un «reato grave» commesso dopo la concessione della protezione sussidiaria, o se la revoca possa fondarsi solo su un reato grave commesso prima della concessione della protezione sussidiaria (ma non noto al momento della decisione di riconoscere lo status). Il CALL ha stabilito che, con riferimento ai motivi di revoca, la direttiva qualifiche indica chiaramente una differenza tra i vari tipi di protezione e che non vi è alcuna indicazione che il legislatore belga intendesse discostarsene. La protezione sussidiaria può essere revocata sulla base di un «reato grave» commesso dopo la concessione della protezione.	
EL Conil Consiglio di Stato	441/2008 5/2/2008	Si tratta di un caso riguardante l'espulsione di un rifugiato riconosciuto (articoli 32 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati) dopo una condanna penale per un reato di diritto comune. Una condanna definitiva per un reato di particolare gravità non costituisce giustificazione legittima e sufficiente per un provvedimento di allontanamento; l'amministrazione è, piuttosto, tenuta ad emettere una decisione specifica, con cui stabilisce che un rifugiato che ha subito una condanna, tenuto conto delle circostanze in cui ha commesso il reato e della sua personalità, rappresenta successivamente un rischio per la comunità nel suo complesso, al punto che il suo soggiorno in Grecia non è più tollerabile e si impone il suo allontanamento immediato dal paese. Una minaccia per gli interessi giuridici di ordine pubblico non costituisce motivo di revoca dello status di rifugiato, poiché ciò non è esplicitamente menzionato nei motivi di cessazione dello status di rifugiato in conformità dell'articolo 1C della convenzione del 1951. Inoltre, rientra nella competenza del Consiglio di Stato annullare una sentenza, fondata sugli articoli 32 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, che comporti l'espulsione di una persona dal paese d'origine o dal paese di dimora abituale, alla quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi di detta convenzione internazionale e che continui ad avere lo status di rifugiato.	Grecia — Corte d'appello 24/3/2000, 846

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
EL Il Consiglio di Stato	495/2000 15/9/2000	Questa causa concerneva l'espulsione di un rifugiato riconosciuto (articoli 32 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati) dopo una condanna penale per un reato di diritto comune. L'espulsione immediata esporrebbe il ricorrente al rischio di subire un danno irreparabile, in caso di accoglimento della sua domanda di annullamento. A causa della gravità di tale danno, gli atti diretti alla sua espulsione devono avere effetto sospensivo fino alla pronuncia definitiva sulla sua domanda di annullamento, anche se la decisione circa la sua espulsione è stata motivata dalla tutela dell'ordine pubblico.	CGUE — C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, <i>Aydin Solohadin Abdulla</i> , <i>Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, Dier Jamal/ Bundesrepublik Deutschland</i> Francia — Consiglio di Stato, 14/2/2013, n. 365638
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M.K., n. 10008275 25/11/2011	Al fine di valutare il cambiamento delle circostanze riguardante la cessazione dello status di rifugiato, le autorità competenti devono «verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione [...], che possono includere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche attraverso la presenza di una forza multinazionale in tale territorio, abbiano adottato misure ragionevoli per evitare la persecuzione, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico efficace che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione». Il tribunale ha ritenuto che, considerati i cambiamenti particolarmente significativi e permanenti intervenuti dal suo ottenimento dello status (in particolare, la dichiarazione di indipendenza del Kosovo (*) e la creazione di istituzioni democratiche e di uno Stato di diritto con il sostegno di organizzazioni internazionali dell'UE), le circostanze che avevano giustificato i timori del ricorrente, in ragione della sua appartenenza alla comunità albanese del Kosovo e il suo impegno in favore del riconoscimento dei diritti di tale comunità, in conseguenza dei quali aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, avevano cessato di esistere.	
UK Upper tribunal	<i>RY (Sri Lanka) e Home Department</i> [2016] EWCA Civ 81 12/02/2016	Decisione della House of Lords, UK, in favore di un approccio «rigoroso» e «restrittivo» alle clausole di cessazione in generale.	
UK House of Lords	<i>Hoxha e Anor/Secretary of State for the Home Department</i> [2005] UKHL 19, 10/3/2005	Decisione che stabilisce che l'intenzione del rifugiato di normalizzare i rapporti con il paese d'origine è determinante nella valutazione della domanda di passaporto.	
AT Tribunale amministrativo superiore	VwGH n. 2001/01/0499 15/5/2003	La Commissione ha annullato la richiesta di un rifugiato dal Kosovo per essere «venute meno la circostanze», stabilendo che, fintantoché l'ONU ritiene necessaria una forza di protezione internazionale, un cambiamento fondamentale non sussiste.	
UK Court of Appeal	<i>EN (Serbia)/SSFD e KC (Sud Africa)</i> [2009] EWCA Civ 630 26/6/2009		



Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
UK Upper Tribunal (sezione immigrazione e asilo)	<i>Dang</i> (rifugiato — richiesta — revoca) [2013] UKUT 00043 17/1/2013		
IE High Court	<i>Morris Ali/Minister for Justice Equality and Law Reform</i> [2012] IEHC149 1/3/2012	Revoca — articolo 14, paragrafo 1, direttiva qualifiche. Il caso concerneva «reati gravi». Status di rifugiato revocato in quanto il ricorrente era una persona la cui presenza nello Stato rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Il ricorrente era stato condannato per possesso di droghe a scopo di vendita e fornitura. La High Court ha stabilito che la decisione di revoca non poteva essere accolta, in quanto non era fondata su un'equa e accurata sintesi dei fatti ammessi.	
IE High Court	<i>Lukoki/Minister for Justice Equality and Law Reform</i> Non pubblicata, ex tempore, High Court 6/3/2008	Aspetto procedurale — Nel contesto di un riesame di un provvedimento di revoca, il tribunale ha ritenuto che la causa fosse relativa ad una questione di portata molto ristretta e, precisamente, se il ministero fosse stato ragionevole nel pronunciare quella particolare decisione. Il tribunale ha ritenuto che nulla suggeriva che il ministero avesse agito in modo irragionevole.	
IE High Court	<i>Abramov/Minister for Justice Equality and Law Reform</i> [2010] IEHC458 17/12/2010	Se la presenza di un rifugiato nel territorio di uno Stato è intollerabile, il rimedio appropriato è l'espulsione, non la revoca dello status di rifugiato. Quest'ultima può avere luogo solo se il rifugiato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità ed abbia costituito un pericolo per la comunità dello Stato di accoglienza. In questo caso, il ricorrente non aveva cessato di essere un rifugiato. Se il ministero ha ritenuto la sua presenza nello Stato non più tollerabile, la linea di condotta adeguata era l'espulsione, possibile solo mediante una decisione che lo condannava per un reato di particolare gravità.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 1 C 16.14 DE: BVerwG:2015:250315U1C16 31/1/2013	Protezione sussidiaria/diritto di soggiorno; revoca; reato grave. Qualifica di un atto come reato grave con riferimento al minimo e massimo di pena prevista. Alcuni riferimenti alle circostanze del singolo caso (condanna inflitta, circostanze degli atti criminali). Il denunciante non può sostenere che i reati commessi risalgono a molto tempo prima e che non rappresenterebbe più un pericolo per la sicurezza, in quanto la disposizione nazionale ispirata all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) riguarda i casi in cui una persona è ritenuta indegna del diritto di soggiorno.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 2.10 DE: BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 31/3/2011	Asilo; revoca; atti criminali successivi; crimini di guerra; terrorismo; crimini contro l'umanità; diritto penale internazionale; finalità e principi delle Nazioni Unite. Il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto all'asilo sono revocati se l'interessato dà origine a motivi di esclusione dopo tale riconoscimento. Non solo coloro che iniziano, proseguono o sostengono attività terroristiche dalla Repubblica federale di Germania («riserva di terrorismo»), ma anche coloro che commettono o sostengono crimini di guerra o crimini contro l'umanità da tale paese sono esclusi dal diritto di asilo.	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
BE Consiglio del contenzioso in materia di stranieri	RVV 46.578 22/7/2010	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave dopo la decisione di concessione. La protezione sussidiaria può essere revocata sulla base di un «reato grave» commesso dopo la concessione della protezione. Il richiedente ha sostenuto che la formulazione della disposizione nazionale pertinente era più favorevole rispetto alla direttiva qualifiche, implicando che lo status di protezione sussidiaria può essere revocato solo se traspare che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dallo status fin dall'inizio (sulla base di fatti antecedenti alla concessione dello status). Dal momento che le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, sono imperative, il Consiglio del contenzioso in materia di stranieri ha concluso che norme più favorevoli nel diritto nazionale non potevano essere accettate. Il CALL ha altresì ritenuto che la direttiva qualifiche non forniva indicazioni territoriali o temporali per quanto riguarda il crimine. Di conseguenza, e con riferimento alla volontà del legislatore belga, in caso di applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b), nel diritto belga non erano state recepite disposizioni più favorevoli.	
AT Corte costituzionale	VfGH U 1769/10 16/12/2010	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave dopo la decisione di concessione. La Corte costituzionale austriaca, facendo riferimento agli articoli 17 e 19 e ai lavori preparatori del legislatore austriaco, ha ritenuto che, ai sensi della disposizione austriaca specifica, possono essere presi in considerazione ai fini della revoca della protezione sussidiaria solo i reati commessi dopo la concessione della protezione sussidiaria. Cfr. anche: BVwG W196 1240593-3/2E, AT:BVwG:2015:W196.1240593.3.00, 29.4.2015; BVwG W221 2107575-1, AT:BVwG:2015:W221.2107575.1.00, 16.7.2015; BVwG W148 1411270-3, AT:BVwG:2015:W148.1411270.3.00, 29.5.2015; BVwG W136 1411996-2, AT:BVwG:2015:W136.1411996.2.00, 26.3.2015.	
AT Tribunale amministrativo federale	BVwG W182 1315211-3/3E AT: BVwG: 2015: W182.1315211.3.00 26/06/2015	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave; condanna. Revoca della protezione sussidiaria a seguito di condanna per reati di particolare gravità commessi dopo il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria: rapina a mano armata, reati di droga, furto in qualità di membro di un'organizzazione criminale, tentato omicidio, traffico di persone, pornografia infantile.	BVwG W221 2107575-1 AT: BVwG: 2015:W221.2107575.1.00 16/7/2015 BVwG W163 1410712-2 AT:BVwG:2014:W163.1410712.2.00 24/11/2014 BVwG W144 1407843-2 AT:BVwG:2015:W144.1407843.2.00 8/1/2015 BVwG W136 1411996-2

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
AT Corte costituzionale	VfGH G 440/2015-14* 8/3/2016	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave; condanna. La corte costituzionale austriaca, nel valutare la costituzionalità della pertinente disposizione relativa alla revoca nella legge sull'asilo austriaca, ha dichiarato che, ai fini della revoca della protezione sussidiaria a causa della commissione di un «reato grave», non riveste particolare rilevanza quale sanzione venga inflitta nel caso concreto. Il codice penale austriaco distingue tra reati e illeciti, definendo «reato» un'azione criminale intenzionale, punibile con la reclusione a vita o con una condanna superiore a tre anni di reclusione. In questo senso, il termine «reati gravi» di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), è recepito in Austria con il termine «reato» utilizzato nel codice penale. La Corte ha ritenuto che la disposizione relativa alla revoca (ritiro) resti nell'ambito della sistematica generale di classificazione dei reati in base all'azione dannosa che li caratterizza, lasciando in tal modo spazio ad ulteriori conseguenze giuridiche negative. Pertanto, per quanto riguarda la sanzione (revoca), viene attribuita minore rilevanza alle circostanze del singolo caso.	BVwG W 144 1407843-2 8/1/2015 AT:BVwG:2015:W144.1407843.2.00
AT Tribunale amministrativo federale	BVwG W206 1259348-3 24.9.2015 AT:BVwG:2015:W206.1259348.3.00	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave; condanna. Non è rilevante che l'individuo non sia stato condannato ad una sanzione pesante, né che previsione sia favorevole.	
AT Tribunale amministrativo federale	BVwG W136 1411996-2 26.3.2015 AT:BVwG:2014:W163.1410712.2.00	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave; condanna. Non è rilevante che la pena sia stata commutata secondo disposizioni speciali per i minori.	
AT Tribunale amministrativo federale	BVwGW163 1410712-2 24.11.2014 AT:BVwG:2014:W163.1410712.2.00	Protezione sussidiaria; revoca; reato grave; condanna. Il denunciante non può sostenere di essere stato (a suo parere) ingiustamente condannato.	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10C 27.12 19/11/2013	Interpretazione errata, omissione di fatti; intenzione di fuorviare l'organo decisionale.	
AT Corte per il diritto di asilo	AsyGH E10 314980-4/2010 16/08/2010	Revoca della protezione sussidiaria; presentazione dei fatti in modo erroneo Facendo riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), la Corte per il diritto di asilo ha deciso che lo status di protezione sussidiaria deve essere revocato, se l'interessato ha ottenuto tale status mediante travisamento dei fatti (minacce da parte di un ex partner).	
AT Tribunale amministrativo federale	BVwG W190 1433049-2/14E 19/6/2015 AT: BVwG: 2015: W190.1433049.2.00	Protezione sussidiaria; revoca; presentazione dei fatti in modo erroneo. Il Tribunale amministrativo federale austriaco, seguendo una decisione della Corte per il diritto di asilo austriaca (AsyGH E10 314980-4/2010, 16/08/2010), facendo riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), ha revocato una decisione di concessione dello status di protezione sussidiaria nel caso di un cittadino ucraino che aveva ottenuto tale status pretendendo di essere cittadino siriano.	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
	BVwG W103.1250792-2 12/11/2014 AT: BVWG: 2014: W103.1250792.2.00	Asilo; revoca; condanna per reato di particolare gravità. Revoca dell'asilo a seguito di condanna in Austria per: rapina a mano armata, tentato omicidio, stupro, reati di droga, violazione di domicilio.	BVwG G 306.2102912-1 AT: BVWG: 2015:G 306.2102912.1.00 4/9/2015 BVwG G307.1314138-2 AT: BVWG: 2015:G 307.1314138.2.00 26/5/2015 BVwG G307.1300085-2 AT: BVWG: 2015:G 307.1300085.2.00 26/5/2015 BVwG W103.2107198-1 AT: BVWG: 2015:W 103.2107198.1.01 22/10/2015
FR Consiglio di Stato	n. 198432, <i>Gashi</i> 8/11/2000	Passaporto ottenuto attraverso l'Ambasciata jugoslava a Parigi, avvalendosi così di nuovo della protezione del paese di cittadinanza. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Commissione di ricorso per i rifugiati, la quale ha stabilito che il fatto che un rifugiato abbia ottenuto un passaporto attraverso l'Ambasciata jugoslava a Parigi è indicativo della sua intenzione di riavvalersi della protezione del paese di cittadinanza, dal momento che non poteva giustificare una necessità assoluta che lo avrebbe costretto ad ottenere tale passaporto, ai sensi dell'articolo 1(C)(1) della convenzione di Ginevra.	
FR Consiglio di Stato	n. 187644, <i>Bingol</i> 29/3/2000	Ritorno nel paese di origine per contrarre matrimonio — riassunzione della protezione del paese di origine. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Commissione di ricorso per i rifugiati, la quale aveva stabilito che il fatto che un rifugiato turco avesse fatto ritorno in Turchia per contrarre matrimonio è indicativo di un'intenzione di riavvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.	
FR Consiglio di Stato	n. 177013, <i>Andoni B</i> 31/3/1999	Ritorno nel paese di origine — riassunzione della protezione del paese di origine. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Commissione di ricorso per i rifugiati, la quale stabiliva che il fatto che un rifugiato albanese avesse fatto ritorno in Albania in aereo è indicativo di un'intenzione di riavvalersi della protezione del paese di cui egli ha la cittadinanza, e ha dovuto cessare di riconoscergli lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1(C)(1), della convenzione di Ginevra.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 15011220, <i>C Mitsaev</i> 25/2/2016	Ottenimento di un passaporto dopo la concessione dello status di rifugiato. L'OPRA ha cessato di riconoscere lo status di rifugiato di un cittadino russo di discendenza cecena ai sensi dell'articolo 1C(1) della convenzione di Ginevra, in quanto vi erano ragioni per ritenere che tale persona aveva ottenuto un passaporto russo dopo che gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato e aveva viaggiato utilizzando quel passaporto. L'OPRA ha ritenuto che l'individuo si fosse, pertanto, volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui aveva la cittadinanza. La Corte nazionale per il diritto di asilo ha confermato tale decisione, in quanto la persona di cui trattasi non aveva potuto dimostrare di non essere in possesso di un passaporto russo ottenuto dopo il riconoscimento del suo status di rifugiato e non era stata in grado di giustificare l'attuale timore di persecuzioni in Russia.	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 14033523, <i>C+ Zadran</i> 5/10/2015	La cessazione dello status di rifugiato non preclude la possibilità di concedere la protezione sussidiaria. Ad un cittadino afgano era stato riconosciuto lo status di rifugiato, con una decisione dell'OFPPRA, a motivo di un timore di persecuzioni da parte dei talebani. Quando l'OFPPRA ha constatato che egli aveva ottenuto un passaporto afgano rilasciato dalle autorità consolari afgane a Parigi ed era tornato in Afghanistan, è stata adottata una decisione che cessava di riconoscerlo come rifugiato, malgrado i motivi, attuali, che avevano spinto M. Z. a tornare in Afghanistan, concernenti questioni di famiglia e il timore di persecuzioni con riferimento ai talebani. Il tribunale, dopo aver constatato che l'autorità decisionale aveva avuto ragione nel cessare di riconoscerlo come rifugiato, ha esaminato la situazione del richiedente per quanto riguarda la sua domanda di protezione sussidiaria ed ha ritenuto, dopo avere esaminato la documentazione pubblica a disposizione, che la situazione nella provincia di Logar, dalla quale il richiedente proveniva originariamente, doveva essere considerata come caratterizzata da violenza indiscriminata conseguente ad un conflitto armato interno e che pertanto gli doveva essere concesso il beneficio della protezione sussidiaria.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 12006411, <i>C+ M.S</i> 10/9/2012	Il ricorrente ha sostenuto che una terza persona aveva richiesto, con intento doloso, un passaporto dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per suo conto, ma non è riuscito a dimostrarlo. A un cittadino dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia era stato concesso lo status di rifugiato. Dinanzi all'OFPPRA egli ha sostenuto di non avere fatto ritorno nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e di non avere ottenuto un passaporto dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Non era tuttavia riuscito a dimostrare che una terza persona aveva commesso un atto doloso nei suoi confronti, nell'ottenimento di un passaporto per suo conto. La Corte nazionale in materia di diritto di asilo ha accolto la decisione dell'OFPPRA di porre fine allo status di rifugiato, in quanto l'interessato si era volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui aveva la cittadinanza.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 10010000, <i>Keljani R</i> 20/10/2011	Il rifugiato è tornato nel paese di origine, che è diventato indipendente prima del suo ritorno — emissione di passaporto e carta d'identità nazionale — volontaria riassunzione della protezione del paese di origine. Rifugiato che ha fatto ritorno in Kosovo dopo l'indipendenza di tale entità ed ha ottenuto dalle autorità del Kosovo un passaporto e una carta d'identità nazionale. Riassunzione volontaria della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; tale paese di origine, tuttavia, ha cambiato regime.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 09017836 C, <i>S. H.</i> 23/12/2010	Ritorno nel paese di origine per contrarre matrimonio — volontaria riassunzione della protezione del paese di origine. Un rifugiato iracheno che ha fatto ritorno nella regione autonoma curda per contrarre matrimonio, attestato da un certificato di matrimonio. La Corte nazionale in materia di diritto di asilo ha constatato che l'OFPPRA aveva avuto ragione di cessare di riconoscerlo come rifugiato, in quanto si era volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui aveva la cittadinanza.	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	n. 03025686, <i>Ozuturk C+</i> 18/4/2005	Il richiedente non è riuscito a dimostrare che il suo ritorno nel paese di origine era giustificato da una necessità assoluta, riavvalendosi così volontariamente della protezione del paese di origine. Un rifugiato turco di discendenza curda ha volontariamente fatto ritorno in Turchia, rimanendovi per un tempo indeterminato. Non ha potuto dimostrare di essere tornato in Turchia a causa della depressione del padre a seguito del suo divorzio; inoltre, il richiedente aveva sostenuto di non temere più persecuzioni in Turchia. La Commissione di ricorso per i rifugiati ha ritenuto che si poteva affermare che egli si fosse volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui aveva la cittadinanza, constatando che l'OFPPRA aveva avuto ragione di cessare di riconoscerlo come rifugiato.	
FR Consiglio di Stato	n. 288747, <i>Dundogdu</i> 15/5/2009	L'ottenimento di passaporti per i figli minori attraverso le autorità consolari in Francia del suo paese d'origine è giustificato dalla necessità assoluta. Il fatto che un rifugiato turco abbia ottenuto passaporti per i suoi figli minori attraverso le autorità consolari turche in Francia, allo scopo di mandarli in Turchia per vivere con la loro madre, deve essere considerato una necessità assoluta e non può essere interpretato come intenzione di avvalersi di nuovo della protezione del paese di cittadinanza.	

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Consiglio di Stato	n. 277258, <i>Association d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France</i> 8/2/2006	Una procedura nel paese di origine, richiesta dalle autorità francesi, non costituisce atto di fedeltà. Il fatto che un rifugiato avvii una procedura presso le autorità universitarie nel suo paese di origine, quando tale procedura è richiesta dalla normativa francese per ottenere un certificato necessario per esercitare la professione in Francia, non può essere considerato un atto di fedeltà.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 12002308, <i>L.M. C+</i> 24/7/2013	La proroga della validità di un passaporto richiesto dalle autorità francesi al fine di continuare a ricevere trattamenti indispensabili è una necessità assoluta. Un rifugiato congolese (RDC, Repubblica democratica del Congo) aveva prorogato la validità del suo passaporto attraverso le autorità diplomatiche del suo paese. La procedura, tuttavia, era stata avviata a seguito di richiesta esplicita della prefettura di polizia. Esiste una necessità assoluta per il rifugiato di ottenere una proroga del passaporto al fine di continuare a ricevere trattamenti indispensabili per il mantenimento in vita.	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	n. 424035, <i>Komurcu</i> 15/3/2005.	Espletare formalità amministrative presso il consolato turco allo scopo di un ricongiungimento familiare non è considerato atto di fedeltà. Un rifugiato si è recato presso il consolato turco in Francia per ottenere una procura certificata affinché la moglie potesse unirsi a lui in Francia insieme ai suoi figli. Questa circostanza non costituisce atto di fedeltà.	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	n. 406325, <i>Omar</i> 17/2/2006.	Il fatto che un rifugiato abbia fatto ritorno, nel 1994, nella regione autonoma curda deve essere considerato come un reinsediamento volontario nel paese d'origine, anche se questa regione è stata posta sotto protezione internazionale dopo gli eventi del 1991, e beneficia di una certa autonomia per cui la sua esistenza è ora riconosciuta e garantita dall'articolo 113 della costituzione irachena. Il richiedente, assente in udienza, non ha espresso timore di persecuzioni in caso di ritorno in Iraq, paese in cui ha condotto una vita normale, contratto matrimonio, avuto figli ed esercitato un'attività professionale.	
FR Consiglio di Stato	n. 164682, <i>Niangi</i> 25/11/1998	Al richiedente era stato accordato lo status di rifugiato sulla base dell'unità del nucleo familiare. La sentenza di divorzio comporta la cessazione delle circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di rifugiato.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 10008275, <i>R Kqira</i> 25/11/2011.	Ad una persona è stato concesso lo status di rifugiato nel 1986, sulla base di timori nei confronti delle autorità jugoslave. La CNDA (Corte nazionale francese per il diritto di asilo) ha ritenuto i cambiamenti significativi e non temporanei con la dissoluzione della repubblica socialista federale di Jugoslavia, la guerra del Kosovo, l'intervento della NATO e l'istituzione della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo nel 1999, la dichiarazione di indipendenza del Kosovo il 17 febbraio 2008 e la creazione di istituzioni democratiche e di uno Stato rispettoso della legge con organizzazioni internazionali e l'Unione europea. La situazione che giustificava i timori di persecuzioni ha, pertanto, cessato di esistere. Inoltre, il richiedente non invoca motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Kosovo.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 487611, <i>Damiean</i> 17/2/2005	La Commissione di ricorso per i rifugiati ha ritenuto che le circostanze per cui al rifugiato era stato concesso lo status di rifugiato hanno cessato di esistere a causa di un cambiamento di regime politico in Romania; il richiedente non può più rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui possiede la cittadinanza. Il richiedente non invoca motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione delle autorità rumene.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 150317598, <i>Shirma</i> 8/4/2016	L'OFPPRA è stato informato dal ministero degli interni che un richiedente asilo nepalese aveva ottenuto lo status di rifugiato ricorrendo a un falso documento d'identità e ad una falsa cittadinanza bhutanesi ed ha presentato ricorso per frode dinanzi al tribunale. Il tribunale ha confermato la falsa dichiarazione fuorviante, fondata sulla cittadinanza Bhutanesi, ritenendo che la propria decisione di concessione di protezione era stata motivata proprio da tale cittadinanza e dai timori di persecuzione della persona in caso di ritorno in quel particolare paese. La CNDA ha quindi esaminato la domanda concernente l'effettivo paese di origine del richiedente, il Nepal.	



Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 12021083, <i>Ahmed Ali</i> 7/5/2013	Ricorso per frode presentato dall'OFPPRA avverso una concessione dello status di rifugiato fondata su una relazione Eurodac, che evidenziava il fatto che le impronte digitali del rifugiato erano state registrate in tre diversi paesi europei e tre volte in Francia, nell'arco di un periodo di sette anni. La CNDA ha altresì ritenuto che la presentazione sotto diverse identità di domande di asilo multiple, tra cui l'ultima dopo la concessione della protezione, violasse il dovere di cooperazione e l'obbligo di lealtà del richiedente ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, e delle disposizioni della direttiva qualifiche e della direttiva del dicembre 2005. Presumendo che le informazioni fuorvianti identificate riguardino solo una parte del percorso, o una parte dei fatti che hanno indotto alla concessione della protezione, l'articolo 14 non crea un obbligo per gli Stati membri di dimostrare che riguarda l'intero percorso o tutti i fatti allegati sono viziati da frode. Le domande di asilo multiple, anche dopo la concessione della protezione, hanno messo in discussione la sincerità e la veridicità dei fatti addotti, dal momento che egli ha ripetutamente utilizzato informazioni fuorvianti per ottenere protezione e ciò è sufficiente per caratterizzare la frode.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	n. 10004319, S 1/3/2011	Basandosi su informazioni comunicate dal tribunale all'OMPRA in occasione di un'altra causa, l'amministrazione ha sostenuto che il richiedente interessato era il partner di una donna che aveva essa stessa beneficiato dello status di rifugiato fondandosi sull'assassinio proprio di tale partner. Il tribunale, tuttavia, ha stabilito che l'OFPPRA non era in grado di dimostrare la frode.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	622508 e 701681/090071008, T 8/10/2009	L'OFPPRA ha dedotto un'eccezione dinanzi alla CNDA avverso una decisione giudiziaria che riconosceva lo status di rifugiato a un cittadino russo sulla base della sua residenza in Cecenia e a causa delle addotte persecuzioni che hanno avuto luogo nel 2006 e nel 2007 in tale regione, nella quale sosteneva di avere vissuto all'epoca, motivate dalla sua origine etnica russa e dalla sua confessione cristiana. L'OFPPRA ha fornito informazioni ottenute dal consolato francese a Mosca, in cui si attesta che tale persona ha soggiornato a Stavropol dal 2005 fino alla sua partenza dalla Russia. Il tribunale, dopo aver stabilito l'effettività del suo soggiorno a Stavropol all'epoca dei fatti addotti, ha stabilito che gli argomenti che avevano indotto al riconoscimento dello status erano fuorvianti e che tali manovre erano state determinanti ai fini della decisione. Il tribunale ha respinto il tentativo del rifugiato di spiegare perché avesse falsificato i documenti, stabilendo che la persona aveva ingannato volontariamente la Corte circa la sua reale situazione, prima dell'annullamento della precedente decisione. Il tribunale ha quindi esaminato la domanda di asilo: ha confutato la presenza del richiedente in Cecenia nel periodo in questione, in linea con le informazioni fornite dal consolato. Esso ha dichiarato che le affermazioni fuorvianti concernenti la posizione del richiedente mettevano in discussione la veridicità di tutte le sue affermazioni. I documenti presentati dal rifugiato allo scopo di dimostrare la sua presenza in Cecenia nel periodo in questione sono pertanto stati considerati falsificati.	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	633282/08013386, G 24/9/2009	L'OFPPRA ha dedotto un'eccezione dinanzi alla CNDA sulla base di informazioni ottenute da una prefettura, attestante che l'interessato aveva presentato altre due domande sulla base di una diversa identità e cittadinanza georgiana, prima della decisione giudiziaria controversa che gli aveva conferito lo status di rifugiato, con riferimento all'Azerbaijan quale paese di origine. Il tribunale ha stabilito che le affermazioni del rifugiato avevano indotto alla concessione dello status e che la persona aveva volontariamente ingannato il tribunale circa la sua situazione reale. Il tribunale ha quindi esaminato i timori di persecuzione del richiedente per quanto riguarda la decisione controversa.	
FR Consiglio di Stato	No 363161,363162, Noor 30/12/2014.	Il fatto che uno Stato membro dell'Unione europea conceda la protezione sussidiaria a un cittadino di paesi terzi è un atto dichiaratorio, che produce effetti fino a quando il beneficiario non soddisfa o ha cessato di soddisfare i requisiti necessari enunciati agli articoli 16, 17 e 19 della direttiva qualifiche. Pertanto, il fatto che l'interessato non abbia rinnovato il suo permesso di soggiorno è irrilevante rispetto al suo diritto di beneficiare della protezione che gli è stata riconosciuta.	



Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
IE High Court	Nz.N./Minister for Justice, Equality & Law Reform [2014] IEHC 31 27/1/2014	Questo caso concerneva una questione di informazioni false e fuorvianti nel contesto della revoca dello status di rifugiato. Sussistevano forti indicazioni di studiate manovre fraudolente in ogni fase del soggiorno della richiedente nel paese ospitante. Gli elementi di prova quanto ad una pretesa falsa e fraudolenta sono stati ritenuti solidi. La richiedente è stata ritenuta una testimone non attendibile, irrimediabilmente impigliata in una tela di inganni e menzogne. La richiedente aveva, tra l'altro, presentato documentazione falsa.	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	No 339803, Fosso 12/9/2005	Sebbene l'articolo 1C della convenzione sui rifugiati enumeri i motivi che consentono la revoca dello status di rifugiato, rimane la possibilità che la protezione sia fatta cessare in applicazione dei principi che disciplinano la revoca degli atti amministrativi, in casi in cui la domanda sulla base della quale è stato concesso lo status di rifugiato sia viziata da frode.	
FR Consiglio di Stato	n. 57214; 57789, Tshibangu 12/12/1986	Sebbene l'articolo 1C della convenzione sui rifugiati enumeri i motivi che consentono la revoca dello status di rifugiato, rimane la possibilità che la protezione sia fatta cessare in applicazione dei principi che disciplinano la revoca degli atti amministrativi, in casi in cui la domanda sulla base della quale è stato concesso lo status di rifugiato sia viziata da frode. La CRR (Commissione di ricorso per i rifugiati) ha limitato le sue considerazioni circa la decisione impugnata al fatto che la frode commessa in occasione della seconda domanda del sig. Tshibangu ha avuto l'effetto di privare il ricorrente di «ogni diritto a beneficiare della convenzione di Ginevra», senza esaminare se anche la sua prima domanda fosse viziata da frode. La Corte ha così rilevato che il tribunale di grado inferiore non aveva fornito una base giuridica sufficiente per la sua decisione e che la domanda del ricorrente che ne chiedeva l'annullamento era ben fondata.	
EL Consiglio di Stato	n. 4059/2008 31/12/2008	La decisione di revoca impugnata è stata emessa ai sensi della clausola di cessazione di cui all'articolo 1(C)(5) della convenzione sui rifugiati. Il ricorrente non aveva fornito prove a sostegno delle sue argomentazioni, secondo le quali le autorità albanesi gli avrebbero inflitto una «pesante condanna di reclusione». Di conseguenza, le autorità non erano tenute ad esaminare le sue affermazioni. Tuttavia, le autorità non avevano considerato gli argomenti del richiedente per quanto riguarda i forti legami familiari ed economici dovuti al suo prolungato soggiorno nel paese e con riguardo ai quali il richiedente aveva fornito elementi probatori; tali prove sarebbero state idonee a giustificare la mancata revoca dello status di rifugiato. D'altra parte, l'amministrazione aveva fornito elementi a prova del fatto che il richiedente era stato condannato con sentenza del tribunale penale greco a una pena detentiva e a una sanzione pecuniaria, in quanto ritenuto colpevole di avere occupato una frequenza radio illegale e per porto di armi illegali. Ma tale condanna non costituiva il fondamento della decisione di revoca impugnata, dal momento che non era stata prodotta dinanzi alle autorità e non costituiva la base della revoca del riconoscimento dello status di rifugiato. La domanda di annullamento è stata accettata.	
PL Corte amministrativa suprema	II OSK 189/10 8/09/2010	Un cittadino straniero con status di rifugiato dal 1997 ne è stato privato nel 2009. Si è argomentato che si era volontariamente riavvolto della protezione del paese di cui aveva la cittadinanza, in quanto aveva ottenuto un passaporto rilasciato dalle autorità del paese di origine e, senza incorrere in problemi, era tornato in Guinea un paio di volte nel 2003. La questione principale riguardava il significato di «volontaria riassunzione della protezione» prevista dall'articolo 21.1.1 della legge del 13 giugno 2003 sulla concessione della protezione agli stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che doveva essere interpretato nel senso che si riferisce alle situazioni in cui il richiedente ha ottenuto una protezione effettiva dal paese di cui ha la cittadinanza e ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche. La Corte non ha ritenuto sufficienti pochi casi di viaggi incidentali nel 2003 per concludere che uno straniero aveva effettuato tali viaggi sotto la protezione del suo paese. Essa ha stabilito che le autorità avevano omesso di considerare situazione attuale in Guinea nel 2009 e la possibilità di un reale rischio di persecuzioni.	CGUE C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08,  Aydin So lo hod in Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Homrin Mosa Rashi, Dier Jo mol/ Bundesrepublik Germania 2/3/2010

Stato membro/organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
<p>PL</p> <p>Corte amministrativa suprema</p>	<p>Cause riunite: Il OSK 1492/14, il OSK 1561/14, il OSK 1562/14</p> <p>23/02/ 2016</p>	<p>Nei 2013 una coppia coniugata e i relativi figli, originari della Cecenia, sono stati privati della protezione sussidiaria che era stata loro riconosciuta nel 2008 a causa della situazione pericolosa nel loro paese di origine in quel periodo. Nel 2011 e nel 2012 si erano recati a Grozny e avevano fatto ritorno senza problemi.</p> <p>Nel giugno 2012 è nato il figlio più giovane della coppia in un ospedale a Grozny, dove la madre risiedeva da qualche tempo. L'ufficio del registro ha emesso un certificato di nascita e i dati personali del minore sono stati inseriti nel passaporto della madre dall'Ufficio federale dell'immigrazione a Grozny. Questi fatti e l'attuale situazione stabile in Cecenia hanno portato alla conclusione che era intervenuto un cambiamento talmente essenziale e duraturo nelle circostanze rispetto al 2008 che la protezione non era più necessaria (articolo 22.1.1 della legge del 13 giugno 2003, sulla concessione della protezione agli stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia). La Corte amministrativa suprema ha dichiarato che il ritorno della famiglia cecena in Cecenia non li avrebbe esposti a rischio di danno grave.</p>	
<p>CZ</p> <p>Corte amministrativa suprema</p>	<p>n. 1 Azs 3/2013-27</p> <p>18 aprile 2013</p>	<p>Non ogni falsa presentazione dei fatti, o omissione degli stessi, da parte del richiedente prima della concessione dello status di rifugiato costituisce motivo di revoca dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche. Solo le informazioni oggettivamente false o l'omissione di fatti oggettivamente esistenti, in assenza dei quali lo status di rifugiato non sarebbe stato concesso, possono costituire la base di tale motivo.</p>	
<p>CZ</p> <p>Corte amministrativa suprema</p>	<p>n. 7 Azs 21/2011-57</p> <p>29 giugno 2011</p>	<p>Lo status di protezione sussidiaria può essere revocato per i motivi previsti dagli articoli 19, paragrafo 1 e 16, della direttiva qualifiche solo se le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. La revoca basata sulle suddette disposizioni non può, pertanto, essere applicata nei casi in cui l'autorità amministrativa giunge alla conclusione che la protezione sussidiaria non avrebbe mai dovuto essere concessa e, attraverso la revoca dello status di protezione sussidiaria, intende rivedere la sua decisione originaria.</p>	

(\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

## Giurisprudenza internazionale

Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
Australia High Court	<i>Ministero per l'immigrazione e gli affari multiculturali e della popolazione indigena/QAAH</i> , 2004 [2006] HCA53 15/11/2006	Immigrazione — rifugiati — domanda di visto permanente ai fini di protezione — la legge richiede che il ministero sia persuaso del fatto che l'Australia ha un obbligo di protezione nei confronti dei richiedenti ai sensi della convenzione — il richiedente aveva già ottenuto un visto di protezione temporaneo per un periodo determinato — se, in considerazione della precedente concessione di un visto temporaneo ai fini di protezione, il richiedente un nuovo visto si presume beneficiare di un diritto alla protezione ai sensi della convenzione — interpretazione della legge sull'immigrazione del 1958 (Cth), articolo 36 — interpretazione della convenzione.  Parole e espressioni — «rifugiato», «obblighi di protezione», «cessazione».	
Australia Corte Federale d'Australia	<i>Seyed Hamid Rezaei e Zahra Ghanbarnezhad/Ministero per l'immigrazione e gli affari multiculturali</i> [2001] FCA 1294 14/9/2001	Il primo richiedente (il marito) era un rifugiato e persona nei confronti della quale l'Australia aveva obblighi di protezione ai sensi della legge sull'immigrazione. La seconda richiedente (che non aveva rivendicato lo status di rifugiato a titolo personale) è stata riconosciuta come avente diritto a protezione da parte dell'Australia, in qualità di membro del nucleo familiare del marito. Il 7 aprile 1998 ai richiedenti sono stati concessi visti di protezione. Il 15 e 21 luglio 1998 ciascuno dei richiedenti ha ottenuto un nuovo passaporto iraniano, rilasciato dall'ambasciata iraniana a Canberra. In data 1 e 2 dicembre 1998, nei nuovi passaporti iraniani dei richiedenti sono state apposte le etichette dei visti di protezione. Il 9 dicembre 1998 entrambi i richiedenti hanno lasciato l'Australia per tornare in Iran, dove risiedono da allora.  In Iran, hanno adottato un figlio, attraverso una procedura legittima che coinvolge il sistema giuridico iraniano. Verso la fine del 2000 hanno fatto domanda alle autorità australiane per sponsorizzare la migrazione di un minore e fare ritorno in Australia. La Corte ha sostenuto che la constatazione del rappresentante in base alla quale il marito della richiedente si era ristabilito in tale paese era chiaramente questione aperta, con riferimento al fatto che i richiedenti avevano fatto ritorno in Iran per un periodo di due anni e avevano adottato un figlio attraverso il sistema giuridico iraniano.	



## **Per contattare l'UE**

### **Di persona**

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

### **Telefonicamente o per email**

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per email dal sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

## **Per informarsi sull'UE**

### **Online**

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: [https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)

### **Pubblicazioni dell'UE**

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)).

### **Legislazione dell'UE e documenti correlati**

La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

### **Open Data dell'UE**

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni